CAMERA DEI DEPUTATI

293. LUNEDÌ 22 APRILE 2024

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATI RIUNITI (Comitato per la legislazione della Camera dei deputati e Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica) . . . . . *Pag.* 3

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5ª Senato) . . . . . » 4

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) . . . . . » 11

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . . » 12

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . . » 404

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . . » 413

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . . » 451

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE . . . . . » 453

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 456

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa: Misto-+E.

PAGINA BIANCA

COMITATI RIUNITI

Comitato per la legislazione della Camera dei deputati e Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 3

Sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione, audizione della prof.ssa Roberta Calvano, ordinaria di diritto costituzionale dell'Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza e del prof. Massimo Carli, ordinario di istituzioni di diritto pubblico dell'Università degli Studi di Firenze *(Svolgimento e conclusione)* 3

INDAGINE CONOSCITIVA

Lunedì 22 aprile 2024. — Presidenza del presidente del Comitato per la legislazione della Camera, Bruno TABACCI, indi del presidente del Comitato per la legislazione del Senato, Andrea GIORGIS.

La seduta comincia alle 17.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Bruno TABACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera.

Sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione, audizione della prof.ssa Roberta Calvano, ordinaria di diritto costituzionale dell'Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza e del prof. Massimo Carli, ordinario di istituzioni di diritto pubblico dell'Università degli Studi di Firenze.

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, introduce l'audizione della professoressa Calvano e del professor Carli.

La professoressa Roberta CALVANO e il professor Massimo CARLI svolgono una relazione sui temi oggetto della indagine conoscitiva.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il Presidente del Comitato per legislazione della Camera Bruno TABACCI, il deputato Alfonso COLUCCI, e il Presidente del Comitato per la legislazione del Senato, Andrea GIORGIS, ai quali replicano la professoressa Roberta CALVANO e il professor Massimo CARLI.

Andrea GIORGIS, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori dei Comitati e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 19.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5ª (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 5

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti del CNEL *(Svolgimento e conclusione)* 5

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, e della Conferenza delle regioni e delle province autonome *(Svolgimento e conclusione)* 5

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia *(Svolgimento e conclusione)* 6

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Corte dei conti *(Svolgimento e conclusione)* 6

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti dell'ISTAT *(Svolgimento e conclusione)* 7

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione della presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari *(Svolgimento e conclusione)* 7

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 7

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di Rete professioni tecniche *(Svolgimento e conclusione)* 7

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma

3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane, CONFAPI, Confprofessioni *(Svolgimento e conclusione)* 8

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL *(in videoconferenza)*, UGL, CISAL, CONFSAL *(Svolgimento e conclusione)* 8

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti di Confcommercio-Imprese per l'Italia, Confesercenti, Confartigianato, CNA, Casartigiani *(Svolgimento e conclusione)* 8

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria *(Svolgimento e conclusione)* 9

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti di Confagricoltura, CIA-Agricoltori italiani, Coldiretti, COPAGRI *(Svolgimento e conclusione)* 9

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 9

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti *(Svolgimento e conclusione)* 9

AUDIZIONI

Lunedì 22 aprile 2024. – Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI.

La seduta comincia alle 10.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione sul canale satellitare e sulla *web*-TV della Camera dei deputati.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti del CNEL.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, introduce l'audizione.

Renato BRUNETTA, *presidente del CNEL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene in videoconferenza, per formulare quesiti e osservazioni, la deputata Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), alla quale replica Renato BRUNETTA, *presidente del CNEL*.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ringrazia il presidente del CNEL per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'ar-

ticolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, e della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente,* introduce l'audizione.

Alessandro CANELLI, *sindaco di Novara e delegato alla finanza locale di ANCI,* Andrea MASSARI, *presidente della provincia di Parma e presidente di UPI Emilia-Romagna*, nonché Francesco CALZAVARA, *assessore al bilancio della Regione Veneto*, in rappresentanza della Conferenza delle regioni e delle province autonome, che intervengono in videoconferenza, svolgono le proprie relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la deputata Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), che interviene in videoconferenza, e i senatori Beatrice LORENZIN (PD-IDP), che interviene in videoconferenza, e Daniele MANCA (PD-IDP), ai quali replicano, intervenendo in videoconferenza, Francesco CALZAVARA, *assessore al bilancio della Regione Veneto,* Andrea MASSARI, *presidente della provincia di Parma e presidente di UPI Emilia-Romagna*, e Alessandro CANELLI, *sindaco di Novara e delegato alla finanza locale di ANCI*.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ringrazia gli auditi per le esaurienti relazioni svolte e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente,* introduce l'audizione.

Sergio NICOLETTI ALTIMARI, *Capo del Dipartimento Economia e statistica della Banca d'Italia,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Luigi MARATTIN (IV-C-RE), Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) e Gianmauro DELL'OLIO (M5S), che intervengono in videoconferenza, nonché il senatore Daniele MANCA (PD-IDP), ai quali replicano Sergio NICOLETTI ALTIMARI, *Capo del Dipartimento Economia e statistica della Banca d'Italia,* nonché Pietro TOMMASINO, *Direttore del Dipartimento Economia e statistica della Banca d'Italia.*

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ringrazia gli auditi per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Corte dei conti.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente,* introduce l'audizione.

Guido CARLINO, *presidente della Corte dei conti*, che interviene da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Luigi MARATTIN (IV-C-RE), che interviene in videoconferenza, e la senatrice Elisa PIRRO (M5S), ai quali replicano, intervenendo da remoto, Vincenzo CHIORAZZO, *consigliere della Corte dei conti*, e Enrico FLACCADORO, *presidente di coordinamento delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti.*

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ringrazia gli auditi per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti dell'ISTAT.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente,* introduce l'audizione.

Stefano MENGHINELLO, *Direttore centrale per l'analisi e la valorizzazione nell'area delle statistiche economiche e per i fabbisogni del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR dell'ISTAT*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Gianmauro DELL'OLIO (M5S) e Luigi MARATTIN (IV-CRE), che intervengono in videoconferenza, e la senatrice Elisa PIRRO (M5S), ai quali replicano Stefano MENGHINELLO, *Direttore centrale per l'analisi e la valorizzazione nell'area delle statistiche economiche e per i fabbisogni del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR dell'ISTAT* e Susanna RICCIONI, *Dirigente del Servizio compilazione dei conti di finanza pubblica dell'ISTAT*.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ringrazia gli auditi per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione della presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente,* introduce l'audizione.

Lilia CAVALLARI, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la deputata Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), che interviene in videoconferenza, e la senatrice Beatrice LORENZIN (PD-IDP), alle quali replica Lilia CAVALLARI, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ringrazia la presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Lunedì 22 aprile 2024. – Presidenza del presidente della 5ª Commissione del Senato della Repubblica Nicola CALANDRINI.

La seduta comincia alle 16.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Nicola CALANDRINI, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione sul canale satellitare e sulla *web*-TV della Camera dei deputati.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, del Consiglio nazionale dei

dottori commercialisti e degli esperti contabili, di Rete professioni tecniche.

(Svolgimento e conclusione).

Nicola CALANDRINI, *presidente,* introduce l'audizione.

Stefano SASSARA, *tesoriere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, Dario FIORI, componente del Dipartimento economia e fiscalità dell'Ordine dei consulenti del lavoro,* nonché Rosa D'ANGIOLELLA, *consigliera del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con delega all'area del contenzioso tributario,* Pasquale SAGGESE, *responsabile dell'area fiscalità della Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti,* in rappresentanza del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e Armando ZAMBRANO, *coordinatore di Rete professioni tecniche,* svolgono le proprie relazioni sui temi oggetto dell'audizione, intervenendo in videoconferenza.

Nicola CALANDRINI, *presidente*, ringrazia gli auditi per le esaurienti relazioni svolte e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane, CONFAPI, Confprofessioni.

(Svolgimento e conclusione).

Nicola CALANDRINI, *presidente,* introduce l'audizione.

Marco VENTURELLI, *segretario generale di Confcooperative,* Giuseppe DACONTO, *responsabile dell'Area analisi economica e sviluppo del Centro studi di Fondosviluppo,* e Marco MINGRONE, *responsabile dell'Ufficio legislazione di Legacoop,* a nome dell'Alleanza delle cooperative italiane, Francesco NAPOLI, *Vicepresidente di CONFAPI,* e Carlo GIRELLA, *incaricato delle relazioni istituzionali di Confprofessioni*, svolgono le proprie relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Nicola CALANDRINI, *presidente*, ringrazia gli auditi per le esaurienti relazioni svolte e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL *(in videoconferenza)*, UGL, CISAL, CONFSAL.

(Svolgimento e conclusione).

Nicola CALANDRINI, *presidente,* introduce l'audizione.

Christian FERRARI, *Segretario confederale della CGIL*, Ignazio GANGA, *Segretario confederale della CISL*, Vera BUONOMO, *Segretaria confederale della UIL*, che interviene in videoconferenza, Adelmo BARBAROSSA *Segretario confederale dell'UGL*, Massimo BLASI, *Segretario confederale della CISAL*, e Rocco FREDA, *Consigliere nazionale e responsabile Ufficio studi economici nazionale della CONFSAL*, svolgono le proprie relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Arturo SCOTTO (PD-IDP), al quale replica Christian FERRARI, *Segretario confederale della CGIL*.

Nicola CALANDRINI, *presidente*, ringrazia gli auditi per le esaurienti relazioni svolte e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti di Confcommercio-Imprese per l'Italia, Confesercenti, Confartigianato, CNA, Casartigiani.

(Svolgimento e conclusione).

Nicola CALANDRINI, *presidente,* introduce l'audizione.

Giovanni DA POZZO, *Vicepresidente con incarico per le unioni regionali di Confcommercio-Imprese per l'Italia*, Mauro BUSSONI, *segretario generale di Confesercenti*, e Claudio GIOVINE, *direttore della Divisione economica e del lavoro di CNA*, in rappresentanza di CNA, Confartigianato e Casartigiani, svolgono le proprie relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Nicola CALANDRINI, *presidente*, ringrazia gli auditi per le esaurienti relazioni svolte e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria.

(Svolgimento e conclusione).

Nicola CALANDRINI, *presidente,* introduce l'audizione.

Francesca MAZZOLARI, Executive economist *per la valutazione delle politiche pubbliche del Centro studi di Confindustria,* che interviene in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Nicola CALANDRINI, *presidente*, ringrazia la rappresentante di Confindustria per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti di Confagricoltura, CIA-Agricoltori italiani, Coldiretti, COPAGRI.

(Svolgimento e conclusione).

Nicola CALANDRINI, *presidente,* introduce l'audizione.

Alessandra AUSANIO, *responsabile per i rapporti con il Parlamento della Direzione Relazioni esterne e comunicazione di Confagricoltura*, Massimo BAGNOLI, *responsabile dell'Ufficio fiscale di CIA-Agricoltori italiani*, Gianfranco CALABRIA, *responsabile del Servizio legislativo di Coldiretti*, Sabina CARULLI, *rappresentante del Servizio legislativo dell'area legislativa e relazioni istituzionali di Coldiretti,* e Giovanni BERNARDINI, *Vicepresidente di COPAGRI*, svolgono le proprie relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare osservazioni, la senatrice Gisella NATURALE (M5S).

Nicola CALANDRINI, *presidente*, ringrazia gli auditi per le esaurienti relazioni svolte e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 19.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Lunedì 22 aprile 2024. – Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI.

La seduta comincia alle 20.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione sul canale satellitare e sulla *web*-TV della Camera dei deputati

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'ar-

ticolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giancarlo GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge la propria relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Luigi MARATTIN (IV-C-RE), Marco GRIMALDI (AVS), che interviene in videoconferenza, e Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nonché i senatori Elisa PIRRO (M5S) e Daniele MANCA (PD-IDP), ai quali replica Giancarlo GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 22 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 12

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 19

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 14

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 14

SEDE REFERENTE

Lunedì 22 aprile 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 11.05.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
C. 1665, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 aprile 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver avvertito che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni, ricorda che il 16 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative, facendo presente che ne risultano pervenute circa 2400, che sono in distribuzione *(vedi allegato)*.

In merito, rammenta che, con riferimento ai progetti di legge, il Presidente, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, dichiara l'inammissibilità di proposte emendative che siano relative ad argomenti « affatto estranei all'oggetto della discussione » che, nel caso del disegno di legge in esame, afferisce all'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Pertanto, la Presidenza ritiene inammissibili le seguenti proposte emendative: Francesco Silvestri 6.118, in quanto trasferisce funzioni amministrative in alcune materie di competenza legislative concorrente dalla regione Lazio a Roma Capitale; inserisce Roma Capitale tra gli enti territoriali destinatari del riparto del fondo nazionale per il trasporto pubblico locale ed attribuisce a Roma Capitale funzioni, attualmente provinciali o regionali,

in materia di trasporto in ambito provinciale, di gestione delle strade provinciali e di gestione dei rifiuti; Francesco Silvestri 6.119, in quanto trasferisce funzioni amministrative in alcune materie di competenza legislative concorrente dalla regione Lazio a Roma Capitale.

La Presidenza ritiene altresì inammissibili, in quanto palesemente incostituzionali, le seguenti proposte emendative: Penza 2.24, Auriemma 2.27, Francesco Silvestri 2.28, Alfonso Colucci 2.68, in quanto in contrasto con il testo dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, richiedendo, ai fini dell'attivazione dell'autonomia differenziata, forme di intesa o di accordo con gli enti locali della Regione o con alcuni di essi, quali Roma Capitale e le città metropolitane; Zaratti 5.77 e 5.91, in quanto ledono le attribuzioni del Presidente della Repubblica prevedendo la partecipazione del Presidente della Repubblica o di un suo delegato alla Commissione paritetica di cui all'articolo 5.

La Presidenza ritiene altresì di dubbia legittimità costituzionale le seguenti proposte emendative: Zaratti 1.152, 1.153, 1.154, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159, 1.160, 1.161, 1.162, 1.163, 1.164, 1.165, 1.166, tutti limitatamente al comma 2-*bis*, nonché Zaratti 1.167, 1.168, 1.169, 1.170, 1.171, 1.172, 1.173, 1.174, 1.175, 1.176, 1.177, 1.178, 1.179, 1.180, 1.181, 1.182, 1.183, 1.184, 1.185, 1.186, 1.187, 1.188, 1.189, 1.190, 1.191, 1.192, 1.193, 1.194, 1.197, Bonafè 4.139, 4.140, 4.141, 4.142, 4.143, 4.144, 4.145, 4.146, 4.147, 4.148, 4.149, 4.150, 4.151 e 4.152, in quanto appaiono in contrasto con il testo dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, escludendo la possibilità di trasferire alle regioni, nell'ambito dell'autonomia differenziata, funzioni riferite ad alcune competenze legislative per le quali l'articolo 116, terzo comma, ne prevede invece la possibilità; Bonafè 2.8 e gli identici Iaria 2.9 e Bonafè 2.10, in quanto appaiono in contrasto con il testo dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, escludendo alcune competenze legislative concorrenti da quelle per le quali l'atto di iniziativa relativo alla richiesta di trasferimento di funzioni è deliberato dalla Regione secondo le modalità previste dall'articolo 2. Considerato, tuttavia, che le suddette proposte emendative non impediscono la possibilità di attivare ulteriori procedimenti per la richiesta di autonomia differenziata nelle materie escluse dalle stesse proposte, la Presidenza ritiene di ammetterne lo svolgimento.

La Presidenza ritiene poi inammissibili, ai sensi del numero 5.2 della Circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997, in quanto incongrue rispetto al contesto logico e normativo, le seguenti proposte emendative: Bonafè 2.209 e 2.210, Penza 2.216 e Zaratti 2.217, in quanto prevedono che lo schema di intesa preliminare trasmesso alle Camere sia « emendato » o « votato » dai competenti organi parlamentari; Zaratti 5.84 e 5.88, in quanto ledono l'autonomia delle Camere, prevedendo la partecipazione del Presidente della Camera e del Presidente del Senato alla Commissione paritetica di cui all'articolo 5.

La Presidenza, in considerazione della natura del disegno di legge in esame di provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, ritiene quindi inammissibili per carenza di copertura le seguenti proposte emendative: Zaratti 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69, 3.72, 3.74 e 3.75, Auriemma 3.274, Sportiello 3.354, Alifano 3.360, Zaratti 3.01, 3.02, 3.03, 3.04 e 3.012, 3.013, Alfonso Colucci, 4.1, Bonafè 4.2, Zaratti 4.3, Alifano 4.4, Zaratti 4.81, Auriemma 4.83, Ubaldo Pagano 5.141, Francesco Silvestri 6.118, Zaratti 7.290, Alfonso Colucci 9.1, Fenu 9.2, Quartini 9.3, Faraone 9.8, Auriemma 9.10, Boschi 9.14, gli identici Zaratti 9.15 e Alifano 9.16, Alfonso Colucci 9.22 e 10.333.

Comunica che il termine per le richieste di riesame della dichiarazione di inammissibilità testé pronunciata sarà stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà al termine della seduta.

Infine la Presidenza avverte che non saranno poste in votazione le seguenti proposte emendative in quanto recanti un contenuto meramente formale: Bonafè 1.130, Alfonso Colucci 2.26, Bonafè 2.89, Alfonso Colucci 2.166, 2.203, 2.206, Zaratti 3.284, 3.285, 3.290, 3.291, 3.321, 3.322, 3.323, 3.328,

3.329, 3.330, 3.331, 3.332, 3.333, 3.334, 3.349, 3.350, 3.351, 3.352, 3.361, 3.362, 3.363, 3.364, 3.365, 3.366, 3.367, 3.368, 3.369, 3.370, 3.371, 3.376, 3.377, 3.378, 3.379, 3.380, 3.381, 3.422, 3.425, 3.452, 4.8, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.36, 4.50, 4.63, 4.114, 4.115, 4.116, 4.117, 4.124, 4.125, 4.126, 4.127, 4.128, 4.129, 4.130, 4.131, 4.132, 4.133, 4.134 e 5.14, Alfonso Colucci 6.13, 6.14, 6.102, 6.103, 6.104, 6.112, 6.113 e 6.114, Alifano 7.25, Alfonso Colucci 8.11, 8.23, 8.28, 8.29, 8.30, 8.38, 8.42, 8.44, 8.45, 8.46 e 8.47, Zaratti 10.287, Alfonso Colucci 10.288, 10.328, 10.330 e 10.355, Zaratti 11.21, 11.22, 11.23 e 11.32.

In assenza di richieste di intervento, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 22 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.15 alle 12.10.

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 22 aprile 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 17.

Documento di economia e finanza 2024.
Doc. LVII, n. 2 e Allegati.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che il parere dovrà essere trasmesso alla V Commissione entro le ore 12 della giornata di domani, stante che la discussione del DEF in Assemblea è prevista per mercoledì 24 aprile.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2), con Allegati. Ricorda preliminarmente che il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio. Esso traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo (PSC). Il DEF si colloca al centro del processo di coordinamento ex ante delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE, il cosiddetto semestre europeo, che fornisce un quadro, temporalmente scandito, per la gestione delle varie tappe della strategia di coordinamento delle politiche economiche tra i Paesi dell'UE. Sulla base del calendario previsto nell'ambito del semestre europeo, la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità pubblica), dispone che il processo di programmazione economica inizi il 10 aprile, data di presentazione alle Camere del Documento di economia e finanza (DEF), al fine di consentire al Parlamento di esprimersi sugli obiettivi programmatici in tempo utile per l'invio, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma (PNR) contenuti nel DEF. Sulla base dei contenuti del DEF, la Commissione elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati. Ricorda quindi che il DEF, secondo l'articolo 10 della citata legge di contabilità (legge n. 196 del 2009), si compone di tre sezioni e di una serie di allegati. La Sezione I « Programma di stabilità » mostra l'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2023 e le previsioni tendenziali per il 2024 e per il triennio successivo. Riguardo al quadro programmatico, il Governo ha annunciato che gli obiettivi di politica economica dei prossimi anni saranno definiti nel Piano strut-

turale di bilancio di medio periodo, in conformità di quanto previsto dalle nuove regole europee, attualmente oggetto delle proposte di riforma della *governance* economica europea.

Fa presente che, quanto al quadro macroeconomico tendenziale – validato dall'Ufficio parlamentare di bilancio il 10 aprile 2024 – lo scenario a legislazione vigente esposto nel DEF 2024 riflette un quadro economico ancora condizionato dall'incertezza dovuta alle tensioni geopolitiche, che restano elevate, ma orientato verso una fase di graduale rafforzamento della crescita. Il DEF sottolinea come l'economia italiana nel corso del 2023 abbia dimostrato una resilienza superiore alle attese, nonostante un quadro macroeconomico connotato da instabilità politica, elevata inflazione e da un ciclo restrittivo di politica monetaria, registrando un incremento del PIL dello 0,9 per cento, in decelerazione rispetto al 2022, ma superiore a quello della media dell'area euro (+0,4 per cento). Sulla base dei più recenti andamenti congiunturali, la crescita tendenziale del PIL per il 2024 è attesa all'1 per cento, con una marginale revisione al ribasso di 0,2 punti percentuali rispetto allo scenario programmatico esposto nella NADEF del settembre scorso (+1,2 per cento). Sebbene infatti lo scenario di crescita dell'economia mondiale e le condizioni finanziarie siano lievemente più favorevoli rispetto al quadro su cui si basava la NADEF, i rischi di natura geopolitica e ambientale restano, secondo il DEF, assai elevati. Con riguardo all'intero periodo di riferimento, si prospetta una crescita del PIL per il 2025 all'1,2 per cento. Si tratta di un livello di crescita più sostenuto rispetto al 2024, ma al ribasso rispetto all'1,4 per cento previsto nella NADEF. Per i due anni successivi, la previsione di crescita è posta all'1,1 per cento per il 2026 e allo 0,9 per cento per il 2027.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, fa quindi presente che il Documento sottolinea i risultati positivi registrati nel 2023, pur evidenziando che non sono ancora stati recuperati i livelli precedenti alla pandemia e che la produttività del lavoro, misurata come rapporto tra PIL e ore lavorate, ha continuato a diminuire, contraendosi dell'1,6 per cento rispetto al 2022. Il DEF sottolinea come l'occupazione e la disoccupazione sono attese, rispettivamente, in aumento e in diminuzione nell'intero periodo analizzato. In particolare, il tasso di disoccupazione, pari al 7,1 per cento nel 2024, scenderà al 6,8 per cento nel 2027.

In tema di finanza pubblica tendenziale, secondo le stime provvisorie diffuse dall'Istat lo scorso 5 aprile, riportate nel DEF 2024, l'incidenza dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche rispetto al PIL si è attestata al 7,2 per cento nel 2023. Il *deficit* è risultato superiore di 1,9 punti percentuali rispetto all'obiettivo programmatico fissato nel precedente documento di programmazione (NADEF 2023 di settembre), in ragione, si spiega nel DEF, dei maggiori costi relativi al *Superbonus* (1,9 per cento del PIL) rilevati dall'Istat in sede di compilazione del conto delle amministrazioni pubbliche, e per Transizione 4.0 (circa lo 0,2 per cento del PIL). L'aggiornamento del quadro di finanza pubblica a legislazione vigente fissa l'indebitamento netto della PA per il 2024 al 4,3 per cento del PIL, in linea con le previsioni contenute nella NADEF e in netta diminuzione rispetto al consuntivo dello scorso anno (7,2 per cento). La previsione per il quadriennio 2024-2027 indica un progressivo rientro dell'indebitamento netto sul PIL lungo tutto l'orizzonte di previsione. Per quanto riguarda il debito pubblico, per il 2023, i primi dati ufficiali indicano che il rapporto debito/PIL è sceso al 137,3 per cento, in calo di 3,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Rispetto al massimo storico registrato nel 2020 (154,9 per cento), la riduzione cumulata nei tre anni successivi è stata dunque pari a 17,6 punti percentuali.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, segnala che, in relazione alle riforme volte a proseguire l'azione di modernizzazione ed efficientamento della pubblica amministrazione, il Governo nel Programma nazionale di riforma 2024 evidenzia alcuni degli obiettivi di *policy* raggiunti negli ul-

timi mesi e richiama, per il futuro, alcuni traguardi del PNRR. Ricorda che nella Relazione per Paese relativa all'Italia 2023 (cosiddetto *Country Report* 2023) del 24 maggio 2023, la Commissione europea, pur riconoscendo alcuni miglioramenti compiuti negli ultimi anni, valuta come le inefficienze strutturali del settore pubblico continuino a scoraggiare gli investimenti e a rallentare la crescita della produttività. Secondo la Commissione europea « la pubblica amministrazione continua a essere soggetta a una gestione inefficace e a un'eccessiva burocrazia. Gli enti locali, soprattutto al Sud, hanno difficoltà ad assorbire i fondi dell'UE e ad adattarsi ai cambiamenti a causa della limitata capacità amministrativa ». Per le istituzioni europee è importante dunque che l'Italia rafforzi la capacità amministrativa, in particolare a livello subnazionale, per far sì che gli impegni del piano per la ripresa e la resilienza continuino a essere rispettati, mentre per dare al piano un'attuazione agevole e tempestiva resta fondamentale garantire un quadro di *governance* efficace e pienamente operativo. Tali indicazioni sono state recepite dal Consiglio dell'Unione europea, in data 11 luglio 2023, nell'ambito Raccomandazioni specifiche (*Country-specific recommendations* – CSR) rivolte all'Italia.

Per quanto riguarda la Riforma del pubblico impiego, evidenzia che il Documento ricorda l'entrata in vigore degli atti giuridici per la riforma del pubblico impiego, prevista dal PNRR (M1C1-56, 58 e 59), e della normativa riguardante la gestione strategica delle risorse umane nelle PA. Fra le misure già avviate nell'ambito di tale riforma del pubblico impiego – che prevede una riduzione a sei mesi dei tempi massimi per lo svolgimento delle procedure concorsuali – il Governo ricorda, in particolare, che il reclutamento dei dipendenti pubblici prevede attualmente un Portale del reclutamento quale interfaccia unica per tutti i concorsi pubblici e gli incarichi professionali della PA. Per quanto concerne gli obiettivi, il Governo prevede che, come contemplato nel PNRR (M1C1-59*bis*, introdotto a seguito della rimodulazione del Piano), entro il 2024 si darà attuazione alla gestione strategica delle risorse umane nella PA.

Il Governo ricorda inoltre che entro giugno 2026, come stabilito nel PNRR, sarà completata la semplificazione e reingegnerizzazione di 600 procedure al fine di creare un catalogo completo dei procedimenti e dei relativi regimi amministrativi, con due traguardi intermedi previsti entro il 2024 ed il 2025. Per quanto riguarda lo stato di attuazione ricorda che l'avvio degli interventi di semplificazione è stato orientato dai risultati di una consultazione pubblica che tra febbraio e maggio 2022 si è svolta sulla piattaforma ParteciPA, i cui esiti sono stati pubblicati nel *report* del 5 agosto 2022. Fa quindi presente che, come si legge nella terza e nella quarta Relazione del Governo al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, sono riconducibili alla attuazione della *milestone* M1C1-60 numerose disposizioni sia del decreto-legge n. 77 del 2021, che ha introdotto semplificazioni nei settori chiavi per l'attuazione del PNRR, sia del decreto-legge n. 13 del 2023, che hanno introdotto misure di semplificazione e accelerazione degli investimenti pubblici in particolare in materia di ambiente, energia, edilizia scolastica e infrastrutture. Ulteriori semplificazioni di procedimenti in materia di opere pubbliche e di regimi autorizzatori in materia commerciale e ambientale, nonché norme generali per l'accelerazione del procedimento di conferenza di servizi, sono contenute nel decreto-legge n. 19 del 2024, in corso di esame parlamentare. La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (L. 5 agosto 2022, n. 118) ha inoltre delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per procedere ad una ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e alla loro semplificazione, attraverso l'eliminazione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari, con la finalità di « stimolare il dinamismo concorrenziale » (articolo 26, commi 1-3). La delega, che scade entro il 27 agosto 2024, non risulta ancora esercitata. È inoltre all'esame della Camera un disegno di legge di iniziativa governativa (C. 1640) che reca una delega al Governo per la semplificazione dei procedimenti am-

ministrativi nei seguenti settori: turismo, disabilità, materia farmaceutica e sanitaria, prevenzione degli incendi e sicurezza antincendio dei prodotti, nonché autorizzazioni di polizia. Contiene un'ulteriore reca una delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni procedimenti che le pubbliche amministrazioni erogano ai cittadini e alle imprese in modo da favorire la digitalizzazione dei servizi pubblici (certificazione delle liste di leva, certificati di stato civile rilasciati per via telematica, notifiche digitali e identità digitale). Introduce inoltre direttamente alcune misure di semplificazione in materia di accesso ai e gestione dei medicinali (Capo II). Come ricordato nel DEF, lo scorso 26 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Il Documento conferma la strategia in atto volta a rafforzare la transizione digitale dei servizi pubblici, della Pubblica amministrazione e delle imprese, avendo destinato a questo obiettivo specifici investimenti pubblici a livello nazionale e fondi dell'UE (incluse le sovvenzioni del PNRR). Nell'ambito della strategia il Governo, in particolare, evidenzia alcuni punti che rappresentano altrettanti traguardi del PNRR, in fase di avanzamento: l'obiettivo di interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), che è fondamentale anche nell'integrazione delle funzioni e dei servizi erogati da diverse amministrazioni. Secondo i dati forniti dal Governo la Piattaforma copre attualmente 5717 enti, tra cui anche soggetti privati e nei prossimi mesi si prevede un ulteriore aumento degli enti aderenti, anche in ragione del processo di digitalizzazione dei contratti pubblici; il potenziamento del Servizio Notifiche digitali (SEND) rispetto al quale si sta procedendo all'integrazione di circa 2.000 enti italiani; iniziative per la digitalizzazione dei servizi ai cittadini e alle imprese, nonché la riqualificazione del personale mediante nuove modalità di gestione digitale; specifici avanzamenti degli investimenti relativi all'offerta di un Servizio Civile Digitale: sul punto il Governo ricorda che è in corso il secondo ciclo del servizio con l'impiego di circa 4.200 operatori volontari (OV) ed è stato già pubblicato il terzo Avviso per gli Enti per il terzo ciclo, la cui partenza è prevista entro fine 2024 e che ha reso disponibili 52.236 posizioni complessive, di cui una parte destinate alla facilitazione digitale e altri progetti hanno incluso anche ambiti che contribuiscono alla transizione verde. Il Governo ricorda inoltre che è in corso una revisione normativa della disciplina, che dovrà concludersi entro il 2024, tesa a favorire la partecipazione al servizio civile universale, la semplificazione delle procedure e il miglioramento della qualità dei progetti. Con riguardo all'accoglienza dei migranti, fa presente che il DEF ricorda che la legge di bilancio per il 2024 ha previsto il rifinanziamento del Fondo per l'accoglienza dei migranti. Esso prevede circa 172 milioni di euro nell'anno 2024, 269 milioni di euro per l'anno 2025 e 185 milioni di euro per l'anno 2026 e l'incremento di un milione di euro annui della dotazione dell'Istituto Nazionale per la Promozione della salute delle Popolazioni Migranti e per il Contrasto delle Malattie della Povertà. Tale iniziativa mira a potenziare l'attività di prevenzione ed assistenza sanitaria e sociosanitaria per coloro che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica. Parimenti, è stata potenziata la tutela per i minori non accompagnati, esentandoli dal pagamento delle spese per i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori. Per quanto riguarda, invece, l'accoglienza e integrazione dei titolari di protezione internazionale, il Piano Nazionale d'integrazione dei titolari di protezione internazionale 2022 – 2024 continua a rappresentare lo strumento programmatico di indirizzo per favorire la loro integrazione nel sistema economico e sociale. Segnala quindi che, attraverso il Fondo Asilo e Migrazione (FAMI 2021-2027), trovano sostegno specifici interventi volti a sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri e promuovere l'effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini

dei Paesi terzi. Gli interventi previsti, inoltre, contribuiscono al conseguimento dei diritti fondamentali previsti nel Pilastro Europeo dei Diritti Sociali. Ricorda inoltre che, all'inizio dell'anno in corso, è stata approvata dal Parlamento la legge n. 14 con cui è stato ratificato il Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica di Albania. Tale accordo contiene misure finalizzate al rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. In materia di riforme istituzionali, nel DEF si ricorda che, al fine di ridurre le disparità regionali presenti in Italia e promuovere l'allineamento degli standard qualitativi dei servizi pubblici sul territorio nazionale, l'Italia sta rafforzando i propri sforzi nell'attuazione delle riforme relative al federalismo fiscale e all'autonomia regionale differenziata. Secondo quanto riportato, tali riforme mirano a superare i modelli di finanziamento ancorati alla spesa storica, per passare a criteri riferiti alla determinazione di costi standard e livelli essenziali delle prestazioni. In via complementare, tale sistema prevedrà meccanismi perequativi tra Regioni con diverse capacità di autofinanziamento.

Enrica ALIFANO (M5S) interviene per un chiarimento in merito alle recenti conclusioni dell'Istat che dimostrano quanto il DEF sia completamente scollato dalla realtà. Fa presente a tale proposito che le stime contenute nel DEF sono già superate, dal momento che gli ultimi calcoli dell'Istituto di statistica rilevano che il deficit del 2023 è salito dal 7,2 al 7,4 percento, con 4,65 miliardi di euro di indebitamento extra. Chiede quindi al collega Paolo Emilio Russo precisazioni in merito a tali ultime novità.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) si impegna ad interloquire con il Governo per fornire alla collega Alifano le precisazioni da lei richieste.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.05.

ALLEGATO

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

*** 1.1.** Alfonso Colucci.

*** 1.2.** Bonafè, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. La presente legge definisce i principi generali, le procedure, le modalità e le condizioni necessarie per attuare, nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, le disposizioni dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, che prevedono intese tra lo Stato e le singole regioni per l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*.

1-*bis*. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi e criteri direttivi inderogabili per le amministrazioni pubbliche impegnate nella stipulazione delle intese e per le leggi di approvazione delle medesime intese nei limiti in cui assicurano in via diretta il concorso di princìpi e di norme costituzionali all'attuazione dell'articolo 116, comma 3, con particolare riferimento agli articoli 2, 3, 5, 32, 33, 34, 39, 70, 72, 114, 116, 117, 118, 119, 120 e 138 e a ogni altra norma costituzionale che possa essere interessata. Le disposizioni della presente legge prevedono altresì le modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una regione e per la modifica e la revoca delle stesse nel rispetto dei regolamenti e delle prerogative parlamentari.

1-*ter*. Le intese sono indirizzate a rafforzare il pieno svolgimento dei princìpi di unità e indivisibilità della Repubblica in un quadro di promozione dell'autonomia e del decentramento amministrativo e di adeguamento dei princìpi e metodi della legislazione alle esigenze dell'autonomia secondo l'articolo 5, dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione, dei fattori di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché a rimuovere gli ostacoli all'eguaglianza dei cittadini, le discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio ed a favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, la responsabilità e la trasparenza nell'attività amministrativa.

1-*quater*. Le intese di cui all'articolo 116, comma 6, sono stipulate nel rispetto della ripartizione di competenze inderogabilmente stabilite dall'articolo 117 della Costituzione e operano nell'ambito delle materie indicate per il trasferimento di singole funzioni e compiti dallo Stato alla regione secondo le intese restando sempre ferma la titolarità e la natura concorrente o esclusiva della competenza in capo allo Stato.

1.3. Cuperlo.

Al comma 1, dopo le parole: La presente legge, *aggiungere le seguenti:* in osservanza alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5,

81, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione,

1.4. Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, sostituire la parola: discriminazioni *con la seguente:* disuguaglianze.

1.5. Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, dopo la parola: discriminazioni *aggiungere la seguente:* , emarginazione.

1.6. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire le parole: accesso ai servizi essenziali sul territorio *con le seguenti:* trattamento rispetto al livello essenziale delle prestazioni che devono essere erogate in modo uniforme su tutto il territorio.

1.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1, dopo le parole: territorio, nel rispetto *aggiungere la seguente*: preminente.

1.8. D'Orso, Auriemma, Penza, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci.

Al comma 1, dopo le parole: nel rispetto altresì dei *aggiungere la seguente:* preminenti.

1.9. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, sostituire le parole: ed economica *con le seguenti:* , economica e sociale.

1.10. Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.

Al comma 1, dopo la parola: economica *aggiungere le seguenti*: , di unità dei diritti fondamentali esigibili,.

1.11. D'Orso, Auriemma, Penza, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci.

Al comma 1, sostituire le parole: economica, sociale *con le seguenti:* sociale, economica.

Conseguentemente, dopo la parola: indivisibilità *aggiungere le seguenti:* solidarietà e partecipazione sociale.

1.13. Caramiello, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Sergio Costa, Cherchi.

Al comma 1, dopo la parola: territoriale, *aggiungere le seguenti:* la promozione di pratiche ambientalmente sostenibili,.

1.14. Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Auriemma.

Al comma 1, dopo le parole: all'insularità *aggiungere le seguenti*: e alle comunità montane.

1.15. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: all'insularità *aggiungere le seguenti:* e ai territori transfrontalieri e di montagna.

1.16. Manes, Steger, Schullian, Gebhard.

Al comma 1, dopo le parole: all'insularità *aggiungere le seguenti:* e alla tutela dell'am-

biente, della biodiversità e degli ecosistemi di cui all'articolo 9 della Costituzione.

1.17. Simiani.

Al comma 1, dopo la parola: indivisibilità *aggiungere le seguenti:* , coesione sociale,.

1.18. Scutellà, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Scerra, Bruno.

Al comma 1, sopprimere le parole: e autonomia.

1.19. Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

Al comma 1, dopo le parole: e autonomia *aggiungere le seguenti:* degli enti locali territoriali.

1.20. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, dopo la parola: favorire *aggiungere le seguenti:* la coesione territoriale, la promozione di pratiche ambientalmente sostenibili,.

1.21. Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Auriemma.

Al comma 1, dopo la parola: favorire *aggiungere le seguenti:* la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche,.

1.22. Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza.

Al comma 1, dopo le parole: della Costituzione, nonché *aggiungere le seguenti*: del principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'articolo 3 e.

1.23. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, dopo le parole: agli articoli 2 *aggiungere la seguente*: , 3.

1.24. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: articoli 2 e 5 della Costituzione, *aggiungere le seguenti:* sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilite dalla legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione,.

1.25. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, dopo la parola: attribuzione *aggiungere la seguente:* temporanea.

1.28. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

Al comma 1, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione *aggiungere le seguenti:* e individua tali forme e condizioni particolari di autonomia.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, attiene al trasferimento di specifiche funzioni o singoli compiti riconducibili alle materie ivi indicate, garantendo il rispetto delle competenze amministrative degli enti locali.

1.29. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione *aggiungere le seguenti:* e individua tali forme e condizioni particolari di autonomia.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, attiene al trasferimento di singole funzioni o specifici compiti relativi alle materie ivi indicate.

1.30. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione della tutela della salute.

1.31. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione *aggiungere le seguenti:* ad esclusione dei porti e aeroporti civili, delle grandi reti di trasporto e navigazione.

1.32. Barbagallo, Bonafè, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 1, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle grandi reti di trasporto e navigazione.

1.33. Morassut, Barbagallo, Bonafè, Ghio, Bakkali, Casu.

Al comma 1, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione *aggiungere le seguenti:* ad esclusione dei porti e aeroporti civili.

1.34. Ghio, Barbagallo, Bonafè, Bakkali, Casu, Morassut.

Al comma 1, dopo le parole: una Regione, *aggiungere le seguenti*: nel rispetto di un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali e.

1.35. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: fra lo Stato e una Regione, *aggiungere le seguenti:* tenuto conto del principio solidaristico di cui agli articoli 2, 3 e 5 della Costituzione, sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilite dalla legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione,.

1.36. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: fra lo Stato e una Regione, *aggiungere le seguenti:* tenuto conto del principio solidaristico di cui agli articoli 2, 3 e 5 della Costituzione,.

1.37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: Regione *aggiungere le seguenti:* , fermo restando il ruolo di indirizzo, controllo e coordinamento da parte dello Stato e la necessaria omogeneità delle politiche pubbliche nei settori socialmente ed economicamente strategici e nel miglioramento della qualità dei servizi delle amministrazioni pubbliche.

1.38. Torto, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Alfonso Colucci.

Al comma 1, dopo la parola: Regione *aggiungere le seguenti*: , garantendo *standard* obbligatori di coordinamento, volti ad eliminare fenomeni di frammentazione di competenze e ad assicurare un flusso informativo costante tra le regioni e il Parlamento nazionale per il raccordo operativo, attraverso l'intervento dello Stato a tutela della solidarietà tra territori e sentita

a tal fine la Conferenza unificata Stato-regioni, e.

1.39. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, dopo le parole: delle intese fra lo Stato e una Regione, *aggiungere le seguenti*: ad esclusione delle materie oggetto di procedure di infrazione e preinfrazione comunitaria pendenti nei confronti dello Stato italiano per i profili attinenti alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e della biodiversità,.

1.40. Ilaria Fontana, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto delle prerogative e dei Regolamenti parlamentari *con le seguenti:* previa acquisizione di atti di indirizzo espressi dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti.

1.41. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, che devono essere effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale quale condizione preliminare per l'attribuzione di nuove funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni.

1.42. Morfino, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel pieno rispetto degli articoli 70 e 72 della Costituzione.

1.43. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è preordinata all'interesse nazionale, non esclusivamente da quello particolare delle singole regioni richiedenti, che deve essere espressamente documentato e motivato nell'atto di iniziativa di cui all'articolo 2.

1.44. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dall'attuazione della presente legge, non possono nascere regimi analoghi a quello riconosciuto alle regioni a statuto speciale né regimi tributari speciali. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *g),* della legge 5 maggio 2009 n. 42, le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni, destinati al finanziamento delle spese sono determinate in ciascun anno al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno.

1.45. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dall'attuazione della presente legge non possono nascere regimi analoghi a quello riconosciuto alle regioni a statuto speciale né regimi tributari speciali. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *g),* della legge 5 maggio 2009 n. 42, le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni, destinati al finanziamento delle spese sono determinate in ciascun biennio al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno.

1.46. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dall'attuazione della presente legge non possono nascere regimi analoghi a quello riconosciuto alle regioni a statuto speciale né regimi tributari speciali. Ai sensi

dell'articolo 8, comma 1, lettera *g),* della legge 5 maggio 2009 n. 42, le aliquote dei tributi, destinati al finanziamento delle spese sono determinate in ciascun biennio al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno.

1.47. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dall'attuazione della presente legge, non possono nascere regimi analoghi a quello riconosciuto alle regioni a statuto speciale né regimi tributari speciali. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *g),* della legge 5 maggio 2009 n. 42, le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni, destinati al finanziamento delle spese sono determinate in ciascun biennio al livello massimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno.

1.48. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dall'attuazione della presente legge, non possono nascere regimi analoghi a quello riconosciuto alle regioni a statuto speciale né regimi tributari speciali. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *g),* della legge 5 maggio 2009 n. 42, le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni, destinati al finanziamento delle spese sono determinate in ciascun biennio al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno.

1.49. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dall'attuazione della presente legge, non possono nascere regimi analoghi a quello riconosciuto alle regioni a statuto speciale né regimi tributari speciali. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *g),* della legge 5 maggio 2009 n. 42, le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni, destinati al finanziamento delle spese sono determinate in ciascun biennio al livello minimo assoluto ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno.

1.50. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dall'attuazione della presente legge, non possono nascere regimi analoghi a quello riconosciuto alle regioni a statuto speciale né regimi tributari speciali. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *g),* della legge 5 maggio 2009 n. 42, le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni, destinati al finanziamento delle spese sono determinate in ciascun biennio al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento.

1.51. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il processo di valutazione delle richieste di attribuzione di autonomia differenziata è subordinato alla preventiva approvazione di una legge dello Stato volta a definire la gradualità del processo, le regole di valutazione dell'impatto sulla redistribuzione tra cittadini in termini fiscali e di servizi, le modalità di intervento dello Stato in caso di necessità per interesse nazionale e le regole comuni volte a prevenire differenziazioni normative sul territorio disfunzionali per la solidarietà tra territori e la coesione socioeconomica nazionale. La legge dello stato definisce altresì le regole dell'istruttoria preventiva su ciascuna funzione e materia, cui devono conformarsi le istanze delle regioni interessate a richiedere l'autonomia, le regole di trasparenza e rendicontazione, le procedure obbligatorie di verifica della spesa e

delle prestazioni erogate da tutte le regioni ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge, a tal fine avvalendosi della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.52. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

1.53. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: L'attribuzione di *aggiungere la seguente:* specifiche.

1.54. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: di funzioni *fino a:* ambiti di materie *con le seguenti:* di specifici compiti relativi alle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, riferibili.

1.55. Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: funzioni *con le seguenti:* specifici compiti.

1.56. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: funzioni *aggiungere le seguenti*: tassativamente indicate e.

1.57. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle norme generali sull'istruzione; della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; del commercio con l'estero; della tutela e sicurezza del lavoro; dell'istruzione; delle professioni; della tutela della salute; dei porti e aeroporti civili; delle grandi reti di trasporto e navigazione; dell'ordinamento della comunicazione; della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; della previdenza complementare e integrativa; del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; del credito a carattere regionale,.

1.58. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione dei porti e aeroporti civili,.

1.59. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle norme generali dei porti e aeroporti civili e delle grandi reti di trasporto e navigazione,.

1.60. Iaria, Auriemma, Cantone, Alfonso Colucci, Fede, Penza, Traversi, Alifano.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione della tutela della salute,.

*** 1.61.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

*** 1.62.** Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione del commercio con l'estero,.

1.63. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione della tutela e sicurezza del lavoro,.

1.64. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle professioni,.

1.65. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione dell'ordinamento della comunicazione,.

1.66. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione della previdenza complementare e integrativa,.

1.67. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione del credito a carattere regionale,.

1.68. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali,.

1.69. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione dell'istruzione,.

1.70. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia,.

1.71. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: relative a materie o ambiti di *con le seguenti*: concernenti le.

1.72. Cuperlo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: materie o ambiti di materie *con le seguenti:* una o più funzioni relative alle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ad esclusione delle norme generali sull'istruzione; della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; del commercio con l'estero; della tutela e sicurezza del lavoro; dell'istruzione; delle

professioni; della tutela della salute; dei porti e aeroporti civili; delle grandi reti di trasporto e navigazione; dell'ordinamento della comunicazione; della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; della previdenza complementare e integrativa; del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; del credito a carattere regionale,.

1.73. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o ambiti di materie.

1.74. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: relative a materie o ambiti di materie, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle norme generali sull'istruzione,

1.75. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: riferibili ai diritti civili e sociali *aggiungere le seguenti:* , ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane,.

1.76. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e sociali *aggiungere le seguenti* ambientali e.

1.77. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: devono essere garantiti *aggiungere le seguenti*: in modo uniforme ed.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione *fino a:* livelli essenziali delle prestazioni *con le seguenti*: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi.

1.78. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: equamente *con le seguenti:* in modo uniforme e permanente

Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni *con le seguenti:* solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi.

1.79. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: equamente *con le seguenti:* in modo uniforme e permanente.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni *con le seguenti:* solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per tutte le regioni a statuto ordinario e degli obiettivi di servizio medesimi.

1.80. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sociali che devono essere garantiti *aggiungere le seguenti:* in modo uniforme ed.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni *con le seguenti:* solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio.

1.81. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: devono essere garantiti *aggiungere le seguenti*: in modo uniforme ed.

1.82. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire la parola: equamente, *ovunque ricorre, con le seguenti:* a tutte le persone.

1.83. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: equamente *con le seguenti:* in modo uniforme.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione *fino a:* livelli essenziali delle prestazioni *con le seguenti:* solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi.

1.85. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: equamente *con la seguente*: uniformemente.

1.86. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: equamente *con le seguenti:* in modo uniforme e permanente.

1.87. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo la parola: equamente, *ovunque ricorre, aggiungere le seguenti:* a tutte le persone.

1.90. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: equamente *aggiungere le seguenti:* e uniformemente.

1.92. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: consentita *aggiungere le seguenti:* , gradualmente e con puntuali verifiche prima di ciascun ulteriore passaggio,.

1.93. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 2, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* solo successivamente alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m),* della Costituzione, e degli obiettivi di servizio ad essi correlati, ai sensi dell'articolo

13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

1.94. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni *con le seguenti*: solo successivamente alla fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, e alla definizione dei relativi costi e fabbisogni *standard* al fine di garantire l'unitarietà del bilancio e delle risorse umane e strumentali disponibili sia a livello regionale sia statale,.

1.95. L'Abbate, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni *con le seguenti:* solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi.

1.96. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni *con le seguenti:* solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in tutte le regioni e degli obiettivi di servizio medesimi.

1.97. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni *con le seguenti:* solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e degli obiettivi di servizio medesimi.

1.98. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione *fino a:* livelli essenziali delle prestazioni *con le seguenti:* solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi.

1.99. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, *con le seguenti*: alla definizione e piena attuazione delle rispettive leggi concernenti i princìpi fondamentali per ciascuna materia di cui all'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, e alla determinazione e allo stanziamento di risorse necessarie a garantire la piena attuazione.

1.100. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, *con le seguenti:* alla definizione e piena attuazione delle rispettive leggi concernenti i princìpi fondamentali per ciascuna materia di cui all'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, e alla determinazione e allo stanziamento di risorse necessarie a garantirne la piena attuazione.

1.101. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, *con le seguenti*: alla definizione e alla piena attuazione.

1.102. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: subordinatamente alla determinazione *aggiungere le seguenti:* , e alla piena e effettiva attuazione,.

1.103. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: subordinatamente alla determinazione *aggiungere le seguenti:* e alla piena e effettiva implementazione.

1.104. Boschi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: è consentita subordinatamente alla determinazione *aggiungere le seguenti:* e al finanziamento.

1.105. Carfagna.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3,.

1.106. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3 *con le seguenti:* con legge dello Stato.

1.107. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: degli enti locali *aggiungere le seguenti:* , nonché quelli trasversali necessari a garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.

1.108. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: degli enti locali *aggiungere le seguenti:* e a quelli concernenti le politiche sociali, il sistema integrato di interventi e servizi sociali, la coesione e protezione sociale nonché la tutela dell'adolescenza e dell'infanzia,.

1.109. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nel rispetto dell'articolo 1, comma 793, lettera *d)*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,.

1.110. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera *m) aggiungere le seguenti:* e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla regione richiedente e alle altre regioni.

1.111. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera *m) aggiungere le seguenti:* e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla regione richiedente.

1.112. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera *m) aggiungere le seguenti:* e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi reali dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla regione richiedente e alle altre regioni.

1.113. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera *m) aggiungere le seguenti:* e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi sociali dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla regione richiedente e alle altre regioni.

1.114. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera *m) aggiungere le seguenti:* e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi ambientali dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla regione richiedente e alle altre regioni.

1.115. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera *m) aggiungere le seguenti:* e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi culturali dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla regione richiedente e alle altre regioni.

1.116. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera *m), aggiungere le seguenti:* e a una istruttoria specifica per ciascuna materia che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla regione richiedente e alle altre regioni.

1.117. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera *m), aggiungere le seguenti*: e a una istruttoria per singola materia che, attraverso procedure oggettive e metodologie condivise, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni.

1.118. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 117, secondo

comma, lettera *m)*, *aggiungere le seguenti:* , tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità,.

1.119. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera *m)*, e nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione *aggiungere le seguenti:* e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni e materie in relazione alla regione richiedente.

1.120. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera *m)*, e nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione *aggiungere le seguenti:* e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni e materie in relazione alla regione richiedente o delle altre regioni.

1.121. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla regione richiedente e alle altre regioni.

1.122. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a una istruttoria per singola materia che, attraverso procedure oggettive e metodologie condivise, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni.

1.123. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché alla determinazione e, ove necessario, allo stanziamento con apposito provvedimento legislativo delle risorse occorrenti a garantirne la piena attuazione.

1.124. Ubaldo Pagano, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.125. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: invalicabile *con le seguenti:* essenziale e imprescindibile.

1.126. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: invalicabile *con la seguente:* essenziale.

1.127. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: invalicabile *con la seguente:* imprescindibile.

1.128. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: invalicabile *con la seguente:* fondamentale.

1.129. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: invalicabile *con le seguenti*: non superabile.

1.130. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: invalicabile *con le seguenti:* essenziale, imprescindibile e non superabile.

1.131. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: , per assicurare uno svolgimento leale e trasparente *fino alla fine del periodo con le seguenti:* ; a tal fine, ciascun anno la legge di bilancio stanzia le somme necessarie al finanziamento delle funzioni, in modo tale da garantire che i Lep siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Solo in seguito al completo finanziamento potranno essere adottati i trasferimenti delle funzioni, quando previsto da una specifica previsione legislativa.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato « Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale » cui accedono le regioni per finanziare i Lep, in modo tale che siano garantiti e attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, prima di ogni decisione parlamentare relativa all'attribuzione ad altri livelli istituzionali.

1.132. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: , per assicurare uno svolgimento *fino alla fine del periodo con le seguenti:* ; a tal fine, ciascun anno la legge di bilancio stanzia le somme necessarie al finanziamento delle funzioni, in modo tale da garantire che i Lep siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Solo in seguito al completo finanziamento potranno essere adottati i trasferimenti delle funzioni, quando previsto da una specifica previsione legislativa.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato « Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale » cui accedono le regioni per finanziare i Lep, in modo tale che siano garantiti ed attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

1.133. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: , per assicurare uno svolgimento *fino alla fine del periodo con le seguenti:* ; a tal fine, ciascun anno la legge di bilancio stanzia le somme necessarie al finanziamento delle materie e delle funzioni, in modo tale da garantire che i Lep siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Solo in seguito al completo finanziamento potranno essere adottati i trasferimenti delle funzioni, quando previsto da una specifica previsione legislativa.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato « Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale » cui accedono le regioni per finanziare i Lep, in modo tale che siano garantiti ed attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

1.134. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: , per assicurare uno svolgimento *fino alla fine del periodo con le seguenti:* ; a tal fine, ciascun anno la legge di bilancio stanzia le somme necessarie al finanziamento delle materie e delle funzioni, in modo tale da garantire che i Lep siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato « Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale » cui accedono le regioni per finanziare i Lep, in modo tale che siano garantiti e attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

1.135. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: , per assicurare uno svolgimento *fino alla fine del periodo con le seguenti:* ; a tal fine, ciascun anno la legge di bilancio stanzia le somme necessarie al finanziamento delle materie e delle funzioni, in modo tale da garantire che i Lep siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Solo in seguito al completo finanziamento potranno essere adottati i trasferimenti delle funzioni e delle materie.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato « Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale » cui accedono le regioni per finanziare i Lep, in modo tale che siano garantiti e attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

1.136. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dei relativi costi e fabbisogni *standard*, nonché delle necessarie disposizioni di copertura finanziaria.

1.137. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con legge dello Stato sono determinati i criteri di accesso delle regioni alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, relativamente alla solidità finanziaria e alla capacità amministrativa dei richiedenti in relazione alle funzioni di natura organizzativo-regolamentare nonché alle specificità regionali che motivano la richiesta e i requisiti per la valutazione degli esiti attesi sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. La medesima legge disciplina le procedure di verifica periodica e simmetrica dei servizi resi dalle regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti dallo Stato e dalle regioni non differenziate, prevedendo che al monitoraggio delle risorse e del livello dei servizi sia ricollegata l'attivazione dei necessari poteri sostitutivi dello Stato al verificarsi di disparità, lesioni alla solidarietà o coesione sociale nazionale o inadempienze regionali. Dall'attuazione del

presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.138. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia non può avere ad oggetto le materie di competenza statale in sé considerate, ma deve individuare specifiche funzioni e singoli compiti ad esse riconducibili, garantendo il rispetto delle competenze amministrative degli enti locali.

1.140. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La richiesta di attribuzione è consentita previa dimostrazione del miglioramento della qualità dei servizi che possono essere offerti ai cittadini sul territorio nazionale, verifica della effettiva coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) nel progetto di richiesta delle funzioni e la corrispondente valutazione degli oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto del vincolo di garanzia del raggiungimento su tutto il territorio nazionale di una uniforme parità di accesso ai Lep.

1.141. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso la richiesta di attribuzione abbia ad oggetto un consistente numero di funzioni, essa deve esplicitare la necessaria gradualità dei relativi passaggi ed il Governo trasmette alle Camere apposita relazione con cui valuta la capienza delle compartecipazioni regionali sui tributi statali, nonché la proiezione nel tempo dell'andamento del gettito tributario ai fini della sostenibilità di ogni trasferimento di funzioni, individuando le soluzioni idonee ad evitare svantaggi per le regioni con minor livello di tributi erariali maturati nel territorio regionale e disparità di trattamento dei cittadini nel territorio nazionale.

1.142. Fenu, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.

1.143. Ubaldo Pagano, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle

finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Governo del territorio.

1.144. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo.

1.145. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno

all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1.146. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite

alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1.147. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1.148. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agra-

rio a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1.149. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1.150. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui al-

l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1.151. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1.152. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le

funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1.153. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costitu-

zione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1.154. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1.155. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere

regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1.156. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1.157. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui al-

l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1.158. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1.159. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costitu-

zione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1.160. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite

alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1.161. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1.162. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema

e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1.163. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1.164. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni

assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1.165. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1.166. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione,

trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.

1.167. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.

1.168. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.

1.169. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della forma-

zione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.

1.170. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.

1.171. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.

1.172. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui al-

l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.

1.173. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.

1.174. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.

1.175. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.

1.176. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.

1.177. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.

1.178. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.

1.179. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.

1.180. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.

1.181. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.

1.182. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.

1.183. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti

di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.

1.184. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.

1.185. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.

1.186. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela

della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.

1.187. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.

1.188. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.

1.189. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti

internazionali; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.

1.190. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.

1.191. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.

1.192. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.

1.193. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie grandi reti di trasporto e di navigazione e porti e aeroporti civili.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materia di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.

1.194. Iaria, Auriemma, Cantone, Alfonso Colucci, Fede, Penza, Riccardo Ricciardi, Traversi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis* Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter* Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.

1.195. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma,

della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materia di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.

1.196. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti.

1.197. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*, e terzo comma, della Costituzione, l'attribuzione di funzioni ulteriori avviene contestualmente a quella per il cui trasferimento è richiesta la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui al comma precedente.

1.198. Sarracino, Bonafè.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le intese di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, disciplinano forme di coordinamento fra lo Stato e la regione nelle materie oggetto di trasferimento.

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione dispongono, anche congiuntamente, verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento alla garanzia di coordinamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, e del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché il monitoraggio delle stesse, e a tal fine ne concordano le modalità operative. A tal fine il Governo trasmette annualmente alle Camere una relazione che indica le attività svolte, gli obiettivi conseguiti e le eventualità criticità emerse in sede di attuazione.

1.199. Faraone, Boschi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative al commercio con l'estero, alla tutela e sicurezza del lavoro, all'istruzione, alle professioni, alla tutela della salute, ai porti e aeroporti civili, all'ordinamento della comunicazione, alla previdenza complementare e integrativa, al credito a carattere regionale, alle norme generali sull'istruzione, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

1.200. Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative al commercio con l'estero.

1.201. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alla tutela e sicurezza del lavoro.

1.202. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative all'istruzione.

1.203. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alle professioni.

1.204. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alla tutela della salute.

1.205. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative ai porti e aeroporti civili.

1.206. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative all'ordinamento della comunicazione.

1.207. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alla previdenza complementare e integrativa.

1.208. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alle norme generali sull'istruzione.

1.209. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

1.210. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alle grandi reti di trasporto e navigazione.

1.211. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

1.212. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

1.213. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. In nessun caso è ammesso il trasferimento di materie o blocchi di materie senza l'indicazione delle funzioni che sono oggetto di trasferimento, con la specificazione della materia a cui sono riferite.

1.214. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il procedimento di approvazione delle intese fra Stato e regione di cui all'articolo 2 non è avviato sino alla determinazione dei LEP secondo le modalità stabilite all'articolo 3.

1.215. Scerra, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.

1.216. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis* Con legge statale sono previamente definiti:

a) l'ordine di priorità negli ambiti attribuibili;

b) il numero massimo di funzioni attribuibili nel quinquennio;

c) i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti;

d) l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione;

e) i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate;

f) i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento della situazione per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

g) il rapporto tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.217. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. La procedura di richieste di funzioni o compiti non associati a LEP può essere avviata successivamente all'approvazione di un disegno di legge che determina i parametri di efficienza, equità, solidarietà e coesione socioeconomica alla luce dei quali valutare le modalità di delegabilità delle stesse, con particolare riferimento al confronto tra i costi e i benefici per la regione richiedente, le altre regioni e lo Stato, al fine di prevenire asimmetrie, inefficienze e difficoltà regolatorie per cittadini ed imprese in termini di coordinamento normativo e amministrativo. La legge dello Stato definisce prioritariamente le condizioni per l'accesso all'autonomia differenziata nelle materie di cui al presente comma attraverso una specifica istruttoria per ciascuna funzione nell'ambito di ciascuna materia, secondo metodologie condivise, trasparenti e validate da organismi tecnici nazionali, al fine di valutare le conseguenze del decentramento rispetto allo *status quo* per la regione interessata e per il resto del Paese, anche in termini di efficienza ed efficacia, nella gestione a livello decentrato, rapidità e qualità dei processi decisionali ai fini della coesione e della solidarietà sociale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.218. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Con legge dello Stato sono determinati, ai fini della attivazione delle richieste e delle relative intese di cui alla presente legge, i criteri di accesso delle singole regioni alle specifiche competenze differenziate per ciascuna materia o ambito di materia, sulla base di valutazioni qualificate e analisi adeguate e purché la modifica dell'attuale riparto di competenze sia motivata dall'interesse nazionale. La legge dello Stato di cui al presente comma individua anche il numero massimo di funzioni relative a materie o ad ambiti richiedibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in ragione del necessario coordinamento nazionale delle particolari funzioni temporaneamente delegabili e del principio fondamentale di non discriminazione e non differenziazione territoriale nel godimento dei diritti e dei servizi relativi.

1.219. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (scheda n. 23).

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente allegato: * (vedi fascicolo a parte)*

1.220. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il

credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (scheda n. 23).

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'approvazione è subordinata alla verifica dell'osservanza del divieto di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.;

aggiungere, in fine, il seguente allegato:
* (vedi fascicolo a parte)

1.221. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (scheda n. 23).

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordina-

mento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: comunque il negoziato *aggiungere le seguenti:* che non potrà in alcun caso estendersi a funzioni oggetto dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge e;

aggiungere, in fine, il seguente allegato:
* *(vedi fascicolo a parte)*

1.222. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. L'elenco delle funzioni statali relative alle materie oggetto di possibile attribuzione alle regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni delle funzioni statali di cui all'Allegato I non è consentito per le materie di seguito elencate: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni delle funzioni di cui all'Allegato I e di seguito elencate è consentito nei limiti di cui al presente comma: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (scheda n. 23).

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: che non potrà in ogni caso estendersi alle funzioni di cui all'articolo 1, commi 2-*ter* e 2-*quater*;

all'articolo 2, comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'approvazione è subordinata alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, commi 2-*ter* e 2-*quater*;

all'articolo 2, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, commi 2-*ter* e 2-*quater*;

all'articolo 4, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate

dalle singole intese *con le seguenti:* esclusivamente osservando i divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, commi 2-*ter* e 2-*quater*, e;

all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese *con le seguenti:* in ogni caso osservando i divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, commi 2-*ter* e 2-*quater*;

aggiungere, in fine, il seguente allegato:
* *(vedi fascicolo a parte)*

1.223. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (scheda n. 23).

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: che, con riguardo *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* che non potrà in alcun caso estendersi a funzioni oggetto dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge;

aggiungere, in fine, il seguente allegato:
* *(vedi fascicolo a parte)*

1.224. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata *con le seguenti:* e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata

all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.

*aggiungere, in fine, il seguente allegato: * (vedi fascicolo a parte)*

1.225. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differen-

ziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (scheda n. 23).

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata *con le seguenti:* e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge;

aggiungere, in fine, il seguente allegato:

* (vedi fascicolo a parte)

1.226. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A

alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata *con le seguenti:* e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

aggiungere, in fine, il seguente allegato:
* (vedi fascicolo a parte)

1.227. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e

sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata *con le seguenti:* e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

aggiungere, in fine, il seguente allegato:
* (vedi fascicolo a parte)

1.228. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti

e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale.

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata *con le seguenti:* e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

aggiungere, in fine, il seguente allegato:
* *(vedi fascicolo a parte)*

1.229. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente dell'ecosistema e dei beni culturali.

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni com-

prese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata *con le seguenti:* e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

aggiungere, in fine, il seguente allegato:
* (vedi fascicolo a parte)

1.230. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata *con le seguenti:* e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi.

Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

aggiungere, in fine, il seguente allegato: * *(vedi fascicolo a parte)*

1.231. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata *con le seguenti:* e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

aggiungere, in fine, il seguente allegato:
* *(vedi fascicolo a parte)*

1.232. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata *con le seguenti:* e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

aggiungere, in fine, il seguente allegato:
* *(vedi fascicolo a parte)*

1.233. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A

alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata *con le seguenti:* e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

aggiungere, in fine, il seguente allegato:
* (vedi fascicolo a parte)

1.234. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e

sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata *con le seguenti:* e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

aggiungere, in fine, il seguente allegato:
* *(vedi fascicolo a parte)*

1.235. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costitu-

zione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata *con le seguenti:* e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

aggiungere, in fine, il seguente allegato:
* *(vedi fascicolo a parte)*

1.236. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Auto-

rità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata *con le seguenti:* e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

aggiungere, in fine, il seguente allegato:
* *(vedi fascicolo a parte)*

1.237. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata *con le seguenti:* e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

aggiungere, in fine, il seguente allegato: * *(vedi fascicolo a parte)*

1.238. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata *con le seguenti:* e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasfe-

rimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

aggiungere, in fine, il seguente allegato:
* *(vedi fascicolo a parte)*

1.239. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata *con le seguenti:* e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

aggiungere, in fine, il seguente allegato:
* *(vedi fascicolo a parte)*

1.240. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differen-

ziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata *con le seguenti:* e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

aggiungere, in fine, il seguente allegato:
* *(vedi fascicolo a parte)*

1.241. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti in-

ternazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata *con le seguenti:* e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

aggiungere, in fine, il seguente allegato:
* (vedi fascicolo a parte)

1.242. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario.

1.01. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)

1. Le intese devono prevedere l'inserimento di una clausola di solidarietà nazionale volta a garantire che, nei casi di necessità, nel rispetto del principio di leale collaborazione di unità territoriale e ogni qualvolta ciò sia utile ai fini di preservare l'unità giuridica ed economica della Repubblica, ai fini della coesione sociale o a tutela del regionalismo solidale e cooperativo, lo Stato possa intervenire con legge ordinaria in una specifica competenza devoluta a una regione ad autonomia differenziata e procedere con i provvedimenti amministrativi necessari ad evitare lesioni dei principi sopraindicati.

1.02. Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)

1. I meccanismi di funzionamento dei negoziati e i criteri per la valutazione delle richieste, sono fissati con legge dello Stato, che disciplina gli strumenti di misurazione oggettiva dei risultati storici delle singole regioni nelle diverse funzioni o nei diversi compiti trasferibili afferenti alle materie di cui al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, indicando altresì gli strumenti correttivi attivabili dallo Stato.

2. Al fine di garantire un processo razionale, controllato e reversibile, nel caso di richieste riguardanti più compiti o funzioni, la legge dello Stato disciplina la gradualità dell'esame delle richieste e la gradualità del relativo trasferimento, escludendo in ogni caso l'eventualità di trasferimento in blocco, nell'arco della legislatura, dell'intero novero previsto dall'articolo 116 della Costituzione.

3. Ciascuna intesa deve essere istruita garantendo l'informazione al pubblico nazionale, il confronto con le parti sociali, con le associazioni dei cittadini e delle categorie interessate, e finalizzata al pieno rispetto dei principi costituzionali e alla piena tutela dei beni pubblici comuni, assicurando altresì, nei compiti e funzioni oggetto di differenziazione, omogeneità amministrativa sul territorio nazionale. Le intese devono procedere secondo un criterio selettivo, sostenibile e graduale e prevedere che lo stato possa in qualsiasi momento intervenire a garanzia della unitarietà del quadro giuridico e socio-economico e determinare le disposizioni di principio inderogabili cui le regioni si uniformano.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.03. Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni preliminari alle intese)

1. Con legge dello stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, sono individuate le singole funzioni svolte dalle amministrazioni centrali nell'ambito delle materie che potrebbero essere oggetto di trasferimento di singole funzioni alle regioni.

2. Nella medesima individuazione sono espressamente indicate le funzioni statali che non sono trasferibili nonché le spese effettive sostenute dal Governo centrale, inclusi i costi fissi. La medesima legge individua le modalità di individuazione da parte dei soggetti di cui al comma prece-

dente e della Ragioneria generale dello Stato di adeguate metodologie analitiche per la definizione della spesa regionalizzabile, anche al fine di individuare criteri di valutazione e allocazione adeguati nel caso di servizi o funzioni non totalmente coincidenti col territorio della regione richiedente nonché criteri omogenei di esclusione della territorializzazione per la parte non regionalizzabile della spesa.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.04. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni preliminari alle intese)

1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, sono individuati i criteri uniformi sul territorio nazionale per l'allocazione delle risorse relative a competenze che non possono essere funzionalmente oggetto di trasferimento, a competenze già attribuite agli enti territoriali, le metodologie di verifica della capienza del gettito finalizzato al funzionamento dei singoli servizi trasferibili e la quantificazione della spesa associata a ciascuna funzione trasferibile. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze e i Ministri competenti sulle singole materie trasferibili, individuano le risolse finanziarie assegnabili. La legge determina altresì i criteri di valutazione degli elementi di variabilità nel tempo dei fattori che determinano la spesa, comprensivi delle variazioni attese nel numero dei beneficiari di prestazioni da garantire, nell'evoluzione demografica, nella variazione delle caratteristiche economiche delle famiglie, nel costo dell'erogazione, nel gettito, anche in relazione alla base imponibile e alla capacità di riscossione, nonché nella domanda dei servizi, anche con riferimento alle risorse necessarie a garantire le funzioni non collegate ai LEP. I predetti elementi sono altresì illustrati nelle relazioni tecniche di cui all'articolo 2.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.05. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni preliminari alle intese)

1. Con legge dello stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, sono individuate le funzioni fondamentali svolte dalle amministrazioni centrali nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata nonché i criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti misure di riequilibrio da assumere. Sono altresì definite le modalità di garanzia di una adeguata programmazione di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso, al fine di prevenire effetti distorsivi nel territorio nazione derivanti dall'attribuzione di funzioni a singole regioni, nonché la determinazione delle misure volte ad evitare ed eliminare il verificarsi di aumenti della

complessità del concorso tra livelli di governo, e la moltiplicazione delle strutture deputate alla realizzazione dei servizi e delle funzioni.

2. Lo Stato, su iniziativa del Governo o delle Camere, può modificare unilateralmente gli elementi delle intese di cui alla presente legge per far fronte in modo adeguato ad esigenze di rispondere in maniera tempestiva a necessità urgenti, sia di carattere nazionale che sovranazionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.06. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Meccanismi preliminari alle intese)

1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, sono individuati i criteri e le modalità per il controllo della qualità dei servizi sull'intero territorio nazionale sulla spesa primaria netta del complesso delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto dell'impatto finanziario derivante dall'attribuzione di forme particolari di autonomia in determinate funzioni. A tal fine sono individuate metodologie uniformi di valutazione costante e calcolo delle risorse eventualmente eccedenti derivanti dalla dinamica delle entrate devolute alle regioni differenziate e le spese effettive relative alle funzioni trasferite, anche al fine di prevenire fenomeni di riduzione delle risorse per finanziare sul territorio nazionale funzioni non trasferite o non trasferibili, con priorità per quelle di particolare rilevanza socio-economica, nonché una riduzione delle capacità di attuare sul territorio nazionale politiche di stabilizzazione del ciclo o di redistribuzione del reddito a fini di equità sociale, individuando altresì le relative misure, compresi strumenti di rideterminazione periodica delle percentuali di compartecipazione al gettito erariale da parte del governo centrale, atte ad evitare inefficienze nei servizi o maggiori costi a carico dei cittadini di tutte le regioni.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.07. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Meccanismi preliminari alle intese)

1. Con legge dello Stato, sono individuate le forme specifiche di trasferimento di singole funzioni suscettibili di richiedere strumenti correttivi immediatamente efficaci, da parte dello Stato, degli effetti distorsivi derivanti dal verificarsi di fenomeni di proliferazione di normative differenziate, frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale.

2. La legge definisce le modalità di costante monitoraggio dei costi per la pubblica amministrazione nel suo complesso derivanti dalla devoluzione di specifiche funzioni a singole regioni, comprensive dei criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali alle regioni ad autonomia differenziata e al parallelo effetto sulla efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sul-

l'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni ai cittadini, nonché sugli effetti per le risorse del bilancio statale in relazione all'evoluzione dei fabbisogni. Tali elementi, riferiti alle ricadute su tutto il territorio nazionale e non soltanto nella regione richiedente, devono essere ricompresi e valutati nelle relazioni tecniche e negli atti di impulso delle richieste di autonomia di cui agli articoli successivi.

3. I criteri di valutazione di cui al presente articolo ricomprendono anche la valutazione degli effetti del trasferimento di funzioni di natura organizzativo-regolamentare, considerando anche le eventuali necessità di riorganizzazione e coordinamento dei servizi statali o delle regioni non differenziate e le conseguenti ricadute sugli oneri di adempimento per i soggetti operanti in più regioni. Per gli ambiti di materia non riferibili ai diritti civili e sociali, la legge determina i criteri delle procedure di verifica periodica e simmetrica e di valutazione degli effetti del trasferimento, l'evoluzione delle risorse nel tempo, anche per le amministrazioni pubbliche non ricadenti nelle regioni differenziate, individuando le misure dinamiche di compartecipazione, perequazione, intervento, anche unilaterale in caso di urgenza, e correzione, a titolo sostitutivo, da parte dello Stato volte a conseguire il pari trattamento dei cittadini sul territorio nazionale ed evitare la compressione delle risorse disponibili per i territori non differenziati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.08. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario.

1.09. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario.

1.010. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza

pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario.

1.011. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di misure per le altre regioni a statuto ordinario.

1.012. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni.

1.013. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Piemonte.

1.014. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le

altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Lombardia.

1.015. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Liguria.

1.016. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Veneto.

1.017. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Emilia-Romagna.

1.018. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le

altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Toscana.

1.019. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Marche.

1.020. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Lazio.

1.021. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Abruzzo.

1.022. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le

altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Molise.

1.023. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Basilicata.

1.024. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Campania.

1.025. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Puglia.

1.026. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le

altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Calabria.

1.027. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio.

1.028. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte e Calabria.

1.029. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio e Umbria.

1.030. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia,

Veneto, Liguria, Toscana, Lazio e Basilicata.

1.031. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della Regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio e Calabria.

1.032. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio e Puglia.

1.033. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio e Umbria.

1.034. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia,

Veneto, Liguria, Toscana, Lazio e Basilicata.

1.035. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio e Umbria.

1.036. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio, Abruzzo e Umbria.

1.037. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Molise, Toscana, Lazio e Umbria.

1.038. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclu-

sione delle regioni Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio e Umbria.

1.039. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio e Umbria.

1.040. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio, Calabria e Umbria.

1.041. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Calabria e Umbria.

1.042. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclu-

sione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Lazio e Umbria.

1.043. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Lazio, Abruzzo e Umbria.

1.044. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Campania, Puglia, Abruzzo Liguria, Toscana, Lazio e Umbria.

1.045. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 2.

Sopprimerlo.

*** 2.1.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

*** 2.2.** Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Sopprimere il comma 1.

2.3. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, al primo periodo, premettere il seguente: L'attribuzione di ulteriori condizioni particolari di autonomia può avvenire solo progressivamente sulla base di criteri temporali e tecnici definiti previamente da apposita legge dello Stato, che specifica altresì le modalità di intervento statale a correzione di disfunzioni e distorsioni riscontrate nelle fasi attuative delle intese medesime, anche con riferimento alle conseguenze per le regioni non differenziate.

2.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

2.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: attribuzione di *aggiungere la seguente*: singole.

2.7. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, *aggiungere le seguenti*: ad esclusione del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,.

2.8. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, *aggiungere le seguenti*: ad esclusione delle grandi reti di trasporto e navigazione,.

*** 2.9.** Iaria, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Cantone, Fede, Traversi, Alifano.

*** 2.10.** Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: particolari di autonomia , ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, *aggiungere le seguenti:* , corredato dai motivi e dagli aspetti finanziari.

2.11. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, *aggiungere le seguenti*: rispondente a specificità proprie della regione richiedente e funzionale alla crescita e allo sviluppo del Paese,.

2.12. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dalla regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria *con le seguenti*: con legge regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione o, se non istituito, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI) regionali.

2.13. Scerra, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dalla regione *con le seguenti*: dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti.

2.16. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: deliberato dalla regione *aggiungere le seguenti:* a maggioranza qualificata dopo aver acquisito il parere degli enti locali.

2.17. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: deliberato dalla regione *aggiungere le seguenti*: a maggioranza qualificata.

2.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: deliberato dalla regione *aggiungere le seguenti*: a maggioranza assoluta.

2.19. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria *con le seguenti:* L'atto di iniziativa è adottato dal Presidente della regione previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di

atto di indirizzo adottato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti gli enti locali, secondo il procedimento disciplinato dallo Statuto regionale.

2.20. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sentiti gli enti locali *con le seguenti*: previo accordo con province, comuni e città metropolitane.

2.24. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sentiti gli enti locali *con le seguenti*: sentito il Consiglio delle autonomie locali.

2.25. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sentiti gli enti locali, *con le seguenti*: previo parere degli enti locali.

2.26. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sentiti *con le seguenti*: d'intesa con.

2.27. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sentiti gli enti locali *aggiungere le seguenti:* e, per quanto riguarda la regione Lazio, previo accordo con Roma Capitale.

2.28. Francesco Silvestri, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sentiti gli enti locali *aggiungere le seguenti*: e le parti sociali, le autonomie funzionali e le autonomie sociali.

2.29. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sentiti gli enti locali *aggiungere le seguenti*: e le loro associazioni di rappresentanza a livello regionale.

2.30. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: secondo le modalità *fino alla fine del periodo*.

2.35. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria *con le seguenti*: avendo cura di indicare, per ciascuna delle materie richieste, le ragioni della richiesta, avuto riguardo alle caratteristiche territoriali, economiche e sociali della regione stessa. Le modalità e le forme di approvazione dell'atto di iniziativa sono stabilite dalla regione, assicurando la discussione ed approvazione da parte del Consiglio regionale.

2.36. Sarracino, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatta salva, in ogni caso, la necessità di una delibera del Consiglio regionale recante specifici indirizzi relativi alle funzioni di cui chiedere il trasferimento.

2.37. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatta salva, in ogni caso, la necessità di una delibera di indirizzo del Consiglio regionale, adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

2.38. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: La regione deve indicare nell'atto di iniziativa le specifiche materie, tra quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e ammesse dalla presente legge, per le quali intende richiedere le relative funzioni. L'atto di iniziativa deve altresì comprendere la previsione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte della regione delle funzioni richieste.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

2.39. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

b) *al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole:* e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

c) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* e le relative funzioni.

2.40. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

b) *al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole:* e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

c) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* e le relative funzioni.

2.41. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

b) *al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole:* e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

c) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* e le relative funzioni.

2.42. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

b) *al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole:* e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

c) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* e le relative funzioni.

2.43. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

b) *al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole:* e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

c) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* e le relative funzioni.

2.44. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

b) *al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole:* e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

c) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* e le relative funzioni.

2.45. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

b) *al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole:* e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

c) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* e le relative funzioni.

2.46. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

b) *al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole:* e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

c) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* e le relative funzioni.

2.47. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

b) *al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole:* e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

c) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* e le relative funzioni.

2.48. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

b) *al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole:* e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

c) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* e le relative funzioni.

2.49. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo

123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

b) *al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole:* e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

c) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* e le relative funzioni.

2.51. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

b) *al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole:* e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

c) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* e le relative funzioni.

2.52. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

b) *al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole:* e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

c) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* e le relative funzioni.

2.53. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

b) *al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole:* e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

c) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* e le relative funzioni.

2.54. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia, acquisisce il parere del

rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

b) *al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole:* e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

c) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* e le relative funzioni.

2.56. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Molise, Basilicata, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

b) *al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole:* e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

c) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* e le relative funzioni.

2.57. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

b) *al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole:* e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

c) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* e le relative funzioni.

2.58. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

b) *al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole:* e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

c) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* e le relative funzioni.

2.59. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non isti-

tuito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

b) *al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole:* e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

c) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* e le relative funzioni.

2.60. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione della regione Piemonte, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

b) *al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole:* e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

c) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* e le relative funzioni.

2.61. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* In ogni caso ciascuna regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

b) *al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole:* e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

c) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* e le relative funzioni.

*** 2.62.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Sarracino.

*** 2.63.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* In ogni caso ciascuna regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.;

b) *al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole:* e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

2.64. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* In ogni caso ciascuna regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.;

b) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* e le relative funzioni.

2.65. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.

*** 2.66.** Morfino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

*** 2.67.** Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Laddove sul territorio regionale sia presente una città metropolitana, deve essere acquisito l'assenso della stessa, anche in relazione alle funzioni da trasferire alla medesima dalla regione.

2.68. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'atto è trasmesso alle Camere, che si esprimono con atti di indirizzo secondo i rispettivi Regolamenti.

2.69. Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

2.70. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: L'atto è trasmesso *aggiungere le seguenti*: , unitamente al parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali,.

2.71. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri *aggiungere le seguenti:* , al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Senato.

2.72. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministro per gli affari regionali e le autonomie, *aggiungere le seguenti*: di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per la cultura, il Ministro della salute,.

2.73. Alfonso Colucci.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministro per gli affari regionali e le autonomie, *aggiungere le seguenti*: , ai sensi dell'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,.

2.74. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per gli affari regionali e le autonomie, *aggiungere le seguenti*: di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro della cultura,.

2.75. Alfonso Colucci.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per gli affari regionali e le autonomie, *aggiungere le seguenti*: di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito,.

2.76. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per gli affari regionali e le autonomie, *aggiungere le seguenti*: di concerto con il Ministro della cultura,.

2.77. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per gli affari regionali e le autonomie, *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministro della salute,.

2.78. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, sostituire le parole da: che, acquisita entro sessanta giorni la valutazione *fino alla fine del comma con le seguenti*: Quest'ultimo acquisisce la valutazione dei Ministri competenti per materia, del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'Ufficio parlamentare di Bilancio e della Commissione tecnica fabbisogni *standard* anche ai fini dell'individuazione, per ciascuna funzione, delle necessarie risorse finanziarie da assegnare tenendo conto in particolare di eventuali perdite di economie di scala per lo Stato e dei recuperi di efficienza, in linea con l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Ai fini della determinazione delle risorse finanziarie, in linea con quanto previsto all'articolo 5, per ciascuna funzione si pone a carico della regione l'intero importo delle perdite di economie di scala e si dividono in modo paritetico tra Stato e regione i recuperi di efficienza. Una volta predisposta la documentazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informa il Consiglio dei ministri e avvia, secondo quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 2 del presente articolo, il negoziato con la regione richiedente, ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo.

*** 2.79.** Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

*** 2.80.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* duecentoquaranta.

2.81. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta *con la seguente*: duecento.

2.82. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* centoventi.

2.83. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni c*on le seguenti:* tre mesi.

2.84. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: anche ai fini dell'individuazione, *aggiungere la seguente*: propedeutica.

2.85. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: della legge 5 maggio 2009, n. 42 *aggiungere le seguenti:* sentite le Commissioni parlamentari competenti e per i profili finanziari.

2.86. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: avvia il negoziato *con le seguenti:* può avviare il negoziato.

2.87. Boschi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il negoziato *con le seguenti*: l'interlocuzione con la regione richiedente.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'avvio dell'interlocuzione tra il Governo e la regione è preceduto dall'approvazione di un atto di indirizzo da parte delle Camere. A tal fine, non appena ricevuto dalla regione l'atto di iniziativa, il Presidente del Consiglio lo trasmette alle Camere. L'atto di indirizzo deve essere approvato da ciascuna Camera entro novanta giorni dalla trasmissione, a maggioranza assoluta dei componenti. Ove il Governo intenda discostarsi dall'indirizzo espresso dalle Camere, rende comunicazioni in merito dinanzi a ciascuna Camera, cui segue un voto.

2.88. Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: negoziato *con la seguente:* interlocuzione.

2.89. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il negoziato *aggiungere le seguenti*: , sentito il Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione,.

2.90. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: In caso di funzioni connesse a materie o ambiti di particolare complessità o rilevanza, il termine di cui al precedente periodo è prorogabile per un massimo di sessanta giorni.

2.91. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

2.92. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: avvia comunque *con le seguenti:* avvia, dopo il parere delle Commissioni parlamentari competenti,.

2.93. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: a materie o ambiti di materie *con le seguenti*: a funzioni concernenti materie.

2.94. Cuperlo.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: materie o ambiti di materie *con le seguenti:* una o più funzioni.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: materia o ambito di materia *con le seguenti:* funzione o più funzioni.

2.95. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: o ambiti di materie.

Conseguentemente, al comma 2, ovunque ricorrono, sopprimere le parole: o ambiti di materie.

2.96. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 3.

2.97. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: per ciascuna singola materia o am-

bito di materia *con le seguenti:* per ciascuna singola funzione.

2.98. Cuperlo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e trasmette lo stesso alle Camere, unitamente alle valutazioni dei ministri interessati e a una relazione che dia conto:

a) del rispetto da parte del progetto dei principi individuati all'articolo 1, comma 1;

b) dell'impatto del progetto, dal punto di vista sia finanziario, sia degli effetti sull'ordinamento statale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese;

c) della complessiva posizione del Governo e delle prospettive negoziali.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto di iniziativa, le Camere si esprimono sulla relazione di cui al comma 1 con specifico atto di indirizzo. Il Governo assicura che la posizione rappresentata in sede di negoziato con la regione interessata sia conforme agli indirizzi definiti dalle Camere. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.

1-*ter*. Acquisiti gli atti di indirizzo di cui al comma 1-*bis*, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie avvia il negoziato che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della regione. Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'atto di iniziativa.

2.99. Faraone, Boschi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di avviso negativo del competente Ministero la negoziazione non è avviata su compiti o funzioni relativi a materia o ambito di materia per cui è espressa la contrarietà e ne è inviata apposita relazione alle Camere.

2.100. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di valutazione favorevole con osservazioni e condizioni, la negoziazione è avviata sulla base delle condizioni poste e tenendo conto delle osservazioni espresse.

2.101. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Sopprimere il comma 2.

2.102. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione, in una prima fase non inferiore a tre anni, non possono riguardare funzioni relative a materie, individuate con legge dello Stato, per le quali è richiesto il necessario coordinamento, gestione e controllo nazionale. Decorso tale periodo per le materie di cui al presente comma può essere richiesta soltanto l'attribuzione di specifici e limitati compiti nell'ambito di un novero fissato con legge dello Stato.

2.103. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione, corredato dal parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali, si compone di una relazione tecnica con evidenziate le puntuali motivazioni della richiesta e i benefici attesi in termini di maggiore efficienza ed economicità. Le Camere, acquisito il parere della Ministero dell'economia e delle finanze contenente la valutazione delle risorse necessarie, formulano un preliminare atto di indirizzo da inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e alla regione proponente.

Conseguentemente:

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e regione, contenente l'ammontare di risorse finanziarie, umane e strumentali da conferire alla regione, e le corrispondenti risorse in diminuzione per il bilancio dello Stato, redatto ai sensi dell'articolo 8 e corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il presidente della Giunta regionale interessata.;

al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e da parte della regione al Consiglio delle autonomie locali per il relativo parere;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata *aggiungere le seguenti:* e dal Consiglio delle autonomie locali della regione interessata;

al comma 5, primo periodo, dopo la parola: predispone*, aggiungere le seguenti: ,* motivando l'eventuale scostamento dall'atto di indirizzo parlamentare,.

2.104. Bonafè, Ubaldo Pagano, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'atto di iniziativa deve indicare tassativamente le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento e le ragioni che la giustificano, attinenti alla possibilità e capacità della regione di poter assicurare prestazioni e servizi migliori ai propri cittadini senza ledere alcun interesse nazionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In sede di interlocuzione con la regione, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, acquisito il parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali, possono chiedere alla regione gli opportuni chiarimenti sulle ragioni che giustificano la richiesta di trasferimento, nonché sugli oneri previsti o prevedibili.

2.105. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento. Qualora le funzioni riguardino le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, l'atto di iniziativa è corredato dei dati necessari a verificare l'effettiva garanzia, nella regione interessata, dei livelli essenziali delle prestazioni in relazione alle funzioni di cui si richiede il trasferimento.

2.106. Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'atto di iniziativa deve indicare tassativamente le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento e le ragioni che la giustificano, attinenti alla possibilità e capacità della regione di poter assicurare prestazioni e servizi migliori ai propri cittadini senza pregiudicare l'interesse nazionale e quello di alcuna altra regione.

2.107. Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento, specificando per ciascuna di esse le ragioni che la giustificano alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2.108. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione devono riguardare singole forme o singole condizioni di esercizio di compiti ed attività amministrative nell'ambito di materie o all'interno di specifici ambiti di materie.

2.109. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento, specificando per ciascuna di esse il modo in cui si intende fare fronte agli oneri finanziari conseguenti.

2.110. Ubaldo Pagano, Bonafè, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione possono riguardare specifici compiti o una o più funzioni concernenti una o più materie.

2.114. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: possono concernere *aggiungere le seguenti:* l'esercizio delle funzioni amministrative relative a.

Conseguentemente:

al medesimo comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni;

all'articolo 7, sopprimere il comma 3.

2.115. Faraone, Boschi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: una o più materie *fino alla fine del comma, con le seguenti:* una o più funzioni di un'unica materia o ambito di materia tra quelle indicate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

2.116. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni *con le seguenti:* una o più funzioni concernenti le relative materie.

2.117. Cuperlo.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ambiti di materie *aggiungere le seguenti:* , nei limiti del necessario raccordo statale e di dimostrate esigenze di equilibrata differenziazione rispettose della coesione sociale nazionale.

2.118. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ma, in ogni caso, a garanzia della tutela dei principi costituzionali e sulla base del principio di precauzione, non possono riguardare una pluralità di funzioni afferenti a una delle materie istruzione, salute, lavoro, ambiente, cultura e beni culturali.

2.119. Caso, Orrico, Amato, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in ragione di

motivate e documentate specificità regionali.

2.120. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, stabilisce che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro trenta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere a maggioranza qualificata.

2.122. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, stabilisce che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro trenta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere a maggioranza assoluta.

2.123. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, stabilisce che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro centoventi giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere.

2.124. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, può stabilire che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro trenta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere.

2.125. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, stabilisce che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro sessanta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere.

2.126. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, stabilisce che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro novanta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere.

2.127. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, stabilisce che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro trenta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere.

2.128. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, stabilisce che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro trenta giorni dalla conclusione di quella precedente.

2.129. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La regione interessata, a tal fine, trasmette alle Camere una relazione che espone le valutazioni e le motivazioni che giustificano la richiesta delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, unitamente all'indicazione delle modalità di attuazione e ai modelli organizzativi che si intende attuare, nonché alla stima degli eventuali maggiori oneri, anche indiretti, derivanti dalla stessa per la finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

Conseguentemente, al comma 2:

dopo le parole: o dei Ministri competenti per materia *aggiungere le seguenti:* , ovvero sulla base di atto di indirizzo delle Camere,;

dopo le parole: ambiti di materie *aggiungere le seguenti:* , o parti di queste,.

2.130. Boschi.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP o non-LEP, può stabilire che la trattativa avvenga in più fasi temporali concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre successivamente alla conclusione, con il voto delle Camere, dell'*iter* della precedente.

2.131. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione devono prevedere una fase sperimentale, non superiore a due anni, nella quale l'autonomia è esercitata su un circoscritto novero di funzioni o servizi connessi a singole materie e prevedere una conseguente fase di verifica dei risultati raggiunti ai fini della eventuale prosecuzione del graduale trasferimento di

funzioni e compiti per il rimanente periodo.

2.132. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per ciascuna funzione richiesta nell'ambito della singola materia l'atto d'iniziativa di ciascuna regione garantisce il raccordo con gli enti locali ai fini della sostenibilità amministrativa e finanziaria della gestione dei relativi compiti, l'equilibrio delle prestazioni rispetto alle altre regioni, prevedendo il mantenimento in capo allo Stato dei poteri di indirizzo e normazione generale.

2.133. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Ciascun atto d'iniziativa regionale deve individuare uno specifico compito di cui, nell'ambito delle singole materie, si richiede l'attribuzione e su questo si svolgono la fase istruttoria e l'esame parlamentare. Lo Stato mantiene comunque i poteri di intervento e i compiti di indirizzo, coordinamento e controllo anche successivamente al trasferimento.

2.134. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione devono prevedere un graduale trasferimento di singole funzioni nell'ambito delle specifiche materie ed indicare passaggi obbligatori di verifica anche degli effetti prodotti dalla differenziazione su altre regioni.

2.135. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La richiesta ricevuta dal Governo è da questi trasmessa alle Camere, che il Governo informa tempestivamente circa i propri intendimenti riguardo all'avvio e alla conduzione delle fasi negoziali.

2.136. Bruno, Scerra, Scutellà, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione possono avere ad oggetto unicamente specifici compiti o funzioni negli ambiti di singole materie.

2.137. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: giuridica o economica *con le seguenti:* giuridica, economica e sociale.

2.138. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: , anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, *con le seguenti:* , previa approvazione di un atto di indirizzo delle Camere.

2.139. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: o dei Ministri competenti per materia *aggiungere:* sentite le Commissioni parlamentari competenti.

2.140. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ad alcune materie o ambiti di materie individuati *con le seguenti:* ad alcune funzioni individuate.

2.141. Cuperlo.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Oggetto del negoziato, negli ambiti di materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, sono le specifiche funzioni individuate con legge dello Stato, secondo un processo graduale, temporaneo, revisionabile e reversibile in base all'interesse nazionale ed a seguito di verifiche esperite con cadenza almeno semestrale sulle conseguenze e all'efficacia del trasferimento di funzioni, avendo riguardo all'intero territorio nazionale e sulla base di criteri e requisiti fissati con la medesima legge dello Stato.

2.142. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso l'atto o gli atti di iniziativa e l'oggetto del negoziato devono limitarsi a disciplinare ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e non possono consistere nel trasferimento di intere materie o ambiti di materie.

2.121. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ciascuno degli atti deve essere adeguatamente motivato e indicare in particolare gli aspetti ed i requisiti che giustificano la richiesta di accesso a ulteriori forme di autonomia e dimostrano l'idoneità della regione a svolgere le funzioni ulteriori richieste, gli effetti sullo Stato e sulle altre regioni, nonché le ragioni analiticamente poste a fondamento della richiesta, nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1 e dei principi fondamentali della Costituzione.

2.143. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP o non-LEP, può stabilire che la trattativa avvenga in più fasi temporali concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre successivamente alla conclusione, con il voto delle Camere, dell'*iter* della precedente.

2.144. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora una o più materie o ambiti di materie interessi le politiche nazionali in tema di energia, sanità, istruzione, commercio con l'estero, sviluppo infrastrutturale, portuale e aeroportuale si osservano, altresì, le disposizioni di cui al comma 4-*bis*.

Conseguentemente:

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, lo schema di intesa preliminare è altresì trasmesso al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, all'Ufficio parlamentare di bilancio e alla Banca d'Italia, che si esprimono su di esso trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di intesa, unitamente ai predetti pareri e al parere reso dalla Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei relativi atti di indirizzo di cui al comma 4.;

al comma 5, dopo le parole: valutato il parere della Conferenza unificata e *aggiungere le seguenti:* , nei casi di cui al comma 2, terzo periodo, i pareri di cui al comma 4-*bis*,.

2.145. Boschi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora una o più materie o ambiti di materie interessi le politiche nazionali in tema di energia, sanità, istruzione, commercio con l'estero, sviluppo infrastrutturale, portuale e aeroportuale si

osservano, altresì, le disposizioni di cui al comma 4-*bis*.

Conseguentemente:

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, lo schema di intesa preliminare è altresì trasmesso al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e all'Ufficio parlamentare di bilancio, che si esprimono su di esso trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di intesa, unitamente ai predetti pareri e al parere reso dalla Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei relativi atti di indirizzo di cui al comma 4.;

al comma 5, dopo le parole: valutato il parere della Conferenza unificata *aggiungere le seguenti:* e, nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, i pareri di cui al comma 4.

2.146. Carfagna.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. È assicurata, in ogni fase, a livello regionale e nazionale, la partecipazione civica attraverso il dibattito pubblico, secondo i principi di trasparenza, integrità e digitalizzazione ai fini del coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, favorendo, in particolare, la partecipazione dei giovani e la più ampia rappresentanza delle istanze giovanili. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2.147. Riccardo Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. I contenuti dello schema d'intesa preliminare sono oggetto di confronto con le forze sociali, segnatamente con le organizzazioni sindacali presenti sul territorio, in particolare per quanto riguarda i profili inerenti le ricadute economiche, sociali ed occupazionali, sui quali deve essere acquisito il loro parere vincolante.

2.148. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. I contenuti dello schema d'intesa preliminare sono oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali presenti sul territorio, con particolare riferimento ai profili inerenti le ricadute economiche, sociali ed occupazionali, sui quali deve essere acquisito il loro parere vincolante.

2.149. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Delle singole fasi del negoziato è dato prontamente e costantemente conto tramite la pubblicazione, sul sito della regione e su quello della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei verbali delle riunioni e dei documenti allegati.

2.150. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

Sopprimere il comma 3.

2.151. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini di cui all'articolo 8, è trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono, nel rispetto degli articoli 5, 116, 118 e 119 della Costituzione, entro 120 giorni dalla data di ricevimento dello stesso,

con pareri nei confronti delle istituzioni coinvolte nel procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regioni in merito alla congruità tra le funzioni richieste dalla regione e le risorse umane, strumentali e finanziarie considerate necessarie dalla regione medesima, nonché al rispetto dei criteri e delle misure stabiliti dagli articoli 9 e 10 della presente legge. Lo schema di intesa preliminare è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nel rispetto dei pareri delle Camere.

Conseguentemente:

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: si esprimono con atti di indirizzo secondo i rispettivi regolamenti con le seguenti: verificano la coerenza dello schema di intesa preliminare con quanto espresso nel parere di cui al comma 3 del presente articolo;

al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: degli atti di indirizzo *con le seguenti:* delle indicazioni delle Camere.

2.152. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: relazione tecnica *aggiungere la seguente:* economica.

Conseguentemente:

al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: relazione tecnica *aggiungere la seguente:* economica;

al comma 7, sopprimere la parola: immediatamente.

2.153. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: anche ai fini di cui all'articolo 9, *aggiungere le seguenti:* e contenente gli elementi necessari per consentire al Parlamento di valutare i costi e i benefici derivanti dal trasferimento di funzioni.

2.154. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: approvato *con la seguente:* esaminato.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: Lo schema è approvato se consegue l'unanimità dei voti degli aventi diritto.

2.155. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: affari regionali e le autonomie *aggiungere le seguenti:* , di concerto con i Ministri competenti in relazione alle materie coinvolte.

2.156. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , di concerto con i Ministri competenti.

2.157. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipano il Presidente della Giunta regionale interessata e un consigliere regionale delegato dalla minoranza.

2.158. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché il

Presidente del Consiglio delle Autonomie locali competente.

2.160. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Ciascuno schema di intesa riguarda particolari forme di autonomia in una singola materia o ambito. Nel caso della richiesta di specifiche funzioni in più materie o ambiti sono adottati più schemi di intesa a cadenza temporale tale da consentire istruttorie complete separate.

2.159. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Sopprimere il comma 4.

2.161. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Lo schema di intesa preliminare cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alle Camere, previa intesa in sede alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali competente nonché l'Ufficio parlamentare di bilancio in relazione agli effetti sulle altre regioni. Decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, per l'espressione del relativo parere da rendersi entro i termini temporali previsti dai regolamenti parlamentari. Le stesse si esprimono con parere anche sullo schema eventualmente modificato prima dell'approvazione dello schema definitivo.

2.162. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Lo schema di intesa preliminare di cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alle Camere, previa intesa in sede alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali competente.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 5, sostituire le parole: valutato il parere della *con le seguenti:* valutate le eventuali osservazioni sollevate dalla.

2.163. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

2.164. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Lo schema di intesa preliminare *aggiungere le seguenti:* , approvato con legge,.

Conseguentemente:

al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: , che si esprimono con atti di indirizzo *fino a:* dello schema di intesa preliminare;

al comma 5, sopprimere il primo periodo;

al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: Lo schema di intesa definitivo *con le seguenti:* L'intesa approvata con legge;

al comma 5, sopprimere il quarto periodo;

al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: Con lo schema di intesa definitivo,.

2.165. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: immediatamente *con le seguenti:* senza indugio.

2.166. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, *aggiungere le seguenti*: e alle altre regioni.

Conseguentemente, al medesimo comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora cinque regioni esprimano un parere contrario in merito ad alcuni contenuti dell'intesa, lo Stato e la regione interessata possono avviare il negoziato per una nuova intesa preliminare non prima di dodici mesi dall'espressione del parere.

2.167. Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni *con le seguenti:* duecento giorni.

2.168. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni *con le seguenti:* centoventi giorni.

*** 2.169.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 2.170.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni *con le seguenti:* novanta giorni.

2.171. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni *con le seguenti:* quarantacinque giorni.

2.172. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni *con le seguenti:* quaranta giorni.

2.173. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni *con le seguenti:* trenta giorni.

2.174. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Lo schema è corredato da una relazione che dimostra il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, il conseguimento della solidarietà tra territori, la sostenibilità amministrativa, finanziaria e normativa del passaggio di competenze secondo un cronoprogramma graduale ed ordinato che garantisca unitarietà gestionale per cittadini ed imprese ed efficaci meccanismi di coordinamento a livello ultraregionale e statale, e che dà conto delle negoziazioni intercorse, nonché da una relazione tecnica.

2.175. Scerra, Scutellà, Bruno, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

2.176. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata, con parere vincolante.

Conseguentemente:

al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: degli atti di indirizzo di cui al comma 4 *con le seguenti:* dei pareri vincolanti di cui al comma 4;

al comma 5, sopprimere il secondo periodo;

all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti *con le seguenti:* sulla base di pareri vincolanti dei competenti organi parlamentari.

2.200. Carfagna.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque decorso il relativo termine.

*** 2.201.** Boschi.

*** 2.202.** Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: decorso il relativo termine *con le seguenti:* decorso il termine di sessanta giorni per tale acquisizione.

2.203. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: termine, lo schema di intesa preliminare *aggiungere le seguenti:* è nuovamente trasmesso al Consiglio dei ministri, che lo esamina ai fini di apportare le eventuali modificazioni, una volta acquisito l'assenso della regione richiedente, che si esprime entro trenta giorni, con la stessa procedura di cui al presente articolo, sentite le altre regioni. Successivamente alla seconda deliberazione favorevole, esso.

2.204. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 4, sostituire le parole: è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della giunta regionale interessata *con le seguenti:* è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La Commissione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema preliminare di intesa. Il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali è trasmesso, ai fini della definizione dello schema definitivo di intesa, al Governo e alla regione interessata.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4, *con le seguenti:* sulla base del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2.205. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: immediatamente *con le seguenti:* senza indugio.

2.206. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere *ag-*

giungere le seguenti: per il parere vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali e.

2.207. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere *aggiungere le seguenti:* per il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e.

2.208. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo *con le seguenti:* con potere emendativo.

2.209. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo *con le seguenti:* e la fase emendativa.

2.210. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dei competenti organi *con le seguenti:* delle competenti Commissioni.

2.211. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: competenti organi parlamentari, *aggiungere le seguenti:* inclusa la Commissione parlamentare per le questioni regionali,.

2.212. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: parlamentari *aggiungere le seguenti:* ed in ogni caso da parte della Commissione permanente competente sulla materia o sull'ambito di materia comprendente funzioni di cui si richiede il trasferimento nonché della Commissione competente per i profili finanziari.

2.213. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: , che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4 e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni *con le seguenti:* recepite le modifiche apportate dalle Camere.

2.214. Boschi.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti *con le seguenti:* che esprimono un parere obbligatorio e vincolante.

Conseguentemente:

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il Governo trasmette i pareri con le osservazioni e le condizioni espresse dai competenti organi parlamentari alla regione interessata e alla Conferenza unificata, che hanno trenta giorni di tempo per esprimere il parere favorevole al recepimento delle condizioni espresse dal Parla-

mento nello schema di intesa preliminare di cui al comma 3. Qualora la regione interessata o la Conferenza unificata non intendano recepire una o più delle condizioni espresse dai competenti organi parlamentari, il Governo è autorizzato ad avviare un ulteriore negoziato al fine di predisporre un nuovo schema di intesa preliminare ai sensi del comma 3, da sottoporre nuovamente alle procedure previste dai commi 4 e 5.;

al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: In caso di conclusione positiva della procedura di cui al comma 4-*bis*, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base del recepimento delle condizioni espresse dai competenti organi parlamentari di cui al comma 4-*bis* predispone lo schema di intesa definitivo.

2.215. Bonafè, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: che si esprimono con atti di indirizzo *con le seguenti:* che lo esaminano e votano.

2.216. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: con atti di indirizzo *con le seguenti:* con potere emendativo.

2.217. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: con atti di indirizzo *aggiungere le seguenti:* e di controllo.

2.218. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 4, dopo le parole: atti di indirizzo *aggiungere la seguente*: vincolanti.

Conseguentemente, al comma 5:

al primo periodo, sopprimere le parole: e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni;

al terzo periodo, dopo le parole: è trasmesso *aggiungere le seguenti:* alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo.

2.219. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: atti di indirizzo *aggiungere la seguente:* vincolanti.

*** 2.220.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 2.221.** Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: atti di indirizzo *aggiungere la seguente*: vincolanti.

Conseguentemente, al comma 5:

al primo periodo, sopprimere le parole: e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni;

al terzo periodo, dopo le parole è trasmesso *aggiungere le seguenti:* alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo.

2.222. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni *con le seguenti:* centottanta giorni.

*** 2.224.** Boschi.

*** 2.225.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni *con le seguenti:* trenta giorni.

2.230. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni *con le seguenti:* quaranta giorni.

2.229. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni *con le seguenti:* quarantacinque giorni.

2.228. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni *con le seguenti:* centoventi giorni.

2.226. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

2.227. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trasmissione *con la seguente:* approvazione.

2.231. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: interessata *aggiungere le seguenti:* e un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare di minoranza.

2.233. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'adozione degli atti di indirizzo è comunque preceduto, secondo le modalità previste dai regolamenti parlamentari, da una adeguata attività istruttoria delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione bicamerale per le questioni regionali. Gli atti di indirizzo possono formulare al Governo specifiche indicazioni e richieste di nuova negoziazione dell'intesa. Il mancato rispetto delle indicazioni formulate dalle Camere ovvero il mancato accoglimento delle richieste impedisce la sottoscrizione dell'intesa e l'adozione del disegno di legge di approvazione della medesima.

2.234. Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo schema è altresì trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti sulle materie le cui funzioni sono oggetto di trasferimento e per i profili finanziari, per l'espressione del relativo parere da rendersi entro i termini temporali previsti dai regolamenti parlamentari. Le stesse, acquisito il parere dell'Ufficio parlamentare di bilancio, si esprimono con parere anche sullo schema eventualmente modificato prima dell'approvazione dello schema definitivo.

2.235. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli atti di indirizzo di cui al presente comma devono essere altresì approvati dalle rispettive Assemblee, a maggioranza assoluta dei componenti. Il man-

cato conseguimento del *quorum* è preclusivo rispetto al perfezionamento dell'*iter*. È sempre ammesso il *referendum* di cui all'articolo 75 della Costituzione.

2.236. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine è prorogabile di ulteriori quarantacinque giorni su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera in caso di particolare complessità delle ulteriori forme di autonomia, con riferimento al numero di compiti e funzioni trasferiti.

2.237. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Sopprimere il comma 5.

2.238. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

2.239. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri o il *con le seguenti:* Il Presidente del Consiglio dei ministri e il.

2.240. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

2.242. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni.

*** 2.243.** Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

*** 2.244.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni *con le seguenti:* centottanta giorni.

**** 2.245.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

**** 2.249.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni *con le seguenti:* centoventi giorni.

*** 2.246.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 2.250.** Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni *con le seguenti:* duecentosettanta giorni.

2.247. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni *con le seguenti:* trecentosessanta giorni.

2.248. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: predispone *aggiungere le seguenti:* ,

di concerto con i Ministri interessati per materia o ambito di materia,.

2.251. Pavanelli, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: definitivo.

2.253. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 5, sostituire le parole da: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario *fino a:* trasmesso alla regione interessata *con le seguenti:* e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata.

2.254. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: un ulteriore negoziato, ove necessario *con le seguenti*: almeno cinque ulteriori negoziati.

2.255. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: un ulteriore negoziato, ove necessario *con le seguenti:* almeno tre ulteriori negoziati.

2.256. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: un ulteriore negoziato, ove necessario *con le seguenti:* almeno due ulteriori negoziati.

2.257. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , ove necessario.

2.258. Alfonso Colucci.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora intenda discostarsi in tutto o in parte dagli atti di indirizzo delle Camere, invia una nota con le motivazioni discrezionali, politiche e tecniche relative alle scelte effettuate.

2.259. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

2.260. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* Il Consiglio dei ministri.

2.261. Faraone, Boschi.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri, *aggiungere le seguenti:* sentiti il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro della cultura,.

2.262. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri, *aggiungere le seguenti:* sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

2.263. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei mi-

nistri, *aggiungere le seguenti:* sentito il Ministro dell'istruzione e del merito,.

2.264. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri, *aggiungere le seguenti:* sentito il Ministro della cultura,.

2.265. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: , ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4,.

2.266. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4 *con le seguenti:* in ogni caso.

2.267. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: riferisce alle Camere *aggiungere la seguente:* prontamente.

2.268. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: apposita *aggiungere la seguente:* dettagliata.

2.269. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: relazione *con la seguente:* comunicazione.

Conseguentemente, al medesimo comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: seguita dal voto su apposita risoluzione.

2.270. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: relazione *aggiungere le seguenti:* , corredata di puntuale documentazione,.

2.271. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

2.273. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 5, sostituire il terzo e quarto periodo con il seguente: Lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, è presentato alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri, per le conseguenti deliberazioni parlamentari. Dopo l'approvazione da parte delle Camere, lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali.

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa approvata dalle Camere e dalla regione interessata, che vi è allegata. Alla seduta del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della giunta regionale interessata.

2.274. Faraone, Boschi.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'e-

same e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR è deliberato dal Consiglio dei ministri.

2.275. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è deliberato dal Consiglio dei ministri.

2.276. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa è deliberato dal Consiglio dei ministri.

2.277. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della

cooperazione internazionale è deliberato dal Consiglio dei ministri.

2.278. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso *fino a:* Consiglio dei ministri *con le seguenti:* Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità è deliberato dal Consiglio dei ministri.

2.279. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare è deliberato dal Consiglio dei ministri.

2.280. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è deliberato dal Consiglio dei ministri.

2.282. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli

enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è deliberato dal Consiglio dei ministri.

2.283. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* è deliberato dal Consiglio dei ministri.

2.284. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per i rapporti con il parlamento è deliberato dal Consiglio dei ministri.

2.285. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca è deliberato dal Consiglio dei ministri.

2.286. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei com-

petenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è deliberato dal Consiglio dei ministri.

2.287. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito è deliberato dal Consiglio dei ministri.

2.288. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani è deliberato dal Consiglio dei ministri.

2.289. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è deliberato dal Consiglio dei ministri.

2.290. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per le disabilità è deliberato dal Consiglio dei ministri.

2.291. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro della giustizia è deliberato dal Consiglio dei ministri.

2.292. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro della cultura, è deliberato dal Consiglio dei ministri.

2.293. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno è deliberato dal Consiglio dei ministri.

2.294. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro della salute, è deliberato dal Consiglio dei ministri.

2.295. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro della difesa è deliberato dal Consiglio dei ministri.

2.296. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro del turismo è deliberato dal Consiglio dei ministri.

2.297. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva a maggioranza assoluta secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.

2.298. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnico-economica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.

2.300. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro centoventi giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.

2.301. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.

2.302. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro novanta giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.

2.304. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa

definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva a maggioranza qualificata secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali.

2.306. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata.

2.307. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con il seguente: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi.

2.308. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata ed è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, previa consultazione degli enti locali, secondo le modalità previste dallo statuto regionale.

2.309. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 5, sostituire il terzo periodo, con il seguente: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata, che lo approva, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria.

2.310. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso *aggiungere le seguenti:* alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo.

2.311. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: definitivo *aggiungere le seguenti:* , unitamente ad una stima dei costi economici e sociali derivanti dalla possibile moltiplicazione dei centri di competenza e perdita delle economie di scala, attribuendo alla regione richiedente eventuali costi eccedenti, relativi anche ad altre regioni, derivanti dall'attribuzione delle funzioni,.

2.312. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: è trasmesso *aggiungere le seguenti:* alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo.

2.313. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: che lo approva *aggiungere le seguenti:* a maggioranza qualificata.

2.314. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: che lo approva *aggiungere le seguenti:* a maggioranza assoluta.

2.315. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: degli enti locali *con le seguenti:* dei cittadini mediante *referendum*.

2.316. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: degli enti locali *con le seguenti:* di tutti gli enti locali.

2.317. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Lo schema di intesa definitivo è immediatamente trasmesso alle Camere, che lo approvano ove sia conseguito il voto favorevole della maggioranza dei componenti delle rispettive Assemblee. Il mancato conseguimento del *quorum* è preclusivo rispetto al perfezionamento dell'*iter*. È in ogni caso ammesso il ricorso al *referendum* di cui all'articolo 75 della Costituzione.

2.318. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 5, sopprimere il quarto periodo.

2.320. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: Entro quarantacinque giorni *con le seguenti:* Entro novanta giorni.

2.321. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: Entro quarantacinque giorni *con le seguenti:* Entro sessanta giorni.

2.322. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: affari regionali e le autonomie *aggiungere le seguenti:* , di concerto con i Ministri competenti in relazione alle materie coinvolte.

2.323. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: dove risulta approvato se consegue l'unanimità.

2.324. Pellegrini, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. In ogni caso, lo schema di intesa definitivo contiene inderogabilmente la previsione che riserva allo Stato la potestà di esercitare funzioni amministrative nelle materie oggetto dell'intesa, nonché le corrispondenti funzioni legislative e regolamentari, in presenza di esigenze di esercizio unitario e per assicurare l'interesse nazionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Forme e modalità dell'intervento sono stabilite d'intesa fra lo Stato e la regione interessata secondo il principio di leale collaborazione.

2.325. Carfagna.

Sopprimere il comma 6.

2.326. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Sulla base dell'intesa, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari regionali, delibera un disegno di legge per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

Conseguentemente:

il comma 7 è soppresso;

sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Il disegno di legge di cui al comma 6 è trasmesso alle Camere per essere esaminato ed approvato, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con procedura normale.

2.327. Sarracino, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

2.328. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: affari regionali e le autonomie *aggiungere le seguenti:* , di concerto con i Ministri competenti in relazione alle materie coinvolte.

2.329. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: di approvazione dell'intesa, che vi è allegata *con le seguenti:* che riproduce i contenuti dell'intesa ai fini dell'esame parlamentare.

Conseguentemente, al comma 8:

sopprimere le parole: , cui è allegata l'intesa,;

sostituire le parole: per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione *con le seguenti:* Il Consiglio dei ministri, previa deliberazione della regione interessata adottata con le modalità di cui al comma 5, delibera la nuova intesa che recepisce le modifiche e integrazioni approvate dalle Camere all'esito dell'ultima lettura.

2.330. Boschi.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: di approvazione dell'intesa *con le seguenti:* avente ad oggetto l'intesa.

Conseguentemente, sostituire il comma 8, con il seguente:

8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui è allegata l'intesa, che può essere modificata, è immediatamente trasmesso alle Camere per l'approvazione, totale o parziale, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

2.331. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: allegata *aggiungere le seguenti:* , unitamente al parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sullo schema.

2.332. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

2.333. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: interessata *aggiungere le seguenti:* e un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare di minoranza.

2.334. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Il disegno di legge reca altresì le disposizioni necessarie alla prevenzione dei fenomeni di disomogeneità

della regolazione e frammentazione delle competenze amministrative e legislative nonché le modalità di reversibilità e rinegoziabilità dell'intesa su iniziativa dello Stato nel corso della durata dell'intesa stessa, sulla base delle risultanze di un efficace sistema di controllo nazionale. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2.335. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Il disegno di legge reca le disposizioni che regolano le forme e le condizioni dell'autonomia, sulla base della gradualità del percorso, per ciascuna funzione o forma particolare di autonomia per materia e ambito, indicando le misure atte a prevenire i divari tra le regioni e indicando altresì in apposito allegato le norme che cessano, per il tempo di validità dell'intesa, di essere applicabili nei confronti della regione interessata dalla data di entrata in vigore della legge regionale o da data successiva a questa se prevista dall'intesa, prevedendo altresì idonea disciplina transitoria anche per il periodo successivo alla validità dell'intesa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2.336. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Sopprimere il comma 7.

2.337. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Sopprimere il comma 8.

2.338. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 8, sostituire la parola: immediatamente *con le seguenti:* entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

2.339. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 8, sostituire le parole: per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione *con le seguenti:* che lo esaminano e approvano secondo i propri regolamenti.

2.340. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

Al comma 8, dopo le parole: per la deliberazione, *aggiungere le seguenti:* secondo i rispettivi regolamenti,.

2.341. Sarracino, Bonafè.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto disposto dall'articolo 120 della Costituzione e dalla presente legge, il disegno di legge prevede e disciplina forme specifiche di verifica obbligatoria e periodica dell'adeguata attuazione dell'ulteriore autonomia su cui è raggiunta l'intesa durante l'intero periodo di validità della stessa, le modalità di monitoraggio, coinvolgimento e informativa alle Camere circa gli esiti della verifica per le singole materie o ambiti, le modalità ed i termini temporali delle misure da adottare qualora vengano riscontrati problemi attuativi, nonché le condizioni per la sospensione temporanea dell'intesa ovvero di cessazione anticipata in caso di reiterazione e persistenza delle problematiche stesse, con particolare riferimento a quelle concernenti l'interesse nazionale, i diritti fondamentali e la tutela uniforme sul ter-

ritorio nazionale dei diritti civili e sociali e delle relative prestazioni.

2.342. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le Camere, nel corso del procedimento di deliberazione di cui al precedente periodo, possono formulare espressamente una riserva in merito ad alcuni contenuti dell'intesa o del disegno di legge cui l'intesa è allegata. In tal caso, il procedimento di deliberazione è sospeso per consentire al Governo e alla regione interessata di riaprire il negoziato sulla base della riserva parlamentare, nel rispetto dei principi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

2.343. Bonafè, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In sede di esame del disegno di legge ciascuna Camera può, secondo il rispettivo regolamento, formulare richieste di nuova negoziazione dell'intesa corredate dell'indicazione degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi. La formulazione della richiesta di rinegoziazione sospende il procedimento di approvazione del disegno di legge.

2.344. Bonafè, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il disegno di legge è approvato se nella votazione finale è raggiunto il *quorum* della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In tal caso è comunque ammesso il *referendum* di cui all'articolo 75 della Costituzione.

2.345. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al disegno di legge sono allegate l'analisi di impatto della regolazione, la verifica di impatto regolatorio anche in regioni diverse da quelle con la quale si è raggiunta l'intesa e l'analisi tecnico-normativa.

2.346. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sul disegno di legge in oggetto, che deve essere assegnato in sede referente, non può essere posta la questione di fiducia.

2.347. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sul testo del disegno di legge possono essere proposti emendamenti.

2.348. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. In attuazione del principio di trasparenza, quale livello essenziale dell'azione delle amministrazioni pubbliche, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, le amministrazioni interessate dalle intese garantiscono la piena conoscibilità e accessibilità attraverso la pubblicazione sui rispettivi siti *internet* istituzionali dei dati e della documentazione di ogni fase della procedura.

2.349. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

ART. 3.

Sopprimerlo.

*** 3.1.** Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

*** 3.2.** Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della presente legge i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e ambientali e culturali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali.

3.3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della presente legge i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e ambientali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali.

3.4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della presente legge i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali.

3.5. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sopprimere il comma 1.

3.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono individuati con legge dello Stato, unitamente alle risorse necessarie a garantirne la piena attuazione.

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, i commi da 791 a 801 sono abrogati.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: I decreti *con le seguenti*: La legge di cui al comma 1;

sopprimere i commi 9 e 10.

3.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono deter-

minati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*.

2. I disegni di legge di cui al comma 1 definiscono altresì le necessarie procedure di monitoraggio della attuazione delle determinazioni assunte ai sensi del comma 1 sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni.

3.8. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, che ne individua anche le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione e le relative forme di finanziamento, attuazione, monitoraggio e valutazione.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

3.9. Bonafè, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

3.10. Bonafè, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, sostituire le parole da: , per l'individuazione *fino a:* (LEP) *con le seguenti:* e della presente legge per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) che rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali,.

3.11. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: prestazioni *aggiungere le seguenti*: nel rispetto dei costi *standard*.

3.12. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, dopo la parola: garantiti *aggiungere le seguenti*: in modo uniforme.

3.13. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: garantiti, *aggiungere le seguenti*: e finanziati.

3.16. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti*: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare *fino alla fine del comma con le seguenti:* , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei Lep in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'*iter* di approvazione.;

al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono *con le seguenti*: La legge di cui al presente articolo definisce.

3.17. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti*: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare *fino alla fine del comma con le seguenti:* , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'*iter* di approvazione.;

al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono *con le seguenti*: La legge di cui al presente articolo definisce.

3.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti*: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

Conseguentemente:

al comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare *fino alla fine del comma con le seguenti:* il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'*iter* di approvazione.;

al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono *con le seguenti:* La legge di cui al presente articolo definisce.

3.19. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti*: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

Conseguentemente:

al comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare *fino alla fine del comma con le seguenti:* , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'*iter* di approvazione.;

al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono *con le seguenti*: La legge di cui al presente articolo definisce.

3.20. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti*: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

Conseguentemente:

al comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare *fino alla fine del comma con le seguenti:* , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'*iter* di approvazione.;

al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono *con le seguenti*: La legge di cui al presente articolo definisce.

3.21. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti*: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

Conseguentemente:

al comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare *fino alla fine del comma con le seguenti:* , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di

Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'*iter* di approvazione.;

al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono *con le seguenti*: La legge di cui al presente articolo definisce.

3.22. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti:* e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

Conseguentemente:

al comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare *fino alla fine del comma con le seguenti:* , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'*iter* di approvazione.;

al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono *con le seguenti*: La legge di cui al presente articolo definisce.

3.23. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti:* e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare *fino alla fine del comma con le seguenti:* , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'*iter* di approvazione.;

al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono

con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.

3.24. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti*: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare *fino alla fine del comma con le seguenti:* , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'*iter* di approvazione.;

al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono *con le seguenti*: La legge di cui al presente articolo definisce.

3.25. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti:* e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare *fino alla fine del comma con le seguenti:* , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'*iter* di approvazione.;

al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono *con le seguenti*: La legge di cui al presente articolo definisce.

3.26. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti:* e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare *fino alla fine del comma con le seguenti:* , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di

legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'*iter* di approvazione.;

al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono *con le seguenti:* La legge di cui al presente articolo definisce.

3.27. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti:* e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare *fino alla fine del comma con le seguenti:* , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;

al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono *con le seguenti:* La legge di cui al presente articolo definisce.

3.28. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti:* e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare *fino alla fine del comma con le seguenti:* , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'*iter* di approvazione.;

al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono *con le seguenti:* La legge di cui al presente articolo definisce.

3.29. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti:* e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare *fino alla fine del comma con le seguenti:* , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'*iter* di approvazione.;

al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono *con le seguenti*: La legge di cui al presente articolo definisce.

3.30. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti:* e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare *fino alla fine del comma con le seguenti:* , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'*iter* di approvazione.;

al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono *con le seguenti:* La legge di cui al presente articolo definisce.

3.31. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, dopo la parola: (*LEP) *aggiungere le seguenti:* e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare *fino alla fine del comma con le seguenti:* , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la

previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'*iter* di approvazione.;

al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono *con le seguenti:* La legge di cui al presente articolo definisce.

3.32. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti:* e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare *fino alla fine del comma con le seguenti:* , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'*iter* di approvazione.;

al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono *con le seguenti*: La legge di cui al presente articolo definisce.

3.33. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti:* e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare *fino alla fine del comma con le seguenti:* , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'*iter* di approvazione.;

al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono *con le seguenti*: La legge di cui al presente articolo definisce.

3.34. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti*: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare *fino alla fine del comma con le seguenti:* , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'*iter* di approvazione.;

al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono *con le seguenti*: La legge di cui al presente articolo definisce.

3.35. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti:* e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare *fino alla fine del comma con le seguenti:* , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'*iter* di approvazione.;

al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono *con le seguenti*: La legge di cui al presente articolo definisce.

3.36. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti:* e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare *fino alla fine del comma con le seguenti:* , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'*iter* di approvazione.;

al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono *con le seguenti*: La legge di cui al presente articolo definisce.

3.37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti*: individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione.

Conseguentemente,

sopprimere il comma 2;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 791 al 801 sono abrogati.

3.38. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti:* individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione su tutto territorio nazionale.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 791 a 801 sono abrogati.

3.39. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti*: individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione su tutto territorio nazionale.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 791 a 800 sono abrogati.

3.40. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti:* individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione su tutto territorio nazionale.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 791 a 799 sono abrogati.

3.41. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti:* individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione su tutto territorio nazionale.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 791 a 798 sono abrogati.

3.42. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti:* individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione su tutto territorio nazionale.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 791 a 797 sono abrogati.

3.43. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti:* individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione su tutto territorio nazionale.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 791 a 796 sono abrogati.

3.44. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti:* individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione su tutto territorio nazionale.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 791 a 795 sono abrogati.

3.45. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti:* individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione su tutto territorio nazionale.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 791 a 794 sono abrogati.

3.46. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti:* individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione su tutto territorio nazionale.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 791 a 793 sono abrogati.

3.47. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti:* individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione su tutto territorio nazionale.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 791 a 792 sono abrogati.

3.48. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti:* individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione su tutto territorio nazionale.

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

1-*bis*. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 791 a 801 sono abrogati.

3.49. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti:* individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione su tutto territorio nazionale.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

3.50. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti:* dallo Stato o dalle regioni e dagli enti locali interessati.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni *standard*, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.

3.51. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti:* in maniera uniforme ed omogenea.

3.52. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la parola: (LEP) *aggiungere le seguenti:* in maniera paritaria.

3.53. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

Al comma 1, sostituire le parole da: il Governo è delegato ad adottare *a:* di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 *con le seguenti*: è approvata una legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m),* della Costituzione, e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

al comma 4, sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono *con le seguenti*: La legge di cui al presente articolo definisce;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 791 al 801 sono abrogati.

3.54. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire le parole da: il Governo è delegato ad adottare *a* di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 *con le seguenti:* tramite legge ordinaria approvata dal Parlamento.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

al comma 4, sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono *con le seguenti*: La legge di cui al presente articolo definisce.

3.55. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare *aggiungere le seguenti:* , solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale,.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

3.57. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare *aggiungere le seguenti:* , solo dopo la previsione di finanziamento annuale dei LEP su tutto il territorio nazionale,.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

3.58. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare *aggiungere le seguenti:* , solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP su tutto il territorio nazionale,.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

3.59. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire le parole: sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 *con le seguenti:* sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione dei LEP sulla base dei fabbisogni *standard*, elaborati superando il criterio della spesa storica e tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità;

b) determinazione dei LEP in relazione a tutte le materie o ambiti di materie cui i LEP siano riferibili, secondo quanto previsto dalla legge di cui al comma 3 e indipendentemente dal trasferimento delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

c) indicazione dei costi dei LEP e delle risorse necessarie per il loro finanziamento;

d) assicurazione del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali;

e) fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, definizione delle necessarie procedure di monitoraggio dell'attuazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni;

f) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, dell'Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Conseguentemente:

dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.

1-*ter*. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo può tenere conto, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma, degli esiti dei lavori svolti dal Comitato tecnico-scientifico per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2023, nonché dei lavori svolti dalla Cabina di regia e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3.60. Ubaldo Pagano, Braga, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

Al comma 1, sostituire le parole: sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 *con le seguenti:* sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) determinazione dei LEP sulla base dei fabbisogni *standard*, elaborati superando il criterio della spesa storica e tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità;

b) determinazione dei LEP in relazione a tutte le materie o ambiti di materie cui i LEP siano riferibili, secondo quanto previsto dalla legge di cui al comma 3 e indipendentemente dal trasferimento delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

c) indicazione dei costi dei LEP e delle risorse necessarie per il loro finanziamento;

d) assicurazione del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali;

e) fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, definizione delle necessarie procedure di monitoraggio dell'attuazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni;

f) istituzione, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'« Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione » costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3.61. Ubaldo Pagano, Braga, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

Al comma 1, sostituire le parole: sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 *con le seguenti*: sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione dei LEP sulla base dei fabbisogni *standard*, elaborati superando il criterio della spesa storica e tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità;

b) determinazione dei LEP in relazione a tutte le materie o ambiti di materie cui i LEP siano riferibili, secondo quanto previsto dalla legge di cui al comma 3 e indipendentemente dal trasferimento delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

c) indicazione dei costi dei LEP e delle risorse necessarie per il loro finanziamento;

d) assicurazione del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali;

e) fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, definizione delle necessarie procedure di monitoraggio dell'attuazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni;

f) istituzione, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'« Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione » costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

3.62. Bonafè, Ubaldo Pagano, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

Al comma 1, sostituire le parole: sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 *con le seguenti:* volti ad individuare e finanziare, per ciascuna materia, uno *standard* adeguato di prestazioni e servizi che deve essere garantito uniformemente su tutto il territorio nazionale, anche al fine di garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.

3.63. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.

1-*ter*. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo può tenere conto, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma, degli esiti dei lavori svolti dal Comitato tecnico-scientifico per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2023, nonché dei lavori svolti dalla Cabina di regia e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*

nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3.64. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri competenti, da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono individuati i LEP in materia di istruzione sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.

3.65. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal

cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.

3.66. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.

3.67. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.

3.68. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: le scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.

3.69. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

f) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati e disciplinati;

g) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valu-

tabili per predisporre strumenti di miglioramento.

3.70. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità;

e) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

f) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

g) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.

3.71. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

d) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

e) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

f) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

g) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valu-

tabili per predisporre strumenti di miglioramento.

3.72. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

f) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali;

g) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.

3.73. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

e) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

f) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

g) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.

3.74. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uni-

forme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

1) la prossimità: le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

2) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

3) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

4) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

5) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;

6) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

7) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.

3.75. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

f) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.

3.76. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole

superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

f) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati.

3.77. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università.

f) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.

3.78. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3.79. Ubaldo Pagano, Braga, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.

3.80. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Sopprimere il comma 2.

3.81. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

3.82. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del parere *con le seguenti*: dell'intesa.

*** 3.83.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 3.84.** Scerra, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3.85. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: per l'espressione dei pareri *aggiungere la seguente:* vincolanti.

Conseguentemente,

al medesimo comma, sopprimere il terzo e il quarto periodo;

al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: per il relativo parere *aggiungere la seguente:* vincolante.

3.86. Carfagna.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: per l'espressione dei pareri *aggiungere la seguente*: vincolanti.

3.87. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: da parte *aggiungere le seguenti:* della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e.

3.88. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: da parte *aggiungere le seguenti*: della Commissione bicamerale per le questioni regionali e.

3.89. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: finanziari *aggiungere le seguenti:* , ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

3.90. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: entro il termine *fino alla fine del periodo con le seguenti:* con parere vincolante.

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

al terzo periodo, sostituire le parole: , qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari *con le seguenti:* si conforma e *e sopprimere la parola:* eventuali;

al quarto periodo, sopprimere le parole: , decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3.91. Boschi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato *con le seguenti*:

entro novanta giorni, con parere vincolante.

3.92. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quarantacinque *con la seguente:* centottanta.

3.93. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quarantacinque *con la seguente:* centotrentacinque.

3.95. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quarantacinque *con la seguente*: novanta.

*** 3.96.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 3.97.** Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

*** 3.98.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quarantacinque *con la seguente*: sessanta.

3.99. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quarantacinque *con la seguente:* cinquantacinque.

3.94. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3.100. Boschi.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

*** 3.101.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 3.102.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

*** 3.103.** Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: , decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato *con le seguenti:* con parere vincolante.

3.104. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

3.105. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: Ove *fino a*: al presente articolo.

3.107. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: di cui al presente articolo, *aggiungere le seguenti*: ovvero inadeguate a garantire e

finanziare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,.

3.108. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per una nuova deliberazione.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere il quarto periodo.

3.109. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

3.110. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 2, sostituire il quarto periodo, con il seguente: Le Commissioni competenti per materia devono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dall'assegnazione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3.111. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, sostituire il quarto periodo con i seguenti: Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione. In caso di parere negativo, il decreto legislativo non può essere adottato.

3.112. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione, con parere vincolante.

3.113. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione.

3.114. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: possono esprimersi *con le seguenti:* devono esprimersi.

3.115. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: venti *con la seguente:* centotrentacinque.

3.116. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: venti *con la seguente:* novanta.

3.117. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: venti giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

3.118. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: venti *con la seguente:* quarantacinque.

*** 3.119.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 3.120.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: venti giorni *con le seguenti:* un mese.

3.121. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: venti giorni *con le seguenti:* trenta giorni.

3.122. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: , decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3.123. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della decisione le Commissioni dispongono di tutti gli elementi necessari forniti da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.

3.124. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Sopprimere il comma 3.

3.125. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per stabilire i criteri di identificazione delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per le quali è necessaria la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, e le funzioni per le quali tale previa determinazione non è necessaria sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) identificazione di criteri certi e univoci per la differenziazione delle funzioni per le quali è necessaria la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, e delle funzioni per le quali tale previa determinazione non è necessaria;

b) modalità di predisposizione di due differenti elenchi per le funzioni LEP e per quelle non LEP;

c) utilizzazione di una tecnica analitica intesa a stabilire la dimensione obiettiva di ciascuna funzione, la dimensione dell'interesse implicato, la prevalenza di economie di scala o di economie di scopo in sede di esercizio, ai fini della distribuzione delle competenze tra Stato e regioni.

3.126. Sarracino, Bonafè.

Al comma 3, premettere le seguenti parole: Fatta salva la determinazione dei LEP trasversali necessari a garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità,.

3.127. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 3, premettere le parole: Fatta salva la determinazione dei LEP nelle materie o negli ambiti di materie concernenti le politiche sociali, il sistema integrato di interventi e servizi sociali, la coesione e protezione sociale, la tutela dell'adolescenza e dell'infanzia,.

3.128. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: sono determinati *aggiungere le seguenti:* su tutto il territorio nazionale in modo uniforme.

3.129. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: o negli ambiti di materie.

3.130. Cuperlo.

Al comma 3, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) norme generali inderogabili sul diritto allo studio e all'istruzione.

3.131. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) norme generali sul diritto allo studio e all'istruzione.

3.132. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* sulla base dei seguenti criteri:

1) prossimità e completezza della sua offerta per tutti gli ordini di studi;

2) i suoi livelli devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

3) garanzia dell'universalità dell'offerta su tutto il territorio nazionale;

4) verificabilità degli studi con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato su tutto il territorio nazionale;

5) gratuità fino al diciottesimo anno di età;

6) diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi attraverso forme di sostegno per i capaci e meritevoli;

7) sostenibilità economica ed esigibilità da parte del cittadino; 8) valutabilità delle prestazioni da parte del cittadino;.

Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla delega di cui al comma 3, lettera *a)*, è rimandata in sede di adozione del relativo decreto legislativo.

3.133. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* sulla base dei seguenti criteri:

1) prossimità e completezza della sua offerta per tutti gli ordini di studi;

2) i suoi livelli devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

3) garanzia dell'universalità dell'offerta su tutto il territorio nazionale;

4) verificabilità degli studi con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato su tutto il territorio nazionale;

5) gratuità fino al diciottesimo anno di età;

6) diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi attraverso forme di sostegno per i capaci e meritevoli;

7) sostenibilità economica ed esigibilità da parte del cittadino.

Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla delega di cui al comma 3, lettera *a)*, è rimandata in sede di adozione del relativo decreto legislativo.

3.134. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, lettera a)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* sulla base dei seguenti criteri:

1) prossimità e completezza della sua offerta per tutti gli ordini di studi;

2) verificabilità degli studi con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato su tutto il territorio nazionale;

3) gratuità fino al diciottesimo anno di età;

4) diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi attraverso forme di sostegno per i capaci e meritevoli;

5) sostenibilità economica ed esigibilità da parte del cittadino;

6) valutabilità delle prestazioni da parte del cittadino.

Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla delega di cui al comma 3, lettera *a)*, è rimandata in sede di adozione del relativo decreto legislativo.

3.135. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, lettera a)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* sulla base dei seguenti criteri:

1) prossimità e completezza della sua offerta per tutti gli ordini di studi;

2) i suoi livelli devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

3) garanzia dell'universalità dell'offerta su tutto il territorio nazionale;

4) verificabilità degli studi con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato su tutto il territorio nazionale;

5) gratuità fino al diciottesimo anno di età.

Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla delega di cui al comma 3, lettera *a)*, è rimandata in sede di adozione del relativo decreto legislativo.

3.138. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, lettera a)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* sulla base dei seguenti criteri:

1) prossimità e completezza della sua offerta per tutti gli ordini di studi;

2) i suoi livelli devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

3) garanzia dell'universalità dell'offerta su tutto il territorio nazionale;

4) verificabilità degli studi con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato su tutto il territorio nazionale.

Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla delega di cui al comma 3, lettera *a)*, è rimandata in sede di adozione del relativo decreto legislativo.

3.139. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: sulla base dei seguenti criteri:

1) prossimità e completezza della sua offerta per tutti gli ordini di studi;

2) i suoi livelli devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati

fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;.

Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla delega di cui al comma 3, lettera *a)*, è rimandata in sede di adozione del relativo decreto legislativo.

3.140. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, lettera a) *aggiungere in fine le seguenti parole*: primaria e secondaria e di orientamento al lavoro.

3.141. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, lettera a), *aggiungere in fine le seguenti parole*: primaria, secondaria e universitaria.

3.142. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, lettera a), *aggiungere in fine le seguenti parole*: primaria e secondaria.

3.143. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

b) norme generali sulla tutela e valorizzazione dell'ambiente, dell'ecosistema, del paesaggio e dei beni culturali.

3.144. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

b) norme generali sulla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema, del paesaggio e dei beni culturali.

3.145. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, lettera b), *dopo le parole:* tutela dell'ambiente *aggiungere le seguenti:* , della biodiversità.

3.146. Simiani.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* b), *dopo le parole:* dell'ecosistema *aggiungere le seguenti:* degli animali;

b) *dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

c-bis) parità di genere;

c) *alla lettera* i) *aggiungere in fine le seguenti parole:* e adattamento ai cambiamenti climatici;

d) *alla lettera* n) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e delle infrastrutture digitali;.

3.148. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera c), *con la seguente*:

c) norme generali sulla tutela e sicurezza del lavoro e sulla parità di genere.

3.149. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera c), *con la seguente:*

c) norme generali sulla tutela e sicurezza del lavoro.

3.151. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) previdenza complementare e integrativa;.

3.152. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 3, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) professioni;.

*** 3.154.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

*** 3.155.** Faraone, Boschi.

Al comma 3, sostituire la lettera e), *con la seguente:*

e) norme generali sulla ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi e per l'economia circolare;.

3.157. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera e), *con la seguente:*

e) norme generali sulla ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi e finanziari;.

3.159. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera e), *con la seguente:*

e) norme generali sulla ricerca scientifica, ambientale e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;.

3.160. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera e), *con la seguente:*

e) norme generali sulla ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;.

3.161. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera f), *con la seguente:*

f) norme generali sulla tutela e diritto alla salute;.

3.162. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera f), *con la seguente:*

f) norme generali sulla tutela della salute pubblica;.

3.163. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera f), *con la seguente:*

f) norme generali sulla tutela della salute;.

3.164. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera g), *con la seguente:*

g) sulla alimentazione e sulla produzione di alimenti per consumo umano e a basso impatto ambientale;.

3.165. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera g), *con la seguente:*

g) norme generali sulla alimentazione e sulla produzione di alimenti per consumo umano e animale;.

3.166. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera g), *con la seguente:*

g) norme generali sulla alimentazione e sulla produzione di alimenti per consumo umano;.

3.170. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera g), *con la seguente:*

g) norme generali sulla alimentazione sana per tutti gli esseri viventi;.

3.171. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera g), *con la seguente:*

g) norme generali sulla alimentazione sana e biologica;.

3.172. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera g), *con la seguente:*

g) norme generali sulla alimentazione sana e vegana;.

3.173. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera g), *con la seguente:*

*g) n*orme generali sulla alimentazione priva di Ogm;.

3.174. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera g), *con la seguente:*

g) norme generali sulla alimentazione sostenibile.

3.175. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera g), *con la seguente:*

g) norme generali sulla alimentazione vegetariana;.

3.176. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera g), *con la seguente:*

g) norme generali sulla corretta alimentazione;.

3.177. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera g), *con la seguente:*

g) norme generali sulla alimentazione sana;.

3.178. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera g), *con la seguente:*

g) norme generali sull'alimentazione;.

3.179. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera h), *con la seguente:*

h) norme generali sull'ordinamento sportivo non agonistico;.

3.180. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera h), *con la seguente:*

h) norme generali sull'ordinamento sportivo agonistico;.

3.181. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera h), *con la seguente:*

h) norme generali sull'ordinamento sportivo;.

3.182. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, dopo la lettera h), *aggiungere la seguente:*

h-bis) protezione civile;.

3.183. Faraone, Boschi.

Al comma 3, sostituire la lettera i), *con la seguente:*

i) norme generali sul Governo, la tutela del territorio con particolare riguardo per i parchi nazionali;.

3.184. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera i), *con la seguente:*

i) norme generali sul Governo, la tutela del territorio e sulla rigenerazione urbana;.

3.185. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera i), *con la seguente:*

i) norme generali sul Governo e la tutela del territorio e sul consumo di suolo;.

3.186. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera i), *con la seguente:*

i) norme generali sul Governo, la programmazione e la tutela del territorio;.

3.187. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera i), *con la seguente:*

i) norme generali sul Governo, la gestione e la tutela del territorio;.

3.188. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera i), *con la seguente:*

i) norme generali sul Governo e la salvaguardia del territorio;.

3.189. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera i), *con la seguente:*

i) norme generali sul Governo del territorio;.

3.191. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera l), *con la seguente:*

l) norme generali sui porti, stazioni ferroviarie e aeroporti civili;.

3.192. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera l), *con la seguente:*

l) norme generali sui porti, interporti e aeroporti civili;.

3.193. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera l), *con la seguente:*

l) norme generali sui porti e aeroporti civili e militari;.

3.195. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera l), *con la seguente:*

l) norme generali sui porti, ciclovie e aeroporti civili;.

3.196. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera l), *con la seguente:*

l) norme generali sui porti e aeroporti civili;.

3.197. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera l), con la seguente:

l) norme generali sui porti;.

3.198. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera m), *con la seguente:*

m) norme generali sulle grandi reti di trasporto e di navigazione fluviale e lacustre;.

3.199. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera m), *con la seguente:*

m) norme generali sulle grandi reti di trasporto autostradale e di navigazione;.

3.200. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera m), *con la seguente:*

m) norme generali e di settore sulle grandi reti di trasporto e di navigazione;.

3.201. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera m), *con la seguente:*

m) norme generali sulle grandi reti di trasporto ferroviario e di navigazione;.

3.202. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera m), *con la seguente:*

m) norme generali sulle grandi reti di trasporto e di navigazione lacustre;.

3.203. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera m), *con la seguente:*

m) norme generali sulle grandi reti di trasporto e di navigazione fluviale;.

3.204. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera m), *con la seguente:*

m) norme generali sulle reti di trasporto merci e di navigazione lacustre;.

3.205. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera m), *con la seguente:*

m) norme generali sulle grandi reti di trasporto merci e di navigazione;.

3.206. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera m), *con la seguente:*

m) norme generali sulle grandi reti di trasporto e di navigazione;.

3.207. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera m), *con la seguente:*

m) norme generali sulle grandi reti di trasporto ferroviario;.

3.208. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera m), *con la seguente:*

m) norme generali sulle reti di trasporto e di navigazione;.

3.218. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera m), *con la seguente:*

m) norme generali sulle grandi reti di trasporto marittimo;.

3.219. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera n), *con la seguente:*

n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione satellitare e di telefonia mobile;.

3.220. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera n), *con la seguente:*

n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione televisiva via cavo e satellitare;.

3.221. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera n), *con la seguente:*

n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione satellitare e di telefonia fissa;.

3.222. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera n), *con la seguente:*

n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione televisiva via cavo e digitale;.

3.223. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera n), *con la seguente:*

n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione televisiva via cavo;.

3.224. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera n), *con la seguente:*

n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione e sui *mass-media*;.

3.225. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera n), *con la seguente:*

n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione radiotelevisiva;.

3.232. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera n), *con la seguente:*

n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione radiofonica;.

3.233. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera n), *con la seguente:*

n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione satellitare;.

3.235. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera n), *con la seguente:*

n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione su *internet*;.

3.236. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera n), *con la seguente:*

n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione televisiva;.

3.237. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera n), *con la seguente:*

n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione analogica;.

3.238. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera n), *con la seguente:*

n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione digitale;.

3.239. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera n), *con la seguente:*

n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione;.

3.240. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera o), *con la seguente:*

o) norme generali sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia da fonti fossili;.

3.241. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera o), *con la seguente:*

o) norme generali sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia fotovoltaica;.

3.242. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera o), *con la seguente:*

o) norme generali e di settore sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;.

3.243. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera o), *con la seguente:*

o) norme generali sulla produzione, trasporto, concorrenza e distribuzione nazionale dell'energia;.

3.244. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera o), *con la seguente:*

o) norme generali sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia sostenibile;.

3.245. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera o), *con la seguente:*

o) norme generali sulla produzione, transizione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;.

3.246. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera o), *con la seguente:*

o) norme generali sulla produzione, formazione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;.

3.247. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera o), *con la seguente:*

o) norme generali sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia geotermica;.

3.248. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera o), *con la seguente:*

o) norme generali sulla produzione, sicurezza, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;.

3.249. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera o), *con la seguente:*

o) norme generali sulla produzione, incentivo, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;.

3.250. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera o), *con la seguente:*

o) norme generali sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica;.

3.251. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera o), *con la seguente:*

o) norme generali sulla produzione, trasporto, accumulo e distribuzione nazionale dell'energia;.

3.252. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera o), *con la seguente:*

o) norme generali sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia eolica;.

3.253. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera o), *con la seguente:*

o) norme generali sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;.

3.254. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera o), *con la seguente:*

o) norme generali sulla produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;.

3.256. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, dopo la lettera o), *aggiungere la seguente:*

o-bis) previdenza complementare e integrativa;.

3.257. Faraone, Boschi.

Al comma 3, sostituire la lettera p), *con la seguente:*

p) norme generali sulla valorizzazione, tutela e fruizione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;.

3.258. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera p), *con la seguente:*

p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali e tradizionali;.

3.259. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera p), *con la seguente:*

p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;.

3.260. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera p), *con la seguente:*

p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali e artigianali;.

3.261. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera p), *con la seguente:*

p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e archeologici e promozione e organizzazione di attività culturali;.

3.262. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera p), *con la seguente:*

p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali e artistiche;.

3.263. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera p), *con la seguente:*

p) norme generali e di settore sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;.

3.264. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera p), *con la seguente:*

p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali, monumentali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;.

3.265. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera p), *con la seguente:*

p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali e sociali;.

3.266. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera p), *con la seguente:*

p) norme generali sulla valorizzazione, fruizione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;.

3.267. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera p), *con la seguente:*

p) norme generali sulla tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;.

3.268. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera p), *con la seguente:*

p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali, storici e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;.

3.269. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera p), *con la seguente:*

p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;.

3.270. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera p), *con la seguente:*

p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e organizzazione di attività culturali;.

3.271. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera p), *con la seguente:*

p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali;.

3.272. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire la lettera p), *con la seguente:*

p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione di attività culturali;.

3.273. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. L'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* è subordinata al reperimento delle risorse ai fini dell'istituzione di un fondo perequativo con una dotazione di 1 miliardo di euro per le regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con minore capacità fiscale per abitante, da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

3-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli equilibri di bilancio, del principio di uguaglianza e della garanzia della loro uniformità su tutto il territorio nazionale.

3.274. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3.275. Ubaldo Pagano, Braga, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3.277. Ubaldo Pagano, Braga, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. In ogni caso il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni *standard*, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.

3.278. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. La determinazione finale dei LEP, spettante alle Camere ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, è effettuata a seguito di una valutazione complessiva dei LEP stessi per tutte le materie, funzioni e ambiti, previa trasmissione al Parlamento di tutti gli elementi necessari da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.

3.279. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. A decorrere dall'anno 2024 il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta annualmente alla Camere una relazione volta ad analizzare il raggiungimento e il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.

3.280. Pavanelli, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Sopprimere il comma 4.

3.281. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

3.282. Auriemma, Alifano, Penza, Alfonso Colucci.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: decreti *aggiungere la seguente:* legislativi.

3.283. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: modalità *con la seguente:* norme.

3.284. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: modalità *con la seguente:* forme.

3.285. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: efficienza *con la seguente:* sollecitudine.

3.286. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: efficienza *con la seguente:* produttività.

3.287. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: efficienza *con la seguente:* operosità.

3.288. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: efficienza *con la seguente:* solerzia.

3.289. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: utilizzo *con la seguente:* impiego.

3.290. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: utilizzo *con la seguente:* uso.

3.291. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 8, comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: esiti *aggiungere le seguenti:* del monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 4 e.

3.292. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

3.293. Auriemma, Alifano, Penza, Alfonso Colucci.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni *aggiungere le seguenti:* , esclusi l'Abruzzo e Molise.

3.294. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni *aggiungere le seguenti:* , esclusa la Campania,.

3.295. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni *aggiungere le seguenti:* , esclusa l'Emilia-Romagna,.

3.296. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni *aggiungere le seguenti:* , escluso il Lazio,.

3.298. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni *aggiungere le seguenti:* , esclusa la Liguria,.

3.299. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni *aggiungere le seguenti:* , esclusa la Lombardia,.

3.300. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni *aggiungere le seguenti:* , esclusa le Marche,.

3.301. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni *aggiungere le seguenti:* , escluso il Piemonte,.

3.302. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni *aggiungere le seguenti:* , esclusa la Toscana,.

3.303. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni *aggiungere le seguenti:* , esclusa l'Umbria,.

3.304. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni *aggiungere le seguenti:* , escluso il Veneto,.

3.305. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: alle materie o agli ambiti di materie *con le seguenti:* alle funzioni.

3.306. Cuperlo.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: o agli ambiti di materie.

3.307. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: monitoraggio *con la seguente:* rilevazione.

3.308. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: monitoraggio *con la seguente:* indagine.

3.309. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata *con le seguenti:* dall'Uffi-

cio parlamentare di bilancio, il quale riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alle Camere e alla Conferenza unificata.

3.310. Boschi.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

3.311. Auriemma, Alifano, Penza, Alfonso Colucci.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: annualmente *con la seguente:* mensilmente.

3.313. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: annualmente *con le seguenti:* ogni bimestre.

3.314. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: annualmente *con le seguenti:* ogni trimestre.

3.315. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: annualmente *con le seguenti:* ogni semestre.

3.316. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e invia una relazione alle Camere, che si esprimono con parere secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

3.317. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al monitoraggio concorrono gli uffici della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

3.318. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Sopprimere il comma 5.

3.319. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

3.320. Auriemma, Alifano, Penza, Alfonso Colucci.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: degli esiti *con le seguenti:* delle conclusioni.

3.321. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: degli esiti *con le seguenti:* delle conseguenze.

3.322. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: degli esiti *con le seguenti:* dei risultati.

3.323. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: degli esiti *con le seguenti:* degli effetti.

3.324. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: degli esiti *con le seguenti:* del seguito.

3.325. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: monitoraggio *con la seguente:* rilevazione.

3.326. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: monitoraggio *con la seguente:* indagine.

3.327. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: effettuato *con la seguente:* realizzato.

3.328. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: effettuato *con la seguente:* ultimato.

3.329. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: effettuato *con la seguente:* concluso.

3.330. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: effettuato *con la seguente:* eseguito.

3.331. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: effettuato *con la seguente:* compiuto.

3.332. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: adotta *con la seguente:* emana.

3.333. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: criticità *con la seguente:* difficoltà.

3.334. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Qualora entro i successivi centottanta giorni la regione interessata non abbia dato seguito alle raccomandazioni della Conferenza unificata, il Governo, previa comunicazione alle Camere, attiva la procedura di revoca dell'intesa e la regione interessata non può pro-

cedere alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per un periodo inferiore ai successivi dieci anni.

3.335. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

3.336. Auriemma, Alifano, Penza, Alfonso Colucci.

Sopprimere il comma 6.

3.337. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 6, sostituire la parola: annuale *con la seguente:* mensile.

3.338. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 6, sostituire la parola: annuale *con le seguenti:* ogni bimestre.

3.339. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 6, sostituire la parola: annuale *con le seguenti:* ogni trimestre.

3.341. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 6, sostituire la parola: annuale*, con la seguente:* semestrale.

*** 3.342.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 3.343.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sulla medesima relazione il Ministro per gli affari regionali e le autonomie rende comunicazioni alle Camere, alle quali segue una discussione che si conclude con il voto su atti di indirizzo vincolanti.

3.344. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Sopprimere il comma 7.

3.345. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

3.346. Auriemma, Alifano, Penza, Alfonso Colucci.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: possono essere *con la seguente:* sono.

3.348. Boschi.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: aggiornati *con la seguente:* revisionati.

3.349. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: aggiornati *con la seguente:* completati.

3.350. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: aggiornati *con la seguente:* rinnovati.

3.351. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: aggiornati *con la seguente:* rivisti.

3.352. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili *con le seguenti:* e finanziati periodicamente.

3.354. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: periodicamente *con le seguenti:* ogni mese.

3.355. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: periodicamente *con le seguenti:* ogni bimestre.

3.356. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: periodicamente *con le seguenti:* ogni trimestre.

3.357. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: periodicamente *con le seguenti:* ogni semestre.

3.358. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: periodicamente *con le seguenti:* ogni anno.

3.359. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Conseguentemente, all'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio;

al comma 2, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

3.360. Alifano, Dell'Olio, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: adeguamenti *con la seguente:* aggiornamenti.

3.361. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: adeguamenti *con la seguente:* adattamenti.

3.362. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: mutamento del *con la seguente:* trasformato.

3.363. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: mutamento del *con la seguente:* modificato.

3.364. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: mutamento del *con la seguente:* variato.

3.365. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: mutamento del *con la seguente:* mutato.

3.366. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: mutamento *con la seguente:* cambiamento.

3.367. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: mutamento del *con la seguente:* alterato.

3.368. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: del contesto socioeconomico *con le seguenti:* della situazione socio-economica.

3.369. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: del contesto *con le seguenti:* della condizione.

3.370. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: del contesto *con le seguenti:* del quadro.

3.371. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: socioeconomico *aggiungere le seguenti:* e demografico.

3.372. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: socioeconomico *aggiungere le seguenti:* e produttivo.

3.373. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: socioeconomico *aggiungere le seguenti:* e ambientale.

3.374. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: socioeconomico *aggiungere le seguenti:* e culturale.

3.375. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: dall'evoluzione *con le seguenti:* dal perfezionamento.

3.376. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: dall'evoluzione *con le seguenti:* dal miglioramento.

3.377. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: dall'evoluzione *con le seguenti:* dall'avanzamento.

3.378. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: dall'evoluzione *con le seguenti:* dalla crescita.

3.379. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: dall'evoluzione *con le seguenti:* dallo sviluppo.

3.380. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: dall'evoluzione *con le seguenti:* dal progresso.

3.381. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* con decreti del Presidente della Repubblica.

Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: , su proposta *fino alla fine del comma*.

3.382. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* con legge ordinaria.

Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: , su proposta *fino alla fine del comma*.

3.383. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* con i decreti legislativi adottati sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1.

3.384. Bonafè, Sarracino, De Luca, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

3.385. Auriemma, Alifano, Penza, Alfonso Colucci.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Gli schemi di decreto sono trasmessi alla Conferenza unificata, che si pronuncia sui medesimi entro sessanta giorni, con parere vincolante. Successivamente, gli schemi di decreto sono trasmessi, unitamente al parere della Conferenza unificata, alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. Il parere deve essere espresso entro sessanta giorni dall'assegnazione e ha carattere vincolante. In caso di parere negativo, il Governo trasmette un nuovo schema di decreto alle Camere dando conto dell'accoglimento delle osservazioni formulate

nel parere ovvero motivando espressamente sul loro mancato accoglimento.

3.386. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.

3.387. Auriemma, Alifano, Penza, Alfonso Colucci.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti *con la seguente:* centoventi.

3.388. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti *con la seguente:* novanta.

3.389. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti *con la seguente:* ottanta.

3.390. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti *con la seguente:* settanta.

3.391. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti *con la seguente:* sessanta.

3.392. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti *con la seguente:* cinquanta.

3.393. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni *con le seguenti:* quarantacinque giorni.

3.394. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti *con la seguente:* quaranta.

3.395. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti *con la seguente:* trenta.

Conseguentemente, al medesimo comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: trenta *con la seguente*: quarantacinque.

3.396. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti *con la seguente:* trenta.

3.398. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti *con la seguente:* venticinque.

3.399. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: per il relativo parere *inserire la seguente:* vincolante.

3.400. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: da parte *aggiungere le seguenti:* della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e.

*** 3.401.** Barbagallo, Bonafè, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

*** 3.403.** Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: da parte *inserire le seguenti:* della Commissione bicamerale per le questioni regionali e.

3.404. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati *con le seguenti:* entro novanta giorni.

3.405. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta *con le seguenti:* nel termine di centottanta.

3.406. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta *con le seguenti:* nel termine di centoventi.

*** 3.407.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 3.408.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta *con le seguenti:* nel termine di cento.

3.409. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta *con le seguenti:* nel termine di novanta.

*** 3.411.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 3.413.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta *con le seguenti:* nel termine di ottanta.

3.414. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta *con le seguenti:* nel termine di settanta.

3.415. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta *con le seguenti:* nel termine di sessanta.

*** 3.416.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 3.417.** Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

*** 3.418.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta *con le seguenti:* nel termine di cinquanta.

3.419. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta *con le seguenti:* nel termine di quaranta.

3.420. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sopprimere il comma 8.

3.421. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 8, sostituire le parole: Sulla base *con le seguenti:* In ragione.

3.422. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 8, dopo le parole: Sulla base delle *aggiungere la seguente*: probabili.

3.423. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 8, dopo le parole: Sulla base delle *aggiungere la seguente:* eventuali.

3.424. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 8, sostituire la parola: ipotesi *con la seguente:* previsioni.

3.425. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 8, sostituire la parola: triennale *con la seguente:* mensile.

3.426. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 8, sostituire la parola: triennale *con la seguente:* bimestrale.

3.427. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 8, sostituire la parola: triennale *con la seguente:* trimestrale.

3.428. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 8, sostituire la parola: triennale *con la seguente:* semestrale.

3.429. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 8, sostituire la parola: triennale *con le seguenti:* ogni dodici mesi.

3.430. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 8, sostituire la parola: triennale *con le seguenti:* ogni tredici mesi.

3.431. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 8, sostituire la parola: triennale *con le seguenti:* ogni quattordici mesi.

3.432. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 8, sostituire la parola: triennale *con le seguenti:* ogni quindici mesi.

3.433. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 8, sostituire la parola: triennale *con le seguenti:* ogni sedici mesi.

3.434. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 8, sostituire la parola: triennale *con le seguenti:* ogni diciotto mesi.

3.435. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 8, sostituire la parola: triennale *con le seguenti:* ogni ventiquattro mesi.

3.436. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 8, sostituire le parole: del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* della Repubblica.

3.437. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando in ogni caso il superamento del criterio della spesa storica.

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3.438. Ubaldo Pagano, Braga, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari per i profili finanziari.

3.439. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari.

3.441. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari per i profili finanziari.

3.442. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità.

*** 3.443.** Barbagallo, Bonafè, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

*** 3.444.** Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

**** 3.445.** Barbagallo, Bonafè, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

**** 3.446.** Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3.447. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sopprimere i commi 9 e 10.

3.448. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Sopprimere il comma 9.

*** 3.449.** Boschi.

*** 3.450.** Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

*** 3.451.** Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 9, sostituire le parole: Nelle more *con le seguenti:* In attesa.

3.452. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 9, sostituire le parole: continua ad applicarsi *con le seguenti:* non trova applicazione.

3.453. Bonafè, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. È in ogni caso fatta salva la disciplina dei Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

3.454. Ilaria Fontana, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Sopprimere il comma 10.

*** 3.455.** Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

*** 3.456.** Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Sostituire il comma 10, con il seguente:

10. La determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, deve essere conforme a quanto previsto dai decreti legislativi di cui al presente articolo.

3.457. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Sopprimere il comma 11.

3.458. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni *standard*, in attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.

11-*ter*. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3.459. Ubaldo Pagano, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3.460. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

3.461. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Legge sui LEP in materia di istruzione)

1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valu-

tabili per predisporre strumenti di miglioramento.

3.01. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Delega sull'individuazione dei LEP in materia di istruzione)

1. Con decreto legislativo, acquisito il parere dei Ministeri competenti, da emanarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.

3.02. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Legge sui LEP in materia di Istruzione)

1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento a maggioranza qualificata sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.

3.03. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Legge sui LEP in materia di istruzione)

1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.

3.04. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Legge sui LEP in materia di istruzione)

1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento a maggioranza qualificata sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

f) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

g) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.

3.05. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Legge sui LEP in materia di istruzione)

1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento a maggioranza qualificata sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

f) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

g) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.

3.06. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Legge sui LEP in materia di istruzione)

1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento a maggioranza qualificata sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

c) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di

esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

d) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

e) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

f) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.

3.07. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Legge sui LEP in materia di istruzione)

1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento a maggioranza qualificata sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

e) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

f) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.

3.08. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Legge sui LEP in materia di istruzione)

1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento a maggioranza qualificata sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di

esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

f) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.

3.010. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Legge sui LEP in materia di istruzione)

1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento a maggioranza qualificata sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

f) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati.

3.011. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Determinazione dei LEP in materia di istruzione)

1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento sono individuati i LEP in materia di istruzione, in modo da garantire l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, sulla base dei seguenti criteri:

a) prossimità e completezza della sua offerta per tutti gli ordini di studi;

b) livelli dell'istruzione corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) garanzia dell'universalità dell'offerta su tutto il territorio nazionale;

d) verificabilità degli studi con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato su tutto il territorio nazionale;

e) gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi attraverso forme di sostegno per i capaci e meritevoli;

g) sostenibilità economica ed esigibilità da parte dell'utente;

h) valutabilità delle prestazioni da parte degli utenti.

2. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, ai fini della determinazione dei LEP in materia di istruzione, continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 798, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3.012. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Delega sull'individuazione dei LEP in materia di istruzione)

1. Con decreto legislativo, acquisito il parere dei Ministeri competenti, da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.

3.013. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 4.

Sopprimerlo.

*** 4.1.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

*** 4.2.** Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Sopprimere il comma 1.

**** 4.3.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

**** 4.4.** Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

*** 4.5.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 4.6.** Auriemma, Alifano, Penza, Alfonso Colucci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: trasferimento c*on la seguente:* passaggio.

4.8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle funzioni *con le parole:* degli incarichi.

4.9. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle funzioni *con le parole:* dei poteri.

4.10. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle funzioni *inserire le seguenti:* e degli incarichi

4.11. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle funzioni *inserire le seguenti:* e dei poteri.

4.12. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle funzioni *inserire le seguenti:* e dei compiti.

4.13. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

4.14. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: , strumentali.

4.15. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e finanziarie.

4.17. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: materie o.

4.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o ambiti di materie

*** 4.19.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 4.20.** Cuperlo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: ambiti *con la seguente:* campi.

4.21. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: ambiti *con la seguente:* rami.

4.22. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: ambiti *con la seguente:* settori.

4.23. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: ambiti *con la seguente:* sfere.

4.24. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di materie *con le seguenti:* di oggetti.

4.25. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di materie *con le seguenti:* di contenuti.

4.26. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di materie *aggiungere le seguenti:* e di oggetti.

4.27. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di materie *aggiungere le seguenti:* e di contenuti.

4.28. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 3,.

4.29. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese *con le seguenti:* è effettuato con la legge che recepisce l'intesa.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese *con le seguenti:* è effettuato con la legge che recepisce l'intesa.

4.30. Carfagna.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può essere *con le seguenti:* deve essere.

4.31. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: può essere effettuato *aggiungere le seguenti:* con legge.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese *con le seguenti:* è effettuato con legge.

4.32. Boschi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le procedure *con le seguenti:* i criteri.

4.33. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le procedure *con le seguenti:* i giudizi.

4.34. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le procedure *con le seguenti:* i processi normativi.

4.35. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le procedure *con le seguenti:* i procedimenti.

4.36. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le procedure *con le seguenti:* il complesso delle regole.

4.37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le procedure *con le seguenti:* l'iter.

4.38. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le procedure *con le seguenti:* i sistemi.

4.39. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le procedure *con le seguenti:* i metodi e le prassi.

4.40. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le procedure *con le seguenti:* i metodi.

4.41. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: procedure *con la seguente:* norme.

4.42. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: procedure *con la seguente:* cause.

4.43. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le procedure *aggiungere le seguenti:* e il complesso delle regole.

4.45. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le procedure *aggiungere le seguenti:* e i criteri.

4.46. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le procedure *aggiungere le seguenti:* e le normative.

4.47. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le procedure *aggiungere le seguenti:* e le norme.

4.48. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le procedure *aggiungere le seguenti:* e l'iter.

4.49. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le procedure *aggiungere le seguenti:* e i procedimenti.

4.50. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le procedure *aggiungere le seguenti:* e i processi normativi.

4.51. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le procedure *aggiungere le seguenti:* e le cause.

4.52. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le procedure *aggiungere le seguenti:* e i giudizi.

4.53. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quantificazione *con la seguente:* calcolo.

4.54. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quantificazione *con la seguente:* computo.

4.55. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quantificazione *con la seguente:* stima.

4.56. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di quantificazione *aggiungere le seguenti:* e di calcolo.

4.57. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di quantificazione *aggiungere le seguenti:* e di computo.

4.58. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: quantificazione *aggiungere le seguenti:* e di stima.

4.59. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dalle singole intese *con le seguenti:* dai singoli accordi.

4.60. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: intese *aggiungere le seguenti:* e dagli accordi.

4.61. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: intese *aggiungere le seguenti:* e dai patti.

4.62. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: intese *aggiungere la seguente:* concordate.

4.63. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: soltanto dopo la determinazione *fino alla fine del periodo*.

4.64. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: determinazione *aggiungere la seguente:* precisa.

4.65. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: determinazione *aggiungere la seguente:* esatta.

4.66. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: determinazione *aggiungere le seguenti:* e il finanziamento.

4.67. Cantone, Auriemma, Alfonso Colucci, Fede, Iaria, Penza, Traversi, Alifano.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: determinazione *aggiungere le seguenti:* ed effettiva realizzazione.

4.68. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: determinazione *aggiungere le seguenti:* e la piena e effettiva attuazione.

4.69. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: determinazione *aggiungere le seguenti:* e l'attuazione.

4.70. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: standard *aggiungere le seguenti:* e la previsione del relativo finanziamento con legge di bilancio

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: nei limiti *fino alla fine del periodo;*

sopprimere il comma 2.

4.71. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: standard *aggiungere le seguenti:* e la previsione del relativo finanziamento con legge di bilancio.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

4.72. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio.

*** 4.73.** Alfonso Colucci.

*** 4.74.** Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nei limiti *fino alla fine del comma, con le seguenti:* e del conseguente reperimento e stanziamento delle risorse necessarie.

4.75. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nei limiti *fino alla fine del comma, con le seguenti* e dopo lo stanziamento delle relative risorse.

4.76. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, da: nei limiti *fino alla fine del comma, con le seguenti:* nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ove sufficienti, ovvero nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del successivo periodo.

4.77. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle risorse *aggiungere la seguente:* economiche.

4.78. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel rispetto della garanzia di uniformità dei LEP sul territorio nazionale.

4.79. Alfonso Colucci, Dell'Olio, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , e dopo lo stanziamento delle relative risorse.

4.80. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

*** 4.81.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 4.83.** Auriemma, Alifano, Penza, Alfonso Colucci.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni *aggiungere le seguenti:* escluse quelle a statuto speciale.

4.84. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni *aggiungere le seguenti:* escluso il Piemonte.

4.85. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni *aggiungere le seguenti:* esclusa la Lombardia.

4.86. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni *aggiungere le seguenti:* escluso il Veneto.

4.87. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni *aggiungere le seguenti:* esclusa la Liguria.

4.88. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni *aggiungere le seguenti:* esclusa l'Emilia-Romagna.

4.89. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni *aggiungere le seguenti:* escluso il Lazio.

4.90. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni *aggiungere le seguenti:* esclusa la Toscana.

4.91. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni *aggiungere le seguenti:* escluse le Marche.

4.92. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni *aggiungere le seguenti:* esclusa l'Umbria.

4.93. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni *aggiungere le seguenti:* esclusi l'Abruzzo e il Molise.

4.94. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni *aggiungere le seguenti:* escluso l'Abruzzo.

4.95. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni *aggiungere le seguenti:* escluso il Molise.

4.97. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni *aggiungere le seguenti:* esclusa la Campania.

4.98. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni *aggiungere le seguenti:* esclusa la Basilicata.

4.99. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni *aggiungere le seguenti:* esclusa la Calabria.

4.100. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sopprimere il comma 2.

*** 4.102.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 4.111.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. I trasferimenti di funzioni concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP e i trasferimenti di funzioni concernenti materie o ambiti di materie a questi non riferibili avvengono contestualmente per ciascuna regione richiedente, in conformità ai princìpi di organicità e compiutezza del quadro delle competenze.

2-*bis*. I trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono preceduti da adeguata istruttoria, svolta materia per materia e funzione per funzione, al fine di accertare:

a) la corrispondenza delle funzioni trasferite alla dimensione obiettiva di queste e alla dimensione dell'interesse coinvolto;

b) l'efficienza economica del trasferimento, comprovando che le economie di scopo prevalgano sui costi di coordinamento e sulle economie di scala con riferimento ai connotati del sistema produttivo in ogni singola regione destinataria del finanziamento;

c) la sostenibilità organizzativa della funzione nella singola regione destinataria, in ragione delle connotazioni e dell'efficienza degli apparati.

4.113. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, alle parole: Il trasferimento *premettere le seguenti:* Il passaggio e.

4.114. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, alle parole: Il trasferimento *premettere le seguenti:* Lo spostamento e.

4.115. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: Il trasferimento *con le seguenti:* Lo spostamento.

4.116. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire la parola: trasferimento *con la seguente:* passaggio.

4.117. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: delle funzioni *con le seguenti:* degli incarichi.

4.118. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: delle funzioni *con le seguenti:* dei poteri.

4.119. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: delle funzioni *aggiungere le seguenti:* e degli incarichi.

4.120. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: delle funzioni *aggiungere le seguenti:* e dei poteri.

4.121. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: delle funzioni *aggiungere le seguenti:* e dei compiti.

4.122. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli *con le seguenti:* concernenti materie diverse da quelle.

4.123. Cuperlo.

Al comma 2, sostituire le parole: relative a *con le seguenti:* relative e attinenti a.

4.124. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: relative a *con le seguenti:* attinenti a.

4.125. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: relative a *con le seguenti:* concernenti.

4.126. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: relative a *con le seguenti:* relative e concernenti.

4.127. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: relative a *con le seguenti:* relative e inerenti a.

4.128. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: relative a *con le seguenti:* inerenti a.

4.129. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: relative a *con le seguenti:* relative e pertinenti a.

4.130. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: relative a *con le seguenti:* pertinenti a.

4.131. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: relative a *con le seguenti:* relative e riguardanti.

4.132. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: relative a *con le seguenti:* riguardanti.

4.133. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: relative a *con le seguenti:* relative, nonché riguardanti.

4.134. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: può essere *con le seguenti:* deve essere.

4.135. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, dopo le parole: vigente, *aggiungere le seguenti:* a partire da centottanta giorni.

4.136. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il trasferimento delle funzioni può essere effettuato soltanto dopo la approvazione con legge dello Stato delle misure organiche di perequazione necessarie e l'individuazione di efficaci e tempestivi poteri sostitutivi da attivare per prevenire o far cessare fenomeni di disuguaglianza, inefficienza e problematiche rilevate dalla fase di monitoraggio, compresa la revisione e correzione delle intese in corso di attuazione.

4.137. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il trasferimento delle funzioni può essere effettuato soltanto dopo la approvazione con legge dello Stato di clausole sospensive o risolutive unilateralmente attivabili, previa diffida ad adempiere, dallo Stato in caso di inadempienza regionale nello svolgimento dei compiti o funzioni richieste o di interesse nazionale.

4.138. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative al commercio con l'estero, alla tutela e sicurezza del lavoro, all'istruzione, alle professioni, alla tutela della salute, ai porti e aeroporti civili, all'ordinamento della comunicazione, alla previdenza complementare e integrativa, al credito a carattere regionale, alle norme generali sull'istruzione, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

4.139. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alle norme generali sull'istruzione.

4.140. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116,

terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative al commercio con l'estero.

4.141. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alla tutela e sicurezza del lavoro.

4.142. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alle professioni.

4.143. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alla tutela della salute.

4.144. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative ai porti e aeroporti civili.

4.145. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative all'ordinamento della comunicazione.

4.146. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alla previdenza complementare e integrativa.

4.147. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative al credito a carattere regionale.

4.148. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni

caso escluso il trasferimento di funzioni relative alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

4.149. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alle grandi reti di trasporto e navigazione.

4.150. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

4.151. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

4.152. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.

*** 4.153.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 4.154.** Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

*** 4.155.** Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

ART. 5.

Sopprimerlo.

*** 5.2.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 5.3.** Alifano.

*** 5.4.** Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Sopprimere il comma 1.

**** 5.5.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

**** 5.6.** Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata con due membri designati dalla regione richiedente e da un rappresentante dei Ministeri competenti.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 5.

5.7. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate dalla Conferenza Stato-regioni.

5.8. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

*** 5.10.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 5.11.** Auriemma, Penza, Alfonso Colucci, Alifano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: L'intesa di cui all'articolo 2 stabilisce *fino a:* particolari di autonomia, che sono *con le seguenti:* I criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio da parte della regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono.

**** 5.12.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Sarracino.

**** 5.13.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: stabilisce *aggiungere le seguenti:* e determina.

5.14. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dei beni e.

5.15. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e delle risorse.

5.16. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

5.17. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: finanziarie, umane.

5.18. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: finanziarie,.

5.19. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: finanziarie *aggiungere le seguenti:* ed economiche.

5.20. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: umane, strumentali e organizzative.

5.21. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: umane, strumentali.

5.22. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: umane,.

5.23. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: strumentali e organizzative.

5.24. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: , strumentali.

5.25. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e organizzative.

5.26. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: da parte della regione.

5.27. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione *aggiungere le seguenti:* , con esclusione della regione Friuli-Venezia Giulia.

5.28. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione *aggiungere le seguenti:* , con esclusione della regione Trentino Alto Adige.

5.29. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione *aggiungere le seguenti:* , con esclusione della regione Emilia-Romagna.

5.30. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione *aggiungere le seguenti:* , con esclusione della regione Valle d'Aosta.

5.31. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione *aggiungere le seguenti:* , con esclusione della regione Basilicata.

5.32. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione *aggiungere le seguenti:* , con esclusione della regione Lombardia.

5.33. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione *aggiungere le seguenti:* , con esclusione della regione Campania.

5.34. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione *aggiungere le seguenti:* , con esclusione della regione Piemonte,.

5.35. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione *aggiungere le seguenti:* , con esclusione della regione Calabria.

5.36. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione *aggiungere le seguenti:* , con esclusione della regione Sardegna.

5.37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione *aggiungere le seguenti:* , con esclusione della regione Toscana.

5.38. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione *aggiungere le seguenti:* , con esclusione della regione Abruzzo.

5.39. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione *aggiungere le seguenti:* , con esclusione della regione Liguria.

5.40. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione *aggiungere le seguenti:* , con esclusione della regione Sicilia.

5.41. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione *aggiungere le seguenti:* , con esclusione della regione Marche.

5.42. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione *aggiungere le seguenti:* , con esclusione della regione Umbria.

5.43. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione *aggiungere le seguenti:* , con esclusione della regione Puglia.

5.44. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione *aggiungere le seguenti:* , con esclusione della regione Veneto.

5.45. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione *aggiungere le seguenti:* , con esclusione della regione Lazio.

5.46. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ulteriori forme e.

5.47. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: ulteriori.

5.48. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: particolari.

5.49. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con decreto *fino alla fine del comma, con le seguenti:* da una Commissione paritetica Stato-regione-autonomie locali.

5.50. Carmina, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Auriemma.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* con decreto del Presidente della Repubblica.

5.51. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, *aggiungere le seguenti:* su proposta delle Commissioni parlamentari competenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali e.

5.52. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

5.53. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , con il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.

5.54. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5.55. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

5.56. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

5.57. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , con il Ministro per i rapporti con il Parlamento.

5.58. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze *aggiungere le se-*

guenti: , con il Ministro per lo sport e i giovani.

5.59. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , con il Ministro per le disabilità.

5.60. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze *aggiungere le seguenti: , con* il Ministro della giustizia.

5.61. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze *aggiungere le seguenti: , con* il Ministro dell'interno.

5.62. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: una Commissione *fino alla fine del comma con le seguenti*: una Commissione composta da un rappresentante del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per la Conferenza delle regioni, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2.

5.63. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di una Commissione paritetica *fino a:* i corrispondenti rappresentati regionali *con le seguenti:* della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello Stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2.

5.64. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: una Commissione paritetica *fino a:* i corrispondenti rappresentati regionali *con le seguenti:* una Commissione composta da un rappresentante del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante della Conferenza delle regioni, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello Stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2.

5.65. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari.

5.66. Fenu, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

5.67. Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

5.69. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5.70. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , il Ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5.71. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti*: , il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

5.72. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

5.73. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

5.74. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5.75. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , il Presidente della Repubblica o un suo delegato.

5.77. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5.78. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5.79. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle

finanze *aggiungere le seguenti:* , il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

5.80. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti*: , il Vicepresidente del Consiglio dei ministri.

5.81. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , il Ministro per i rapporti con il Parlamento.

5.82. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , il Ministro per la pubblica amministrazione.

5.83. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , il Presidente del Senato della Repubblica.

5.84. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , i sindacati maggiormente rappresentativi.

5.85. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , il Presidente del Consiglio dei ministri.

5.86. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , il Ministro dell'istruzione e del merito.

5.87. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , il Presidente della Camera dei deputati.

5.88. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , il Ministro per lo sport e i giovani.

5.90. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , il Presidente della Repubblica.

5.91. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle

finanze *aggiungere le seguenti:* , il Ministro per la disabilità.

5.92. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , il Ministro della giustizia.

5.93. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , il Ministro della cultura.

5.94. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , il Ministro della difesa.

5.95. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , il Ministro dell'interno.

5.96. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , il Ministro del turismo.

5.97. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per la regione, *con le seguenti:* per ciascuna regione.

5.98. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale *con le seguenti:* oltre dieci rappresentanti dell'Associazione nazionale.

5.99. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale *con le seguenti:* oltre nove rappresentanti dell'Associazione nazionale.

5.100. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale *con le seguenti:* oltre otto rappresentanti dell'Associazione nazionale.

5.101. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale *con le seguenti:* oltre sette rappresentanti dell'Associazione nazionale.

5.102. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale *con le seguenti:* oltre

sei rappresentanti dell'Associazione nazionale.

5.103. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale *con le seguenti:* oltre cinque rappresentanti dell'Associazione nazionale.

5.105. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale *con le seguenti:* oltre quattro rappresentanti dell'Associazione nazionale.

5.106. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale *con le seguenti:* oltre tre rappresentanti dell'Associazione nazionale.

5.107. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale *con le seguenti:* oltre due rappresentanti dell'Associazione nazionale.

5.108. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) *aggiungere le seguenti:* , un rappresentante della Conferenza delle regioni, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio, un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni *standard*.

5.110. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, secondo periodo, le parole: e un rappresentante dell'Unione *sono sostituite dalle seguenti:* e dieci rappresentanti dell'Unione.

5.111. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, le parole: e un rappresentante dell'Unione *sono sostituite dalle seguenti:* e nove rappresentanti dell'Unione.

5.112. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, le parole: e un rappresentante dell'Unione *sono sostituite dalle seguenti:* e otto rappresentanti dell'Unione.

5.113. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, le parole: e un rappresentante dell'Unione *sono sostituite dalle seguenti:* e sette rappresentanti dell'Unione.

5.114. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, le parole: e un rappresentante dell'Unione *sono so-*

stituite dalle seguenti: e sei rappresentanti dell'Unione.

5.115. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, le parole: e un rappresentante dell'Unione *sono sostituite dalle seguenti:* e cinque rappresentanti dell'Unione.

5.116. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, le parole: e un rappresentante dell'Unione *sono sostituite dalle seguenti:* e quattro rappresentanti dell'Unione.

5.119. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, le parole: e un rappresentante dell'Unione *sono sostituite dalle seguenti*: e tre rappresentanti dell'Unione.

5.120. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, le parole: e un rappresentante dell'Unione *sono sostituite dalle seguenti:* e due rappresentanti dell'Unione.

5.121. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.

5.122. Scerra, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Alla Commissione paritetica Stato-regione-autonomie locali partecipano altresì un rappresentante nominato dall'ANCI regionale, un rappresentante della Conferenza delle regioni, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio e un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni *standard*.

5.123. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

*** 5.124.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 5.125.** Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: la Commissione paritetica sente i *con le seguenti:* la composizione della Commissione paritetica è integrata dai.

**** 5.126.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

**** 5.127.** Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

*** 5.128.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 5.129.** Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.

Al comma 1, sopprimere il quinto periodo.

5.130. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla Commissione paritetica Stato-regione-autonomie locali partecipano altresì un rappresentante della Conferenza delle regioni, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio e un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni *standard*.

5.131. Fede, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione viene integrata con rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in tutti casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane.

5.132. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le determinazioni assunte dalla Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti, nonché all'Ufficio parlamentare di bilancio.

5.133. Lomuti, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.

5.134. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti.

5.135. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le determinazioni assunte dalla Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri Regolamenti.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

*** 5.137.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 5.138.** Fenu, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le determinazioni assunte dalla Commissione sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri Regolamenti.

5.139. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai lavori della Commissione prendono parte anche i rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi.

5.140. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In coerenza con l'obiettivo del superamento, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, con la legge di bilancio per il triennio 2025-2027 si istituisce un fondo di perequazione con una dotazione iniziale non inferiore a 50

miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025 per il finanziamento dei LEP e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 31 luglio, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025.

5.141. Ubaldo Pagano, Braga, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 10 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.

5.142. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 9 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.

5.143. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione,

l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 8 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.

5.144. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 7 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.

5.145. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 6 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.

5.146. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 5 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e

di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.

5.147. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 4 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.

5.148. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 9 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.

5.149. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 8 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.

5.150. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 7 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.

5.151. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 6 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.

5.152. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 5 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.

5.153. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo

forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 9 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.

5.154. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 8 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.

5.155. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 7 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.

5.156. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili re-

cuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione competente.

5.157. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione.

5.158. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 5 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.

5.159. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*.Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 4 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.

5.160. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato

dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 3 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.

5.161. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 2 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.

5.162. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal quarto anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.

5.163. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*.Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal quinto anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie

di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.

5.164. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal sesto anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.

5.165. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali l'ottavo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.

5.166. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il settimo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.

5.167. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione,

l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il sesto anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.

5.168. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il quinto anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.

5.169. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il quarto anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.

5.170. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 2 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e

di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni *standard* così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.

5.171. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sopprimere il comma 2.

*** 5.172.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 5.173.** Fenu, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale,.

5.175. Ubaldo Pagano, Bonafè, Sarracino, De Luca, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Toni Ricciardi.

Al comma 2, sostituire le parole: compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, *con le seguenti:* tributi propri.

5.176. Ubaldo Pagano, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

Al comma 2, dopo le parole: 31 dicembre 2009, n. 196, *aggiungere le seguenti:* nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio e di uguale garanzia dell'attuazione dei diritti su tutto il territorio nazionale,.

5.177. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: 31 dicembre 2009, n. 196, *aggiungere le seguenti:* fermo restando il rispetto del principio di uniforme attuazione dei LEP su tutto il territorio nazionale,.

5.178. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: 31 dicembre 2009, n. 196, *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio e di uguale garanzia dell'attuazione dei diritti.

5.179. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: 31 dicembre 2009, n. 196, *aggiungere le seguenti:* , fermo restando il rispetto del principio di uniforme attuazione dei LEP.

5.180. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel limite del dieci per cento delle risorse finanziarie disponibili.

5.181. Faraone, Boschi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra regioni lo Stato è autorizzato a concedere le risorse disponibili entro un tetto massimo del 10 per cento delle compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturati nei territori delle regioni sottoscrittrici dell'intesa.

5.182. Faraone, Boschi.

Dopo il comma 2, aggiungere seguente:

2-*bis*. L'intesa di cui al presente articolo individua per ciascuna materia o ambito di materia tutti gli oneri, quelli ricorrenti e quelli da sostenere *una tantum*, connessi al trasferimento di risorse umane e strumentali, e li pone a integrale carico della regione interessata.

5.183. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 6.

Sopprimerlo.

*** 6.1.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 6.2.** Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. In attuazione degli articoli 5 e 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, lo Stato individua ulteriori funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, nelle materie o negli ambiti di materie oggetto dell'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

6.3. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

Sopprimere il comma 1.

*** 6.4.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 6.5.** Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

Al comma 1, sostituire le parole: Le funzioni *con le seguenti:* L'esercizio delle attività.

6.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1, sostituire le parole da: trasferite *fino alla fine del comma con le seguenti:* connesse alle materie o ambiti di materie trasferite alla regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite ai comuni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a province, città metropolitane o regioni.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni *standard* e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.

*** 6.7.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 6.8.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Sarracino.

*** 6.10.** Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, sostituire la parola: trasferite *con le seguenti:* selezionate e trasmesse.

6.11. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1, sostituire la parola: trasferite *con la seguente:* decentrate.

6.12. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1, sostituire la parola: trasferite *con la seguente:* devolute.

6.13. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1, sostituire la parola: trasferite *con la seguente:* cedute.

6.14. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1, sopprimere le parole: alla regione *e le parole da: ,* salvo che *fino alla fine del comma.*

6.15. Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

Al comma 1, sopprimere le parole: alla regione *e le parole: ,* dalla regione medesima,.

*** 6.16.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 6.17.** Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti: ,* ad esclusione delle regioni ove è prevista la costruzione del ponte sullo stretto di Messina,.

6.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti: ,* ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci porti commerciali,.

6.19. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti: ,* ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove porti commerciali,.

6.20. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti: ,* ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto porti commerciali,.

6.21. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti: ,* ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette porti commerciali,.

6.22. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti: ,* ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei porti commerciali,.

6.24. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti: ,* ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque porti commerciali,.

6.25. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro porti commerciali,.

6.26. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti commerciali,.

6.27. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due porti commerciali,.

6.28. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un porto commerciale,.

6.29. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci porti fluviali,.

6.30. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove porti fluviali,.

6.31. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto porti fluviali,.

6.32. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette porti fluviali,.

6.33. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei porti fluviali,.

6.34. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque porti fluviali,.

6.35. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro porti fluviali,.

6.36. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti fluviali,.

6.37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due porti fluviali,.

6.38. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni è presente almeno un porto fluviale,.

6.39. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti fluviali o marittimi,.

6.40. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci stazioni ferroviarie,.

6.41. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove stazioni ferroviarie,.

6.42. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto stazioni ferroviarie,.

6.43. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette stazioni ferroviarie,.

6.44. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei stazioni ferroviarie,.

6.45. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque stazioni ferroviarie,.

6.46. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro stazioni ferroviarie,.

6.47. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre stazioni ferroviarie,.

6.48. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due stazioni ferroviarie,.

6.49. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci interporti,.

6.50. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove interporti,.

6.51. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto interporti,.

6.52. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette interporti,.

6.53. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei interporti,.

6.54. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque interporti,.

6.55. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro interporti,.

6.56. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre interporti,.

6.57. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due interporti,.

6.58. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci porti,.

6.59. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove porti,.

6.60. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto porti,.

6.61. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette porti,.

6.62. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei porti,.

6.63. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque porti,.

6.64. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro porti,.

6.65. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti,.

6.66. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due porti,.

6.67. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un porto,.

6.68. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci fiumi,.

6.69. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove fiumi,.

6.70. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto fiumi,.

6.71. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette fiumi,.

6.72. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei fiumi,.

6.73. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque fiumi,.

6.74. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro fiumi,.

6.75. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre fiumi,.

6.76. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due fiumi,.

6.77. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un fiume,.

6.78. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti cinque laghi,.

6.79. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti quattro laghi,.

6.80. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti tre laghi,.

6.81. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti due laghi,.

6.82. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un lago,.

6.83. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regioni bagnate dai tre mari,.

6.84. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regione Emilia-Romagna,.

6.85. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regione Basilicata,.

6.86. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regione Lombardia,.

6.87. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regione Piemonte,.

6.88. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regione Campania,.

6.89. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regione Calabria,.

6.90. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regione Toscana,.

6.91. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regione Abruzzo,.

6.92. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regione Liguria,.

6.93. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regione Marche,.

6.94. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regione Puglia,.

6.95. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regione Molise,.

6.96. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regione Veneto,.

6.98. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: alla regione *inserire le seguenti:* , ad esclusione delle regione Lazio,.

6.99. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire le parole da: sono attribuite *fino alla fine del comma, con le seguenti:* possono essere attribuite, previa verifica di congruità delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse mediante il coinvolgimento dei rappresentanti della medesima regione, dell'ANCI, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a comuni, province e città metropolitane della medesima regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione.

*** 6.100.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 6.101.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1, sostituire la parola: attribuite *con la seguente:* conferite.

6.102. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1, sostituire la parola: attribuite *con la seguente:* concesse.

6.103. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1, sostituire la parola: attribuite *con la seguente:* date.

6.104. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1, sostituire le parole da: dalla regione medesima *fino alla fine del comma, con le seguenti:* nel rispetto del principio di leale collaborazione e di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, a comuni, province e città metropolitane della medesima regione.

6.105. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, sostituire le parole: contestualmente alle *con le seguenti:* simultaneamente alle.

6.106. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, dopo le parole: e finanziarie, *aggiungere le seguenti:* fermo restando il rispetto del principio di uniforme distribuzione delle risorse e la garanzia dell'uniforme attuazione dei diritti su tutto il territorio nazionale,.

6.107. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: e finanziarie *inserire le seguenti:* nonché patrimoniali.

6.108. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1, dopo le parole: e finanziarie *inserire le seguenti:* nonché di competenza.

6.109. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1, dopo le parole: e finanziarie *inserire le seguenti:* nonché di comunicazione.

6.110. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1, sostituire le parole: ai comuni *con le seguenti:* all'ente più prossimo al cittadino.

6.111. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1, sostituire le parole: salvo che *con le seguenti:* ad accezione di quelle che.

6.112. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1, sostituire le parole: salvo che *con le seguenti:* al di fuori di quelle che.

6.113. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1, sostituire le parole: salvo che *con le seguenti:* tranne quelle che.

6.114. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1, sostituire la parola: unitario *con la seguente:* organico.

6.115. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1, sostituire la parola: unitario *con la seguente:* omogeneo.

6.116. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1, sostituire la parola: unitario *con la seguente:* armonico.

6.117. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. Le funzioni amministrative delle materie: governo del territorio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, sono trasferite dalla regione Lazio a Roma Capitale.

1-*ter*. All'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « a statuto ordinario » sono inserite le seguenti: « e a Roma Capitale »;

b) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole: « regioni a statuto ordinario » sono inserite le seguenti: « e Roma Capitale »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « regioni a statuto ordinario » sono inserite le seguenti: « e con Roma Capitale »;

3) è aggiunto, in fine, in seguente periodo: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono aggiornati il criterio di riparto e la quota aggiuntiva spettante a Roma Capitale. ».

1-*quater*. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 44, è inserito il seguente:

« 44-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 44, le funzioni fondamentali delle

province di cui al comma 85, lettera *b)*, sono esercitate come segue:

a) la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale è redatta di concerto tra Roma Capitale e la città metropolitana di Roma;

b) le funzioni concernenti le autorizzazioni e il controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, sono attribuite a Roma Capitale. ».

1-*quinquies*. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Il sindaco di Roma esercita le competenze assegnate alle regioni con riferimento al territorio di Roma Capitale, ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:

a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, delle direttive 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e dei criteri di cui agli articoli 178, 179 e 199 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) della regione Lazio vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 196 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, nel rispetto del PRGR di cui alla lettera *a)*;

c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate;

d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti finalizzate a migliorare le prestazioni ambientali, diverse dalle modifiche sostanziali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *l-bis)*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-*bis*, e 195, comma 1, lettera *f)*, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

e) autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui al citato articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006. ».

1-*sexies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è determinato il maggior onere derivante per Roma Capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica. Lo schema del decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. L'onere di cui al primo periodo è quantificato su proposta elaborata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, che si avvale della collaborazione dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL, e adottata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Il decreto di cui al primo periodo è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali e a Roma Capitale.

6.118. Francesco Silvestri, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le funzioni amministrative delle materie: governo del territorio, valorizza-

zione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie sono trasferite dalla regione Lazio a Roma Capitale;

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali e a Roma Capitale.

6.119. Francesco Silvestri, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Sopprimere il comma 2.

6.120. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e con l'obiettivo del superamento, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei LEP e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p),* della Costituzione.

6.122. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p),* della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni *standard* e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.

6.123. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Dall'ulteriore attribuzione di funzioni amministrative non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali.

6.124. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Attribuzione di funzioni legislative a Roma Capitale)

1. In attesa di una riforma organica di Roma Capitale l'intesa di cui all'articolo 2, della durata non superiore a dieci anni, può essere sottoscritta anche con il comune di Roma Capitale.

6.01. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 7.

Sopprimerlo.

*** 7.1.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 7.2.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Sopprimere il comma 1.

**** 7.3.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

**** 7.4.** Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Tutte le intese di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, hanno la stessa durata, pari a due anni.

7.6. Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Tutte le intese di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, hanno la stessa durata, pari a tre anni.

7.7. Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le intese di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, hanno la stessa durata, pari a cinque anni.

7.12. Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

*** 7.13.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 7.14.** Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.

Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Lo Stato e la regione sottopongono a verifica l'intesa entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa medesima o nel più breve termine fissato dall'intesa stessa, che stabilisce, altresì, le modalità di revisione, cui si deve in ogni caso procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP. Lo Stato e la regione possono comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa.

7.15. Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione *con le seguenti:* il disegno di legge.

Conseguentemente,

al medesimo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo;

sopprimere il comma 2;

al comma 3, sostituire le parole: Ciascuna intesa *con le seguenti:* La legge;

sopprimere il comma 5.

7.16. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione *con le seguenti:* il disegno di legge.

Conseguentemente,

al medesimo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo;

sopprimere il comma 2;

al comma 3, sostituire le parole: Ciascuna intesa *con le seguenti:* La legge;

al comma 5, sopprimere le parole: di approvazione di intese.

7.17. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci *con la seguente:* due.

7.18. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci *con la seguente:* tre.

7.19. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci *con la seguente:* cinque.

7.20. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci *con la seguente:* sei.

7.21. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

*** 7.22.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 7.23.** Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: Con le medesime modalità previste nell'articolo 2,.

7.24. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: previste *con la seguente:* indicate.

7.25. Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci fiumi.

7.26. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove fiumi.

7.27. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto fiumi.

7.28. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette fiumi.

7.29. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei fiumi.

7.30. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque fiumi.

7.31. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro fiumi.

7.32. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiun-*

gere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre fiumi.

7.33. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due fiumi.

7.34. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un fiume.

7.35. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti cinque laghi.

7.36. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti quattro laghi.

7.37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove ove sono presenti tre laghi.

7.38. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti due laghi.

7.39. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un lago.

7.51. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci porti.

7.54. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove porti.

7.55. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto porti.

7.57. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiun-*

gere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette porti.

7.58. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei porti.

7.59. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque porti.

7.60. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro porti.

7.61. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti.

7.62. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due porti.

7.63. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un porto.

7.64. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci porti commerciali.

7.65. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove porti commerciali.

7.66. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto porti commerciali.

7.67. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette porti commerciali.

7.68. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiun-*

gere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei porti commerciali.

7.69. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque porti commerciali.

7.70. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro porti commerciali.

7.71. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti commerciali.

7.72. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due porti commerciali.

7.73. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un porto commerciale.

7.74. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti fluviali o marittimi.

7.75. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci porti fluviali.

7.76. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove porti fluviali.

7.77. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto porti fluviali.

7.78. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni

ove sono presenti almeno sette porti fluviali.

7.79. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei porti fluviali.

7.80. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque porti fluviali.

7.81. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro porti fluviali.

7.82. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti fluviali.

7.83. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due porti fluviali.

7.84. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un porto fluviale.

7.85. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci interporti.

7.86. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove interporti.

7.87. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto interporti.

7.88. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette interporti.

7.89. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei interporti.

7.90. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque interporti.

7.91. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro interporti.

7.92. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre interporti.

7.93. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due interporti.

7.94. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci stazioni ferroviarie.

7.95. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove stazioni ferroviarie.

7.96. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto stazioni ferroviarie.

7.97. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette stazioni ferroviarie.

7.98. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei stazioni ferroviarie.

7.99. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni

ove sono presenti almeno cinque stazioni ferroviarie.

7.100. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro stazioni ferroviarie.

7.101. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre stazioni ferroviarie.

7.102. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due stazioni ferroviarie.

7.103. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni bagnate dai tre mari.

7.104. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove è prevista la costruzione del Ponte sullo stretto di Messina.

7.105. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione della regione Abruzzo.

7.106. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione della regione Basilicata.

7.107. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione della regione Calabria.

7.108. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione della regione Campania.

7.109. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione della regione Emilia-Romagna.

7.110. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione della regione Lazio.

7.111. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione della regione Liguria.

7.112. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione della regione Lombardia.

7.113. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione della regione Marche.

7.114. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione della regione Molise.

7.115. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione della regione Piemonte.

7.116. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione della regione Puglia.

7.117. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione della regione Toscana.

7.118. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione della regione Veneto.

7.119. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata *aggiungere le seguenti:* o su deliberazione delle Camere.

7.120. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti.

7.121. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: atti di indirizzo adottati *con le seguenti:* deliberazioni adottate.

7.122. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: può essere *aggiungere le seguenti:* sospesa o.

7.123. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'intesa stabilisce, altresì, le modalità di revisione, cui si deve in ogni casi procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP.

7.124. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

*** 7.125.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 7.126.** Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

Al comma 1, terzo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* L'intesa prevede inoltre i casi, i tempi e le modalità con cui;

b) *sostituire le parole:* sua efficacia *con le seguenti:* efficacia dell'intesa.

Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sopprimere le parole: , conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i LEP,.

7.127. Boschi.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci fiumi,.

7.128. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove fiumi,.

7.129. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto fiumi,.

7.130. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette fiumi,.

7.131. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei fiumi,.

7.132. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad

esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque fiumi,.

7.133. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro fiumi,.

7.134. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre fiumi,.

7.135. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due fiumi,.

7.136. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un fiume,.

7.137. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti cinque laghi,.

7.138. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti quattro laghi,.

7.139. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti tre laghi,.

7.140. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti due laghi,.

7.141. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un lago,.

7.142. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci porti,.

7.143. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad

esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove porti,.

7.144. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto porti,.

7.145. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette porti,.

7.146. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei porti,.

7.147. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque porti,.

7.148. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro porti,.

7.149. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti,.

7.150. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due porti,.

7.151. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un porto,.

7.152. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci porti commerciali,.

7.153. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove porti commerciali,.

7.154. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad

esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto porti commerciali,.

7.155. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette porti commerciali,.

7.156. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei porti commerciali,.

7.157. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque porti commerciali,.

7.158. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro porti commerciali,.

7.159. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti commerciali,.

7.160. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due porti commerciali,.

7.161. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un porto commerciale,.

7.162. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti fluviali o marittimi,.

7.163. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci porti fluviali,.

7.164. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove porti fluviali,.

7.165. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad

esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto porti fluviali,.

7.166. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette porti fluviali,.

7.167. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei porti fluviali,.

7.168. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque porti fluviali,.

7.169. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro porti fluviali,.

7.170. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti fluviali,.

7.171. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due porti fluviali,.

7.172. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un porto fluviale,.

7.173. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci interporti,.

7.174. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove interporti,.

7.175. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto interporti,.

7.176. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad

esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette interporti,.

7.177. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei interporti,.

7.178. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque interporti,.

7.179. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro interporti,.

7.180. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre interporti,.

7.181. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due interporti,.

7.182. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci stazioni ferroviarie,.

7.183. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove stazioni ferroviarie,.

7.184. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto stazioni ferroviarie,.

7.185. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette stazioni ferroviarie,.

7.186. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei stazioni ferroviarie,.

7.187. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad

esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque stazioni ferroviarie,.

7.188. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro stazioni ferroviarie,.

7.189. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre stazioni ferroviarie,.

7.190. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due stazioni ferroviarie,.

7.191. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni ove è prevista la costruzione del Ponte sullo stretto di Messina,.

7.192. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regioni bagnate dai tre mari,.

7.193. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle regione Lombardia,.

7.194. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: , che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.

7.195. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: che *aggiungere le seguenti:* , laddove sia richiesta soltanto dallo Stato,.

7.196. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, terzo periodo, e ovunque ricorrono nel medesimo comma, sostituire le parole: con legge a maggioranza assoluta delle *con la seguente:* dalle.

7.197. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Lo Stato assicura la verifica costante dell'attuazione dell'intesa, anche con riferimento alla rispondenza delle leggi regionali alle intese e ai requisiti di cui alla presente legge e ai risultati nel frattempo conseguiti, compresi gli effetti sulle finanze pubbliche, sulle pubbliche amministrazioni e sulle altre regioni, informandone almeno semestralmente le Camere.

7.198. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Per il preminente interesse nazionale o in caso di pericolo per l'unità nazionale, lo Stato può sempre, previa deliberazione del Consiglio dei ministri

e deliberazione conforme delle Camere, dichiarare la cessazione dell'intesa o parte di essa.

7.199. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Ferme restando le procedure di cui alla legge 5 giugno 2003, n. 131, qualora sia verificata, da parte dello Stato, l'inadempienza della regione o una lesione, anche parziale, dei diritti civili e sociali, lo Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e informate le Camere, può diffidare la regione fissando un termine per adempiere. Qualora si verifichi allo scadere del termine il persistente inadempimento, previa comunicazione alle Camere, l'intesa cessa.

7.200. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

7.201. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: In ogni caso, lo Stato, per il preminente interesse nazionale o in caso di pericolo per l'unità nazionale, conseguenti alla mancata osservanza, anche parziale, sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i LEP, dispone, previa diffida alla regione interessata, la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge delle Camere.

7.202. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela dell'interesse nazionale, può disporre la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta dalle Camere.

7.203. Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: lo Stato *con le seguenti:* le Camere *e sostituire la parola:* dispone *con la seguente:* dispongono.

7.204. Boschi.

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: In ogni caso, lo Stato, *aggiungere le seguenti:* qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, ovvero.

7.205. Boschi.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere la parola: motivate.

7.206. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: , conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i LEP,.

7.207. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: integrale o parziale.

7.208. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di cessazione anticipata dell'intesa, la stessa non può essere

richiesta dalla medesima regione per i successivi dieci anni.

7.209. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Sopprimere il comma 2.

*** 7.210.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 7.211.** Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.

*** 7.212.** Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Lo Stato e la regione possono comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa, cui si procede ai sensi dell'articolo 2.

7.213. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Alla scadenza del termine l'intesa cessa, salva diversa volontà, motivatamente manifestata dallo Stato o dalla regione, su cui le Camere deliberano a maggioranza assoluta dei componenti con atto di indirizzo, di prorogarla per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.

7.214. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

Al comma 2, sopprimere le parole: per un uguale periodo.

7.215. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo *con le seguenti:* per un periodo massimo di un mese.

7.216. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo *con le seguenti:* per un periodo massimo di due mesi.

7.217. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo *con le seguenti:* per un periodo massimo di tre mesi.

7.218. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo *con le seguenti:* per un periodo massimo di quattro mesi.

7.219. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo *con le seguenti:* per un periodo massimo di cinque mesi.

7.220. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo *con le seguenti:* per un periodo massimo di sei mesi.

7.221. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo *con le seguenti:* per un periodo massimo di sette mesi.

7.222. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo *con le seguenti:* per un periodo massimo di otto mesi.

7.223. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo *con le seguenti:* per un periodo massimo di nove mesi.

7.224. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo *con le seguenti:* per un periodo massimo di dieci mesi.

7.225. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo *con le seguenti:* per un periodo massimo di undici mesi.

7.226. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo *con le seguenti:* per un periodo massimo di dodici mesi.

7.227. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo *con le seguenti:* per un periodo massimo di tredici mesi.

7.228. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo *con le seguenti:* per un periodo massimo di quattordici mesi.

7.229. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo *con le seguenti:* per un periodo massimo di quindici mesi.

7.230. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo *con le seguenti:* per un periodo massimo di sedici mesi.

7.231. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo *con le seguenti:* per un periodo massimo di diciassette mesi.

7.232. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo *con le seguenti:* per un periodo massimo di diciotto mesi.

7.233. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo *con le seguenti:* per un periodo massimo di diciannove mesi.

7.234. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo *con le seguenti:* per un periodo massimo di venti mesi.

7.235. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo *con le seguenti:* per un periodo massimo di ventuno mesi.

7.236. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo *con le seguenti:* per un periodo massimo di ventidue mesi.

7.237. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo *con le seguenti:* per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

7.238. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo *con le seguenti:* per un periodo massimo di venticinque mesi.

7.239. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo *con le seguenti:* per un periodo non superiore al primo.

7.240. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

Al comma 2, dopo le parole: o della regione, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione della regione Abruzzo,.

7.241. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: o della regione, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione della regione Basilicata,.

7.242. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: o della regione, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione della regione Calabria,.

7.243. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: o della regione, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione della regione Campania,.

7.244. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: o della regione, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione della regione Emilia-Romagna,.

7.245. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: o della regione, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione della regione Lazio,.

7.246. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: o della regione, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione della regione Liguria,.

7.247. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: o della regione, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione della regione Lombardia,.

7.248. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: o della regione, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione della regione Marche,.

7.249. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: o della regione, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione della regione Molise,.

7.250. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: o della regione, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione della regione Piemonte,.

7.251. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: o della regione, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione della regione Puglia,.

7.252. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: o della regione, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione della regione Toscana,.

7.253. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: o della regione, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione della regione Veneto,.

7.254. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici *con le seguenti:* almeno ventiquattro.

7.255. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici *con le seguenti:* almeno ventitré.

7.256. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici *con le seguenti:* almeno ventidue.

7.257. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici *con le seguenti:* almeno due.

7.258. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici *con le seguenti:* almeno ventuno.

7.259. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici *con le seguenti:* almeno tre.

7.260. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici *con le seguenti:* almeno venti.

7.261. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici *con le seguenti:* almeno quattro.

7.262. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici *con le seguenti:* almeno diciannove.

7.263. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici *con le seguenti:* almeno cinque.

7.264. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici *con le seguenti:* almeno diciotto.

7.265. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici *con le seguenti:* almeno sei.

*** 7.266.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 7.267.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici *con le seguenti:* almeno diciassette.

7.268. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici *con le seguenti:* almeno sette.

7.269. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici *con le seguenti:* almeno sedici.

7.270. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici *con le seguenti:* almeno otto.

*** 7.271.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 7.272.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici *con le seguenti:* almeno quindici.

7.273. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici *con le seguenti:* almeno nove.

*** 7.274.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 7.275.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici *con le seguenti:* almeno quattordici.

7.276. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici *con le seguenti:* almeno dieci.

*** 7.277.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 7.278.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici *con le seguenti:* almeno tredici.

7.279. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici *con le seguenti:* almeno undici.

7.280. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sopprimere il comma 3.

*** 7.281.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 7.282.** Faraone, Boschi.

*** 7.283.** Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ciascuna intesa può individuare le disposizioni statali vigenti nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, oggetto di intesa con una regione, approvata con legge, che si intendono abrogare contestualmente all'entrata in vigore dell'intesa.

7.284. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sopprimere le parole: , in un apposito allegato,.

7.285. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 3, sopprimere le parole: , nel territorio regionale,.

7.286. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 3, sostituire le parole: nel territorio regionale *con le seguenti:* nella regione interessata.

7.287. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'intesa può sempre stabilire che le disposizioni statali vigenti nelle materie o ambiti oggetto di intesa restino efficaci per un periodo transitorio successivo all'entrata in vigore delle disposizioni regionali, indicando espressamente quelle che cessano di avere vigore e che lo riacquistano al cessare dell'intesa.

7.288. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cessazione, anche parziale, dell'intesa, le disposizioni di legge statale interessate di cui al precedente

periodo riprendono efficacia nel territorio regionale.

7.289. Boschi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i presidenti delle Camere, nomina un Comitato di monitoraggio composto da cinque membri, cui spetta il compito di predisporre una dettagliata relazione semestrale alle Camere sullo stato di attuazione di ciascuna intesa. Agli oneri derivanti dal funzionamento di tale Comitato provvede ciascuna regione in proporzione al valore finanziario delle funzioni trasferite.

7.290. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sopprimere il comma 4.

7.291. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, e il Ministero dell'economia e delle finanze dispongono ogni dodici mesi verifiche sui profili e settori di attività oggetto dell'intesa e, di concerto con i Ministeri competenti, ne monitorano la specifica attuazione, in particolare con riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'attività di monitoraggio è oggetto di valutazione da parte di uno specifico Osservatorio, istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o suo delegato, di cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri competenti sulle materie oggetto di intesa, e un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, un rappresentante designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall'UPI e i rappresentanti delle parti sociali. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

4-*bis*. Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi il mancato soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni, il Governo interviene con i poteri sostitutivi in coerenza con l'articolo 120 della Costituzione, e l'intesa è sospesa.

7.292. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e il Ministero dell'economia e delle finanze dispongono ogni dodici mesi verifiche sui profili e settori di attività oggetto dell'intesa e, di concerto con i Ministeri competenti, ne monitorano la specifica attuazione, in particolare con riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'attività di monitoraggio è oggetto di valutazione da parte di uno specifico Osservatorio, istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o da un suo delegato, di cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri competenti sulle materie oggetto di intesa, un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, un rappresentante designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall'UPI e rappresentanti delle parti sociali. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

4-*bis*. Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi il mancato soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni, il Governo interviene con i poteri sostitutivi in coerenza con l'articolo 120 della Costituzione e l'intesa è sospesa.

*** 7.293.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 7.294.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ogni due anni, a partire dalla data di approvazione dell'intesa, il Governo sottopone alle Camere una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del trasferimento delle funzioni. La relazione è esaminata dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali la quale, auditi il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il presidente della regione interessata e, ove occorra, una rappresentanza degli enti locali della regione, formula una proposta di risoluzione sulla quale, previa discussione, le Camere deliberano a maggioranza assoluta. In caso di risoluzione negativa, si apre una interlocuzione tra lo Stato e la regione interessata al fine di una revisione dell'intesa, da approvarsi secondo il procedimento di cui all'articolo 2.

7.295. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la regione e con la Conferenza unificata, da emanarsi entro quindici giorni dall'approvazione dell'intesa, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione dell'intesa, anche al fine di verificare il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

7.296. Scerra, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con particolare riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, sono definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7.297. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

*** 7.298.** Morfino, Auriemma, Penza, Alifano.

*** 7.299.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Sarracino.

*** 7.300.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, sostituire le parole da: La Presidenza del Consiglio *a:* o la regione *con le seguenti:* La Conferenza Stato-regioni, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate.

7.301. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

7.303. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

7.304. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

7.306. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* e il Ministero della cultura.

7.308. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* e il Ministero della difesa.

7.310. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* e il Ministero della giustizia.

7.312. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

7.314. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7.316. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* e il Ministro dell'interno.

7.318. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* e il Ministero dell'istruzione e del merito.

7.319. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7.321. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* e il Ministro della salute.

7.322. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* e il Ministero del turismo.

7.324. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* e il Ministero dell'università e della ricerca.

7.326. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , il Dipartimento per lo sport e il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7.327. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* e il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7.328. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* e il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7.329. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* e il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7.330. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7.331. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7.332. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* e il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7.333. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* e il Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7.336. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* e il Vicepresidente del Consiglio dei ministri.

7.337. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, sostituire le parole: possono, anche congiuntamente, disporre *con le seguenti:* dispongono, ogni due anni a partire dalla data di approvazione dell'intesa,.

7.338. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* possono, anche congiuntamente, disporre *con la seguente:* dispongono;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere con cadenza quadrimestrale, una relazione sullo stato di attuazione dell'intesa, recante una nota esplicativa relativa allo stato di raggiungimento dei LEP, della determinazione di fabbisogno finanziario aggiuntivo a loro garanzia, nonché ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi e il relativo impatto.

7.339. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 4, sostituire le parole: possono, anche congiuntamente, disporre *con le seguenti:* , anche congiuntamente, dispongono.

7.340. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 4, sopprimere le parole: anche congiuntamente.

7.341. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 4, sostituire la parola: anche *con la seguente:* non.

7.342. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 4, dopo le parole: disporre verifiche *aggiungere le seguenti:* , avvalendosi della Corte dei conti e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le verifiche di cui al comma 4 sono svolte su tutto il territorio nazionale al fine di valutare le ricadute della differenziazione in termine di fruizione dei diritti civili e sociali, efficienza della gestione amministrazione e regolamentare e gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, secondo obiettivi programmatici condivisi e metodologie uniformi di coordinamento ed intervento in caso di necessità.

7.344. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ciascun Ministero, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato dispongono autonomamente le verifiche periodiche di propria competenza. Gli esiti delle verifiche sono comunicati alle Camere che su di esse possono esprimersi con atti di indirizzo. L'intesa in corso di validità è comunque sottoposta a verifica in caso di aggiornamento dei LEP e di loro modifica.

7.345. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può disporre, in qualsiasi momento, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti, la sospensione o la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese. La deliberazione è successivamente trasmessa allo Stato e alla regione interessata al fine di procedere ad eventuale rinegoziazione o alla cessazione definitiva.

7.346. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Ciascuna Camera, su richiesta di un decimo dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere possono approvare la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.

7.347. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.

7.348. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Ciascuna Camera può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere, su richiesta di un quinto dei propri componenti, con voto a maggioranza assoluta, possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.

7.349. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. L'intesa cessa, in ogni caso, qualora a seguito di monitoraggio, effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza almeno triennale, non risulti garantito l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.

7.350. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Sopprimere il comma 5.

*** 7.351.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 7.352.** Dell'Olio, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

*** 7.353.** Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nell'applicazione dei precedenti commi va in ogni caso assicurata l'osservanza dei divieti di trasferimento posti dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.

7.354. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5 sopprimere le parole da: nonché *fino alla fine del comma.*

7.355. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: nonché le ulteriori disposizioni.

7.356. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno un mese.

7.357. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno due mesi.

7.358. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno tre mesi.

7.359. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno quattro mesi.

7.360. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno cinque mesi.

7.361. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno sei mesi.

7.362. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno sette mesi.

7.363. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno otto mesi.

7.364. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno nove mesi.

7.365. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno dieci mesi.

7.366. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno undici mesi.

7.367. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno dodici mesi.

7.368. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno tredici mesi.

7.369. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno quattordici mesi.

7.370. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno quindici mesi.

7.371. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno sedici mesi.

7.372. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno diciotto mesi.

7.373. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Spettano allo Stato gli opportuni poteri di coordinamento, controllo e intervento attivabili in qualsiasi momento per il governo nazionale delle politiche sociali ed economiche, il rispetto pieno e concreto dei diritti civili e il conseguimento effettivo degli obiettivi di eguaglianza, in maniera omogenea e uniforme su tutto il territorio della Repubblica.

7.374. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. È istituita la Commissione parlamentare per la vigilanza sulle modalità di attuazione dell'autonomia differenziata, con il compito di monitorare e verificare il rispetto dei princìpi di indivisibilità, unità giuridica, sociale ed economica della Repubblica, la coesione e la solidarietà sociale e la tutela dell'interesse nazionale, con particolare riferimento ai diritti civili, sociali ed economici, nonché, con riferimento all'articolo 116 della Costituzione, alla tutela del patrimonio culturale e dell'ambiente anche nell'interesse delle future generazioni e all'uniforme godimento sul territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, assicura il costante monitoraggio degli effetti dell'autonomia differenziata, può svolgere verifiche e ispezioni nelle regioni, si avvale dell'Ufficio parlamentare di bilancio ed è titolata a proporre al Governo di impugnare le leggi regionali o il sollevamento di un conflitto davanti alla Corte costituzionale laddove ravvisi che le leggi regionali violino l'intesa, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, anche in termini di effetto rispetto ad altre regioni, o comunque i principi costituzionali e l'interesse nazionale. Può altresì proporre al Governo la sospensione o cessazione, anche parziale, delle intese o una riduzione della loro durata laddove gli esiti dei controlli lo richiedano. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, senza nuovi o maggiori oneri per i bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

7.375. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

ART. 8.

Sopprimerlo.

*** 8.1.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

*** 8.2.** Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Sopprimere il comma 1.

8.3. Penza, Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo

8.4. Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, *con le seguenti*: L'Ufficio parlamentare di bilancio

Conseguentemente:

al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: La Commissione paritetica *con le seguenti:* L'Ufficio parlamentare di bilancio;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: La Commissione paritetica *con le seguenti:* L'ufficio parlamentare di bilancio;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: della Commissione paritetica *con le seguenti:* dell'Ufficio parlamentare di bilancio

8.5. Boschi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: comma 1 *aggiungere le seguenti:* , avvalendosi della Corte dei conti e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le verifiche di cui al presente comma sono svolte su tutto il territorio nazionale al fine di valutare le ricadute della differenziazione in termine di fruizione dei diritti civili e sociali, efficienza della gestione amministrazione e regolamentare e gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, secondo obiettivi programmatici condivisi e metodologie uniformi di coordinamento ed intervento in caso di necessità.

8.6. Scutellà, Bruno, Scerra, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: annualmente *con le seguenti*: con cadenza trimestrale.

8.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: annualmente *con le seguenti*: con cadenza quadrimestrale.

8.8. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: annualmente *con le seguenti*: con cadenza semestrale.

8.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: valutazione *con la seguente*: verifica.

8.10. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuna regione interessata *con le seguenti*: per tutte le regioni coinvolte.

8.11. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , dall'esercizio delle funzioni e.

8.12. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere dalle parole da: e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia *fino alla fine del periodo*.

8.13. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere dalle parole da: , secondo quanto previsto dall'intesa *fino alla fine del periodo*.

8.14. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque,

8.15. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: secondo quanto previsto dall'intesa,.

8.16. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: , in coerenza con gli obiettivi *fino alla fine del periodo*.

8.17. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque,.

8.18. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio.

8.19. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: bilancio *inserire le seguenti*: , nonché delle relative coperture finanziarie.

8.20. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

8.22. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: fornisce *con la seguente:* riferisce.

8.23. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: fornisce *aggiungere le seguenti*: con cadenza semestrale.

8.24. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: fornisce *inserire le seguenti*: con cadenza quadrimestrale.

8.25. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: fornisce *aggiungere le seguenti:* con cadenza trimestrale.

8.26. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: alle Camere *con le seguenti*: al Parlamento.

8.28. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: degli esiti *con le seguenti*: circa i risultati.

8.29. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: degli *con le seguenti*: in merito agli

8.30. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sulla base delle valutazioni degli oneri finanziari delle Commissioni paritetiche di ciascuna regione e dell'equilibrio generale del bilancio pubblico. La Ragioneria generale dello Stato definisce, garantendo l'uniformità dei criteri di valutazione, il fabbisogno annuale complessivo e il suo riparto, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

8.31. Cuperlo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'informativa sugli esiti della valutazione annuale è trasmessa, altresì,

alle singole regioni, alla Corte dei conti e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

8.32. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le determinazioni della Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che le esaminano secondo i propri Regolamenti.

8.33. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella determinazione dei fabbisogni *standard* non è consentito, in ogni caso, il riferimento al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in rapporto ai valori nazionali, in relazione a imposte determinate a livello nazionale.

8.34. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sopprimere il comma 2.

8.35. Penza, Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci.

Al comma 2, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: La Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili.

8.36. Cuperlo.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

8.37. Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: annualmente alla *con le seguenti:* ogni anno alla.

8.38. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: annualmente alla *con le seguenti*: ciclicamente alla.

8.39. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: annualmente alla *con le seguenti:* periodicamente alla.

8.40. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: annualmente *con le seguenti*: con cadenza trimestrale.

8.41. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: gettito *con la seguente*: rendimento.

8.42. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

8.43. Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata *con le seguenti*: sulla base dell'intesa in sede di Conferenza unificata.

8.44. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata *con le seguenti*: acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata.

8.45. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: garantendo *con la seguente:* assicurando.

8.46. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: garantendo *con la seguente*: tutelando.

8.47. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

8.48. Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: sempre nei *fino alla fine del periodo*.

8.49. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il Governo informa altresì i competenti organi delle Camere, per le opportune valutazioni e decisioni secondo le norme dei propri regolamenti.

8.50. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. In nessun caso dall'attuazione del presente articolo può derivare un pregiudizio per l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre regioni.

8.51. Boschi.

Sopprimere il comma 3.

8.52. Penza, Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci.

Al comma 3, sostituire la parola: annualmente *con la seguente:* semestralmente.

8.53. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 3, dopo le parole: in particolare *aggiungere le seguenti*: all'efficacia ed efficienza della gestione delle amministrazioni regionali.

8.54. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , unitamente alla valutazione e alla verifica dell'uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale

8.55. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Fondo perequativo)

1. L'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.

9.2. Fenu, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: l'invarianza finanziaria nonché.

9.3. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Sopprimere il comma 1.

*** 9.8.** Faraone, Boschi.

*** 9.10.** Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica, salvo i finanziamenti necessari per garantire l'attuazione uniforme dei Lep sul territorio nazionale, stabiliti volta per volta dalle leggi di bilancio.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: standard con le seguenti: uniformi con finanziamenti previsti dalla legge di bilancio.

9.11. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo i finanziamenti necessari per garantire l'attuazione uniforme dei LEP sul territorio nazionale.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: standard con le seguenti: uniformi con finanziamenti previsti dalla legge di bilancio.

9.12. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo i finanziamenti necessari per garantire l'attuazione uniforme dei LEP sul territorio nazionale.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: standard con la seguente: uniformi.

9.13. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di garantire l'unità e indivisibilità della Repubblica ai sensi degli articoli 5 e 119, terzo comma, della Costituzione, è

istituito un fondo perequativo destinato a compensare gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge e garantire uniformemente i LEP su tutto il territorio nazionale, con una dotazione iniziale pare a 70.000 milioni euro annui. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 70.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 luglio 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 70.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei diritti fondamentali e dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

9.14. Boschi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa è subordinata all'attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione.

*** 9.15.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 9.16.** Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, premettere il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente disegno di legge devono essere coerenti con la clausola del 34 per cento della spesa ordinaria in conto capitale delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

9.17. Caramiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Sergio Costa, Cherchi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: né differenziazioni sul territorio nazionale nel godimento dei diritti civili e sociali e nei livelli essenziali delle prestazioni. A tal fine è assicurato dal Governo il costante monitoraggio degli oneri e dei livelli di finanziamento, efficienza, efficacia e parità di accesso ai servizi pubblici sia nelle regioni con funzioni differenziate che in quelle nelle quali non ha avuto luogo la differenziazione, di cui è data periodica comunicazione alle Camere ai fini dell'espressione degli atti di indirizzo sugli esiti della verifica, a cadenza almeno annuale.

9.18. Orrico, Amato, Caso, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Nella determinazione dei fabbisogni *standard* non è consentito, in ogni caso, il riferimento al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in proporzione ai valori nazionali, in relazione a imposte determinate a livello nazionale.

9.19. Fenu, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Nella determinazione dei fabbisogni *standard* non è consentito, in ogni caso, il riferimento al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in rapporto ai valori nazionali, in relazione a imposte determinate a livello nazionale.

9.20. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. L'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa è subordinata all'attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione.

9.21. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. L'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 1, per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* è subordinata all'istituzione, entro il 31 dicembre 2024, di un fondo perequativo con una dotazione di 500 milioni di euro, per le regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con minore capacità fiscale per abitante, da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.

3-*bis*. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) al comma 116, le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 65 per cento ».

9.22. Alfonso Colucci, Dell'Olio, Auriemma, Penza, Alifano.

Sopprimere il comma 2.

9.23. Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel rispetto del principio di uguaglianza e della garanzia di uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni sul territorio nazionale.

9.24. Alfonso Colucci, Dell'Olio, Auriemma, Penza, Alifano.

Sopprimere il comma 3.

9.25. Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Sono garantiti l'invarianza finanziaria, in relazione alle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per la spesa dello Stato nelle singole regioni che non siano parte dell'intesa, nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità delle risorse da destinare ai diversi territori.

3-*bis*. Le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle regioni richiedenti di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate per il primo anno di applicazione e recepiti nell'intesa in coerenza con i seguenti princìpi:

a) per le funzioni LEP sulla base dei fabbisogni *standard*, di cui all'articolo 3, comma 1, stimati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS) riferiti ai corrispondenti territori regionali;

b) per le funzioni non riguardanti i diritti sociali e civili, sulla base della media dell'ultimo quinquennio della spesa a carattere permanente dello Stato stimata dalla CTFS e riferita al territorio regionale.

3-*ter*. Per gli anni successivi alla prima applicazione la CTFS procede annualmente a rideterminare:

a) per le funzioni LEP, i fabbisogni *standard* sulla base dell'eventuale revisione dei corrispondenti *standard* nazionali e delle

eventuali modifiche dei contesti economico e sociali rilevanti per l'applicazione dei LEP;

b) per le funzioni diverse dalle materie inerenti i LEP, CTFS stima i fabbisogni corrispondenti applicando al fabbisogno stimato per il primo anno una variazione pari a quella prevista per le medesime funzioni nei territori in cui i servizi continuano a essere erogati dallo Stato.

3-*quater*. L'aliquota della compartecipazione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata dalla CTFS e recepita dall'intesa in modo da garantire, in sede di prima applicazione, un gettito pari al fabbisogno della regione richiedente, così come stabilito dal comma 4, lettere *a)* e *b)*. Per gli anni successivi, l'aliquota della compartecipazione è rideterminata dalla CTFS in coerenza con il fabbisogno così come stabilito dal comma 5, lettere *a)* e *b)*.

9.26. Ubaldo Pagano, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

9.27. Dell'Olio, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: da destinare *con le seguenti:* destinate o da destinare agli enti locali e.

*** 9.29.** Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

*** 9.31.** Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Sopprimere il comma 4.

9.33. Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

Al comma 4, sostituire le parole: resta ferma la possibilità di prevedere anche per le regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, *con le seguenti:* le regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica,.

9.34. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 4, sostituire le parole da: resta ferma *fino a:* articolo 2 *con le seguenti:* resta fermo.

9.37. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Tavolo di confronto)

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'Anci dell'Upi e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo

il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

9.01. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 10.

Sopprimerlo.

*** 10.1.** Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

*** 10.2.** Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, di ANCI, di UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 della presente legge.

**** 10.3.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

**** 10.4.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Sarracino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.5. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.6. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, comma secondo, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il Ministro per la pubblica amministrazione costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, comma secondo, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo

116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro della pubblica amministrazione, costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.13. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.14. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di

concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.15. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m*), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.16. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,

uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.17. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro della cultura, costituisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.19. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti

nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.20. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.21. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per i rapporti con il Parlamento costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.22. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di

concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m*), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.23. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute, il Ministro del turismo, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.24. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,

uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.25. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.26. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.27. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della

Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.28. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.29. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.30. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di

concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.31. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.32. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo, costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono

sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.33. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.34. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.35. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con

riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.36. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.38. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di

concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.39. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.40. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo, il Ministro della giustizia, il Ministro della disabilità costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,

uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.41. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce, il Ministro per lo sport e i giovani entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.42. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute, il Ministro del turismo costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.43. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'interno, il Ministro della disabilità costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento

alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.44. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m*), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.45. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'interno costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.46. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di

concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.47. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.48. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo

il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.49. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* costituisce, il Ministro dell'interno entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.50. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.51. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti

nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.52. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.53. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.54. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di

concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.55. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la disabilità, il Ministro per lo sport e i giovani costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m*), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.56. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la disabilità costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,

uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.57. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della cultura costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.58. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.59. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro della cultura costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge

un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.60. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.61. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo

il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.62. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.63. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.64. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con ri-

ferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.65. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.66. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro per la disabilità costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.67. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di

concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura, il Ministro della salute, il Ministro del turismo costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.68. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.69. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro della disabilità costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi

sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.70. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.72. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.73. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti

nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.74. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.75. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'interno, il Ministro della disabilità costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.76. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m*), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.77. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce, il Ministro della cultura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.79. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di

competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.80. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.81. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.82. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di

concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la disabilità, il Ministro per lo sport e i giovani costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.84. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.85. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma

792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.86. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.87. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.88. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, del-

l'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.89. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.90. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.91. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'trenta giorni e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.92. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro della pubblica amministrazione, costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.93. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'arti-

colo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.94. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.95. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.96. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di

concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.97. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.98. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro della disabilità costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi

sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.99. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.100. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute, il Ministro del turismo costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.102. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m*), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle ma-

terie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.103. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.105. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.106. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.107. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.108. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.109. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.110. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.111. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la disabilità costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tec-

nico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.112. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.113. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.114. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura, il Ministro della salute, il Ministro del turismo costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.115. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.116. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.117. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.118. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.119. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle

regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.120. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* costituisce, il Ministro dell'interno entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.121. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.122. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.123. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo, il Ministro della giustizia, il Ministro della disabilità costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.124. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m*), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle

attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.125. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro per la disabilità costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.126. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute, il Ministro del turismo, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.127. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della cultura costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge

un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.128. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.129. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.130. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.131. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.132. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.133. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro della cultura costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.134. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.135. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'interno costitui-

sce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.136. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il Ministro per la pubblica amministrazione costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.137. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per i rapporti con il Parlamento costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo

il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.138. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.139. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.140. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce, il Ministro per lo sport e i giovani entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della

Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.141. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.142. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.143. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.144. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.145. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali

norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.146. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.147. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.148. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di

concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.149. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.150. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,

uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.151. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.152. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.153. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle

regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.154. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.155. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.156. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro della pubblica amministrazione costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.157. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.158. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la de-

terminazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.160. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.161. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.163. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di

concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.164. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.165. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo

il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.166. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per i rapporti con il Parlamento costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.167. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.168. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'arti-

colo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.169. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute, il Ministro del turismo costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m*), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.170. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.171. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di

concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.173. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.174. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi

sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.175. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.176. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.177. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo

116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.178. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la disabilità, il Ministro per lo sport e i giovani costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.179. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.180. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di

concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'interno, il Ministro della disabilità costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.181. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.182. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.183. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.184. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro della cultura costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.185. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste costituisce entro novanta giorni dal-

l'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.186. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della cultura costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.187. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono

sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.188. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.189. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.190. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute, il Ministro del turismo, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della

Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.191. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce, il Ministro per lo sport e i giovani entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.192. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m*), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.193. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di

concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.194. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'interno costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.196. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,

uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.197. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.198. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.199. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la disabilità costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con ri-

ferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.200. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.201. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il Ministro per la pubblica amministrazione costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.202. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di

concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.203. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce, il Ministro della cultura entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.204. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro della disabilità costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,

uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.205. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* costituisce, il Ministro dell'interno entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.206. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo, il Ministro della giustizia, il Ministro della disabilità costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.207. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro per la disabilità costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento

alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.208. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.209. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura, il Ministro della salute, il Ministro del turismo costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.210. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di

concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.211. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.212. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,

uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.213. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.214. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* costituisce, il Ministro dell'interno entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.215. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117,

secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.216. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.217. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce, il Ministro della cultura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.218. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.219. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.220. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute, il Ministro del turismo, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli

essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.221. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.222. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m*), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.223. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di

concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della cultura costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m*), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.224. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.225. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della

Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.226. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura, il Ministro della salute, il Ministro del turismo costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.227. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.228. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di

confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.229. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.230. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.231. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.232. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.233. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali

norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.234. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.235. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce, il Ministro per lo sport e i giovani entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.236. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di

confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.237. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.238. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'interno, il Ministro della disabilità costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m*), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo

il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.240. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* costituisce, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.241. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.242. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro della disabilità costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento

alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.243. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo, il Ministro della giustizia, il Ministro della disabilità costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.244. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.245. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la disabilità costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.246. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro della pubblica amministrazione, costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.247. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche

alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.248. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.249. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro per la disabilità costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.250. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente::

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di

concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.251. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.252. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute, il Ministro del turismo costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo

il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.253. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro della cultura costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.254. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la disabilità, il Ministro per lo sport e i giovani costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.255. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e

119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.256. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il Ministro per la pubblica amministrazione costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.257. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerc, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.258. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.259. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.260. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'interno costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche

alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.261. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.263. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.264. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di

concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.265. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per i rapporti con il Parlamento costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.266. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo

il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.267. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.268. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.269. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo

116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.270. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.271. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.272. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di

concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.273. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.274. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo

il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.275. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.276. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.277. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Co-

stituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.278. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

10.279. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sopprimere i commi 1 e 2.

10.280. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Sopprimere il comma 1.

10.281. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli atti di iniziativa delle regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, vengono riesaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge.

10.283. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli Accordi preliminari sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente legge e gli atti di iniziativa delle regioni già presentati al Governo cessano di produrre efficacia.

10.284. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, alinea, premettere il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente disegno di legge devono essere coerenti con la clausola del 34 per cento della spesa ordinaria in conto capitale delle amministrazioni centrali di cui all'articolo

7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

10.285. Morfino, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Ai fini del rispetto del principio di uguaglianza formale e sostanziale nonché.

10.286. Orrico, Auriemma, Penza, Alifano, Caso, Amato, Alfonso Colucci.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: garantire *con la seguente:* salvaguardare.

10.287. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: garantire *con la seguente:* assicurare.

10.288. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: l'unità nazionale *con le seguenti:* l'effettiva unità nazionale.

10.289. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: l'unità nazionale *con le seguenti:* l'unità e la tenuta sociale.

10.290. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: l'unità nazionale *con le seguenti:* l'unità e la solidarietà nazionale.

10.291. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: garantire l'unità nazionale *aggiungere le seguenti:* , la tutela delle fasce più fragili della popolazione.

10.292. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: garantire l'unità nazionale *aggiungere le seguenti:* , la tutela delle fasce più deboli della popolazione.

10.293. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: garantire l'unità nazionale *aggiungere le seguenti:* la presa in carico delle fragilità sociali,.

10.294. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: garantire l'unità nazionale *aggiungere le seguenti:* , il superamento delle fragilità economiche,.

10.295. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: garantire l'unità nazionale *aggiungere le seguenti:* e livelli adeguati di *welfare*.

10.296. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: garantire l'unità nazionale *aggiungere le seguenti:* e politiche sociali crescenti.

10.297. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali *con le seguenti:* la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, nonché la promozione dello sviluppo economico, assicurando il rispetto dei principi di solidarietà e redistribuzione delle risorse, con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze e fornire opportunità equamente distribuite ai membri della comunità, indipendentemente dal loro status economico e sociale.

10.298. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali *con le seguenti:* la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, i programmi di assistenza sociale per chi si trova in situazioni di difficoltà economica o sociale come tra gli altri, il *bonus* affitti, l'assegnazione di case popolari con canoni sociali o moderati, i sussidi alimentari, nonché la promozione dello sviluppo economico,.

10.299. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali *con le seguenti:* la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, le politiche per l'equità di genere: tra le quali i congedi parentali retribuiti e altre misure a favore delle donne sul mercato del lavoro con l'obiettivo di garantire la parità di genere, nonché la promozione dello sviluppo economico,.

10.300. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali *con le seguenti:* la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, la sicurezza sociale attraverso la copertura di prestazioni quali i sussidi di disoccupazione, le pensioni, l'indennità di maternità e altre forme di sostegno economico, nonché la promozione dello sviluppo economico,.

10.301. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali *con le seguenti:* la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, l'assistenza agli anziani e alle persone con disabilità tra cui i servizi di assistenza domiciliare, strutture residenziali e centri diurni, nonché la promozione dello sviluppo economico,.

10.302. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali *con le seguenti:* la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, la formazione e istruzione anche attraverso programmi di sostegno all'istruzione, come borse di studio e sus-

sidi per l'istruzione superiore, nonché la promozione dello sviluppo economico,.

10.303. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali *con le seguenti:* la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, politiche attive del lavoro quali i programmi di formazione, il supporto all'occupazione e gli incentivi per l'assunzione di lavoratori, nonché la promozione dello sviluppo economico,.

10.304. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali *con le seguenti:* la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, nonché la promozione dello sviluppo economico, assicurando il rispetto dei principi di solidarietà e redistribuzione delle risorse, al fine di ridurre le disuguaglianze sociali.

10.305. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali *con le seguenti:* la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, le politiche per l'inclusione sociale di gruppi vulnerabili, quali tra gli altri gli immigrati, rifugiati e minoranze etniche, nonché la promozione dello sviluppo economico,.

10.307. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali *con le seguenti:* la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, l'assistenza sanitaria universale garantita a tutti i cittadini attraverso il Servizio sanitario nazionale, nonché la promozione dello sviluppo economico,.

10.308. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali *con le seguenti:* la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, nonché la promozione dello sviluppo economico, assicurando servizi e prestazioni che favoriscono la sicurezza economica e la giustizia sociale.

10.309. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali *con le seguenti:* la coesione e la solidarietà sociale, la previdenza e l'assistenza, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, il diritto ai servizi socio-sanitari pub-

blici e all'istruzione, nonché la promozione dello sviluppo economico,.

10.310. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali *con le seguenti:* la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, il sostegno economico alle famiglie, prestazioni familiari e per l'infanzia, nonché la promozione dello sviluppo economico,.

10.311. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali *con le seguenti:* la coesione e la solidarietà sociale, la sanità, la previdenza e l'assistenza, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, nonché la promozione dello sviluppo economico,.

10.312. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali *con le seguenti:* la coesione e la solidarietà sociale, l'assistenza, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, nonché la promozione dello sviluppo economico,.

10.313. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali *con le seguenti:* la coesione e la solidarietà sociale, la sanità, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, nonché la promozione dello sviluppo economico,.

10.314. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali *con le seguenti:* la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, nonché la promozione dello sviluppo economico,.

10.315. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: la promozione *con le seguenti:* le politiche di inclusione e.

10.316. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: la promozione *con le seguenti:* la piena promozione.

10.317. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: nonché la promozione *aggiungere le seguenti:* delle pari opportunità e dell'accoglienza anche dei cittadini stranieri,.

10.318. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: nonché la promozione *aggiungere le seguenti:* delle pari opportunità e dell'accoglienza,.

10.319. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: nonché la promozione *aggiungere le seguenti:* delle pari opportunità,.

10.320. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: nonché la promozione *aggiungere le seguenti:* dell'accoglienza anche dei cittadini stranieri,.

10.321. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: nonché la promozione *aggiungere le seguenti:* e il potenziamento delle politiche sociali,.

10.322. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: nonché la promozione *aggiungere le seguenti:* e la crescita delle politiche sociali,.

10.323. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: nonché la promozione *aggiungere le seguenti:* dello sviluppo sociale,.

10.324. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: della solidarietà sociale *aggiungere le seguenti:* dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire un equilibrio tra crescita economica, equità sociale e protezione dell'ambiente.

10.325. Ilaria Fontana, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza.

Al comma 1, dopo le parole: della coesione e della solidarietà sociale, *aggiungere le seguenti:* del Mezzogiorno,.

10.326. Boschi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: della rimozione *con le seguenti:* e garantire la rimozione.

10.327. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: perseguimento delle ulteriori finalità *con le seguenti:* perseguimento delle altre e ulteriori finalità.

10.328. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: perseguimento delle ulteriori finalità *con le seguenti:* perseguimento delle altre finalità.

10.330. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: quinto e sesto comma, della Costituzione *aggiungere le seguenti:* , nonché al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Conseguentemente, dopo le parole: lettere *m)* e *p)* della Costituzione, *aggiungere le seguenti:* , nonché l'attuazione della perequazione infrastrutturale, anche con rife-

rimento alle regioni insulari e alla specificità insulare.

10.331. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: quinto e sesto comma, della Costituzione, *aggiungere le seguenti:* , nonché al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Conseguentemente, dopo le parole: lettere *m)* e *p)* della Costituzione, *aggiungere le seguenti:* , nonché l'attuazione della perequazione infrastrutturale, anche con riferimento alle regioni a statuto speciale.

10.332. Ubaldo Pagano, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: promuove *con la seguente:* garantisce *e dopo le parole:* destinabili, *aggiungere le seguenti:* attraverso il reperimento delle risorse necessarie all'istituzione, con il disegno di legge di bilancio per l'anno 2025, di un fondo perequativo con una dotazione di 500 milioni di euro e.

10.333. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: anche nei territori delle regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione.

10.334. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* anche nei territori delle regioni che non concludono le intese;

b) *sostituire le parole:* Costituzione, promuove l'esercizio effettivo *con le seguenti:* Costituzione, promuove con legge dello Stato l'esercizio effettivo e uniforme.

10.335. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: anche nei territori delle regioni che non concludono le intese.

10.336. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione *con le seguenti:* previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 119, della Costituzione.

10.337. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, sostituire le parole: in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione *con le seguenti:* in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza perma-

nente per il coordinamento della finanza pubblica.

10.338. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: , commi terzo e quinto, della Costituzione *con le seguenti:* della Costituzione, previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

10.339. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione *con le seguenti:* previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,.

10.340. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali *con le seguenti:* deve promuovere l'esercizio pieno ed effettivo dei diritti civili e sociali.

10.341. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: devono essere garantiti *con le seguenti:* devono essere sempre garantiti.

10.342. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p) con le seguenti:* nell'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p),*

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Sono in ogni caso assicurati, anche nei territori delle regioni che non concludono le intese, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*.

10.343. Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni *con le seguenti:* che concernono i livelli essenziali delle prestazioni.

10.344. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: previa ricognizione delle risorse *aggiungere le seguenti:* aggiuntive.

10.346. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: allo scopo destinabili *con le seguenti:* allo scopo da destinare.

10.347. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

0a) l'applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguata-

mente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante;.

10.348. Fenu, Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

0a) lo stanziamento di nuove risorse da destinare alla perequazione territoriale e regionale;.

10.349. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie *con le seguenti:* la ricongiunzione delle varie e diverse fonti aggiuntive o straordinarie.

10.350. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie *con le seguenti:* la ricongiunzione delle diverse fonti che si aggiungono o straordinarie.

10.351. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie *con le seguenti:* la ricongiunzione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie.

10.352. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie *con le seguenti:* la ricongiunzione delle varie fonti aggiuntive o straordinarie.

10.353. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie *con le seguenti:* la ricongiunzione delle fonti aggiuntive o straordinarie.

10.354. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie *con le seguenti:* l'unità delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie.

10.355. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* destinate alla promozione, *con le seguenti:* destinate a garantire i programmi di assistenza sociale per chi si trova in situazioni di difficoltà economica o sociale come, tra gli altri, il *bonus* affitti, l'assegnazione di case popolari con canoni sociali o moderati, i sussidi alimentari, nonché alla promozione.

10.356. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* destinate alla promozione, *con le seguenti:* destinate a garantire la sicurezza sociale attraverso la copertura di prestazioni quali i sussidi di disoccupazione, le pensioni, l'indennità di maternità e altre forme di sostegno economico, nonché alla promozione.

10.357. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* destinate alla promozione, *con le seguenti:* destinate a garantire la previdenza e l'assistenza, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, il diritto ai

servizi socio-sanitari pubblici e all'istruzione, nonché alla promozione.

10.358. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* destinate alla promozione, *con le seguenti:* destinate a garantire la formazione e l'istruzione anche attraverso programmi di sostegno all'istruzione, come borse di studio e sussidi per l'istruzione superiore, nonché alla promozione.

10.359. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* destinate alla promozione, *con le seguenti:* destinate a garantire l'assistenza agli anziani e alle persone con disabilità tra cui i servizi di assistenza domiciliare, strutture residenziali e centri diurni, nonché alla promozione.

10.360. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* destinate alla promozione, *con le seguenti:* destinate a garantire le politiche attive del lavoro quali i programmi di formazione, il supporto all'occupazione e gli incentivi per l'assunzione di lavoratori, nonché alla promozione.

10.361. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* destinate alla promozione, *con le seguenti:* destinate a garantire le politiche per l'inclusione sociale di gruppi vulnerabili, quali tra gli altri gli immigrati, i rifugiati e le minoranze etniche, nonché alla promozione.

10.362. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* destinate alla promozione, *con le seguenti:* destinate a garantire l'assistenza sanitaria universale gratuita a tutti i cittadini attraverso il Servizio sanitario nazionale, nonché alla promozione.

10.363. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* destinate alla promozione, *con le seguenti:* destinate a garantire il sostegno economico alle famiglie, prestazioni familiari e per l'infanzia, nonché alla promozione.

10.364. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* destinate alla promozione, *con le seguenti:* destinate alla garanzia.

10.365. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* promozione dello sviluppo economico *con le seguenti:* promozione della crescita e dello sviluppo economico, nonché l'attrazione degli investimenti,.

10.366. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* all'eliminazione del *deficit* infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale *con le seguenti:* all'abbattimento

del *deficit* delle infrastrutture fra le varie diverse aree del territorio nazionale.

10.367. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* all'eliminazione del *deficit* infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale *con le seguenti:* all'eliminazione della mancanza infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale

10.368. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* all'eliminazione *con le seguenti:* all'abbattimento.

10.369. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* territorio nazionale *aggiungere le seguenti:* prevedendo in sede di attuazione che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno,.

10.370. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* ivi compreso quello riguardante *aggiungere le seguenti:* l'offerta qualitativa e quantitativa dei servizi essenziali,.

10.371. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* con le isole *aggiungere le seguenti:* e le aree interne.

10.372. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* della Costituzione, *aggiungere le seguenti:* e alla partecipazione delle regioni alla pianificazione dello sviluppo nazionale.

10.374. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili *con le seguenti:* un uso razionale, efficace ed efficiente delle risorse che sono a disposizione.

10.375. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili *con le seguenti:* un uso razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili.

10.376. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili *con le seguenti:* un uso maggiormente razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili.

10.377. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* un utilizzo più razionale, *aggiungere la seguente:* equo,.

10.378. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) l'individuazione e la razionalizzazione delle varie forme di incentivi fiscali per le imprese che investono nelle regioni meno sviluppate a sostegno dell'occupazione e la crescita economica con particolare riferimento alle aree di crisi indu-

striale complessa, delle forme di sostegno alle piccole e medie imprese, alla formazione imprenditoriale e assistenza tecnica, alla promozione dell'innovazione, nonché il sostegno alla creazione di centri di ricerca in collaborazione con università, imprese e istituzioni pubbliche, attraverso anche la creazione di poli formativi connessi con il tessuto industriale del territorio.

10.379. Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) l'individuazione di adeguate forme di fiscalità atte a garantire, nel settore turistico, un'equa distribuzione delle risorse tra le regioni e promuovere la coesione territoriale, attraverso l'introduzione del principio di territorialità delle imposte per le aziende che operano in più territori, al fine di scorporare la destinazione delle imposte tra la sede legale dell'azienda e la sede operativa della stessa, attraverso meccanismi di proporzionalità sulla base della ricchezza prodotta a livello territoriale.

10.380. Fenu, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Auriemma.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) l'individuazione di forme perequative fra Stato e regioni basate su criteri di solidarietà orizzontale, al fine di garantire un livello egualitario di servizi pubblici e investimenti infrastrutturali adeguati su tutto il territorio nazionale, adeguate strutture sanitarie in base a dati oggettivi relativi alla popolazione, territorio ed esigenze regionali, nonché investimenti specifici in istruzione e formazione nelle regioni meno sviluppate.

10.381. Cherchi, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Caramiello, Sergio Costa.

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* aree del territorio nazionale *aggiungere le seguenti:* , in particolare le aree interne,.

10.382. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* dall'insularità *aggiungere le seguenti:* e delle aree interne, anche al fine di migliorare l'accesso ai servizi pubblici essenziali,.

10.383. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* dall'insularità *aggiungere le seguenti:* e dalle caratteristiche orografiche montane.

10.384. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) la perequazione al 100 per cento del fondo di solidarietà comunale;

10.385. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* dall'insularità, *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo alla creazione di nuove attività d'impresa,.

10.386. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* dall'insularità *aggiungere le seguenti:* e delle aree interne.

10.387. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* alla mobilità *aggiungere le seguenti:* sostenibile attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

10.388. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* alla mobilità *aggiungere le seguenti:* , elimi-

nando gli svantaggi derivanti dalla natura insulare del territorio,.

10.389. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* alla mobilità *aggiungere le seguenti:* dei cittadini per l'accessibilità ai servizi del territorio.

10.390. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* alla mobilità *aggiungere le seguenti:* dei residenti per una vivibilità sostenibile del territorio.

10.391. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* alla mobilità *aggiungere le seguenti:* dei cittadini che risiedono nelle aree insulari.

10.392. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* alla mobilità *aggiungere le seguenti:* sostenibile, per ridurre le emissioni di CO_2.

10.393. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* alla mobilità *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto dell'ambiente,.

10.394. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* alla mobilità *aggiungere le seguenti:* dei cittadini insulari.

10.395. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* alla mobilità *aggiungere la seguente:* sostenibile.

10.397. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* alla mobilità *aggiungere la seguente:* condivisa.

10.398. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* alla mobilità *aggiungere la seguente:* inclusiva.

10.399. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* di fiscalità di sviluppo *con le seguenti:* di sostegno, anche fiscale, allo sviluppo.

10.400. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* di sviluppo *con le seguenti:* per la crescita e lo sviluppo.

10.401. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* di sviluppo *con le seguenti:* di vantaggio per lo sviluppo.

10.402. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* di sviluppo *aggiungere le seguenti:* anche al fine di contrastare la desertificazione del tessuto economico e sociale delle aree locali.

10.403. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* di sviluppo *aggiungere le seguenti:* anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore attrazione di investimenti.

10.404. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* di sviluppo *aggiungere le seguenti:* economico e dell'offerta qualitativa e quantitativa dei servizi essenziali.

10.405. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* di sviluppo *aggiungere le seguenti:* nonché la creazione di nuove attività d'impresa.

10.406. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* di sviluppo *aggiungere le seguenti:* sociale, professionale e imprenditoriale.

10.407. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* di sviluppo *aggiungere le seguenti:* in conformità al diritto comunitario.

10.408. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* di sviluppo *aggiungere la seguente:* locale.

10.409. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* di sviluppo, *aggiungere le seguenti:* anche in considerazione della marginalità geografica,.

10.410. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* di sviluppo *aggiungere le seguenti:* nonché l'insediamento di nuove attività economiche.

10.411. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* di sviluppo, *aggiungere le seguenti:* anche per contrastare il declino demografico,

10.412. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* di sviluppo *aggiungere le seguenti:* locale e l'attrazione di nuovi investimenti.

10.413. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* di sviluppo *aggiungere le seguenti:* e la creazione di occupazione.

10.414. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* di sviluppo *aggiungere la seguente:* economico.

10.415. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Per garantire la perequazione infrastrutturale di cui alla presente lettera, il Fondo perequativo infrastrutturale di cui all'articolo 22, comma 1-*ter*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, è incrementato di 293 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 293 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori in-

terventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 31 luglio, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 293 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 293 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033.

10.416. Ubaldo Pagano, Braga, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) costituzione presso il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un Tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti. Il Tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di disegni di legge recanti le misure di cui al comma 1, i quali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono presentati alle Camere. Al funzionamento della Tavolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Tavolo, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.

10.417. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) l'individuazione delle misure e le forme di fiscalità che concorrano a rimuovere gli svantaggi delle aree interne nell'ambito delle risorse compatibili con i saldi di finanza pubblica.

10.418. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nel rispetto dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione è istituito un fondo perequativo con una dotazione iniziale pari a 20 miliardi di euro annui, a garanzia dei necessari meccanismi di perequazione tra le regioni non sottoscrittrici delle intese e le altre regioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese

derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 luglio 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 20.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei diritti fondamentali e dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

10.419. Faraone, Boschi.

Sopprimere il comma 2.

10.420. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, ivi incluso quello di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, la dotazione del Fondo perequativo infrastrutturale, di cui all'articolo 1, comma 815, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rideterminata nella misura di 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Ai relativi oneri riferiti al triennio 2024-2026, pari a 300 milioni di euro annui, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese corrispondenti a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

10.421. Carfagna.

Sopprimere il comma 3.

10.422. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 3, sostituire le parole: informa le *con le seguenti:* assicura l'informazione alle *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e redige una relazione annuale in merito ai risultati conseguiti.

10.423. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Al comma 3 sopprimere le parole: le Camere e *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'informativa è altresì trasmessa alle Camere, che si esprimono con atti di indirizzo sulla base dei rispettivi Regolamenti e, laddove lo deliberino, previo espletamento di attività conoscitiva da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.

10.424. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 3, sopprimere le parole: le Camere e *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Governo informa altresì le Camere ai fini dell'adozione delle opportune

valutazioni e decisioni sulla base delle norme dei rispettivi regolamenti.

10.425. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e trasmette una relazione annuale alle Camere contenente l'elenco delle misure e degli stanziamenti previsti in funzione perequativa, nonché i maggiori oneri affrontati in termini di indebitamento derivanti dall'attuazione della presente legge.

10.427. Boschi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Qualora il monitoraggio o le verifiche esperite segnalino che i servizi civili e sociali scendano al di sotto dei livelli essenziali o si verifichino sperequazioni nell'erogazione degli stessi sul territorio nazionale, lo Stato può intervenire ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. La legge dello Stato può sempre intervenire, anche in materie non riservate alla legislazione esclusiva statale, quando lo richieda la tutela dell'interesse nazionale, ferma rimanendo la preminente tutela dei princìpi fondamentali.

10.428. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'informativa è altresì trasmessa alle Camere, che si esprimono con atti di indirizzo sulla base dei rispettivi Regolamenti e, laddove lo deliberino, previo espletamento di attività conoscitiva da parte delle Commissioni interessate per materia e per i profili finanziari.

10.429. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo informa altresì i competenti organi delle Camere, per le opportune valutazioni e decisioni secondo le norme dei propri regolamenti.

10.430. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 11.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. In attesa di una riforma organica di Roma Capitale d'Italia, il comune, con delibera di consiglio, può richiedere al Governo ai sensi della presente legge condizioni particolari di autonomia.

11.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sopprimerlo.

*** 11.2.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 11.3.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Sopprimere i commi 1 e 2.

11.4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sopprimere il comma 1.

*** 11.5.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 11.6.** Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

*** 11.8.** Boschi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli atti di iniziativa delle regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la regione interessata prima della data di

entrata in vigore della presente legge e quelli presentati ai sensi dell'articolo 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa procedono contestualmente e parallelamente secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge, in modo che il Governo possa tener conto degli effetti complessivi delle iniziative sull'assetto territoriale della Repubblica, sulla distribuzione delle risorse finanziarie e amministrative e sul sistema delle pubbliche amministrazioni.

11.11. Cuperlo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli atti di iniziativa delle regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, vengono riesaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge.

11.16. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli atti di iniziativa delle regioni già presentati al Governo, e di cui è stato avviato il confronto tra il Governo e la regione interessata, e gli eventuali atti di stipula preliminare sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e privi di effetto.

11.17. Sarracino, Bonafè.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli accordi preliminari sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente legge e gli atti di iniziativa delle regioni già presentati al Governo cessano di produrre efficacia.

*** 11.18.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 11.19.** Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 1, dopo le parole: Gli atti *aggiungere le seguenti:* e i documenti.

11.20. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire le parole: di iniziativa delle regioni *con le seguenti:* di iniziativa di ciascuna regione.

11.21. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire le parole: di iniziativa delle regioni *con le seguenti:* di iniziativa della regione.

11.22. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire le parole e la regione interessata *con le seguenti:* e ciascuna regione interessata.

11.23. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire le parole: prima della data di entrata in vigore *con le seguenti:* prima dei centottanta giorni precedenti la data di entrata in vigore.

11.24. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire le parole: prima della data di entrata in vigore *con le seguenti:* prima dei centoventi giorni precedenti la data di entrata in vigore.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. La presente legge entra in vigore quarantotto mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

11.25. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire le parole: prima della data di entrata in vigore *con le seguenti:* prima dei centoventi giorni precedenti la data di entrata in vigore.

11.26. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire le parole: prima della data di entrata in vigore *con le seguenti:* prima dei novanta giorni precedenti la data di entrata in vigore.

11.27. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire le parole: prima della data di entrata in vigore *con le seguenti:* prima dei sessanta giorni precedenti la data di entrata in vigore.

11.28. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire le parole: prima della data di entrata in vigore *con le seguenti:* prima dei quaranta giorni precedenti la data di entrata in vigore.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. La presente legge entra in vigore sessanta mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

11.29. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire le parole: prima della data di entrata in vigore *con le seguenti:* prima dei trenta giorni precedenti la data di entrata in vigore.

11.30. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire le parole: prima della data di entrata in vigore *con le seguenti:* prima dei quindici giorni precedenti la data di entrata in vigore.

11.31. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire le parole: prima della *con le seguenti:* antecedentemente alla.

11.32. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1 sostituire le parole: sono esaminati secondo quanto previsto dalle disposizioni *con le seguenti:* cessano di avere efficacia a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni.

11.33. Sarracino, Bonafè.

Al comma 1, sostituire le parole: secondo quanto previsto dalle *con le seguenti:* nel pieno rispetto delle.

11.34. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sopprimere la parola: pertinenti.

11.35. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: , previa trasmissione alle Camere, di tutti gli atti relativi, ai fini dell'espressione del relativo parere. Qualora Stato e regione convengano o le Camere lo deliberino con atto di indirizzo a maggioranza dei componenti, l'*iter* è nuovamente avviato e il negoziato già svolto revisionato.

11.36. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di valutare gli effetti cumulati e l'impatto sulla finanza pubblica della presente legge, in sede di prima applicazione e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita limitatamente a una o più funzioni specifiche nell'ambito di una materia o ambito di materie.

11.37. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di valutare l'impatto sulla finanza pubblica e, in particolare, gli effetti cumulati di più intese preliminari approvate contestualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, in sede di prima applicazione e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri può definire un numero massimo di schemi di intesa preliminari da approvare nell'anno di riferimento.

11.38. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Sopprimere il comma 2.

*** 11.39.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 11.40.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti speciali, al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali, comprese quelle indicate all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le regioni a statuto speciale e le province autonome possono provvedere con norme di attuazione dei rispettivi statuti ovvero con altre modalità e procedure previste dagli statuti medesimi. A fronte del conferimento di nuove e ulteriori funzioni, le predette norme definiscono anche il correlato adeguamento delle entrate della regione o della provincia autonoma per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi in conformità a quanto previsto dall'articolo 27, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

11.41. Manes, Steger, Schullian, Gebhard.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Fino alla revisione dei rispettivi statuti speciali, al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con norme di attuazione dei rispettivi statuti ovvero con le altre modalità e procedure previste dagli statuti medesimi. A fronte del conferimento di nuove e ulteriori funzioni, le predette norme definiscono anche il correlato adeguamento delle entrate della regione o della provincia autonoma per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi, fermo restando il loro concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica complessiva, di perequazione e di solidarietà nonché all'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

11.42. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, alle regioni a statuto speciale e

delle province autonome di Trento e di Bolzano nel caso in cui le intese con singole regioni prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già loro attribuite.

11.43. Cuperlo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

11.44. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.

Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale *aggiungere le seguenti: ,* con esclusione delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Trentino Alto Adige,.

11.45. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale *aggiungere le seguenti: ,* con esclusione delle regioni Sicilia, Sardegna e Trentino Alto Adige,.

11.46. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale *aggiungere le seguenti: ,* con esclusione delle regioni Trentino Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia,.

11.47. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale *aggiungere le seguenti: ,* con esclusione delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia,.

11.48. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale *aggiungere le seguenti: ,* con esclusione delle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige,.

11.49. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale *aggiungere le seguenti: ,* con esclusione delle regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia,.

11.50. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale *aggiungere le seguenti: ,* con esclusione delle regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia,.

11.51. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale *aggiungere le seguenti: ,* con esclusione delle regioni Sardegna e Trentino Alto Adige,.

11.52. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale *aggiungere le seguenti: ,* con esclusione delle regioni Sicilia e Trentino Alto Adige,.

11.53. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale *aggiungere le seguenti: ,* con esclusione delle regioni Sicilia e Sardegna,.

11.54. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale *aggiungere le seguenti: ,* con esclusione della regione Friuli-Venezia Giulia,.

11.55. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale *aggiungere le seguenti: ,* con esclusione della regione Trentino Alto Adige,.

11.56. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale *aggiungere le seguenti: ,* con esclusione della regione Valle d'Aosta,.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. La presente legge entra in vigore venti mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

11.57. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale *aggiungere le seguenti: ,* con esclusione della regione Valle d'Aosta,.

11.58. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale *aggiungere le seguenti: ,* con esclusione della regione Sardegna,.

11.60. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale *aggiungere le seguenti: ,* con esclusione della Regione Siciliana,.

11.61. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sopprimere il comma 3.

*** 11.62.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 11.63.** Cuperlo.

Al comma 3, sostituire le parole: È fatto salvo l'esercizio *con le seguenti:* È comunque garantito l'esercizio.

11.64. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire le parole: È fatto salvo l'esercizio *con le seguenti:* È sempre garantito l'esercizio.

11.65. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, sostituire le parole: È fatto salvo l'esercizio *con le seguenti:* È garantito l'esercizio.

11.66. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. La presente legge entra in vigore ventiquattro mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

11.67. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. La presente legge entra in vigore trentasei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

11.68. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. La presente legge entra in vigore dodici mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

11.69. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2, Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 404

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 409

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) *(Esame e rinvio)* 410

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Coldiretti nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità 411

Audizione informale, in videoconferenza, del Capo del Dipartimento della Protezione civile nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità 411

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità 411

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità 412

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Croce Rossa Italiana (CRI) nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità 412

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 22 aprile 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.

Documento di economia e finanza 2024.
Doc. LVII, n. 2, Allegati.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, segnala anzitutto che, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, risultano presenti nel DEF 2024 trasmesso alle Camere la Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas serra e l'Allegato « Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica » (c.d. Allegato Infrastrutture).

Ricorda, in via preliminare, che il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio che si colloca al centro del processo di coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE, il cosiddetto Semestre europeo.

In via generale nel documento si evidenzia che la conduzione della politica economica appare nel complesso coerente con gli orientamenti espressi dalla Commissione europea e che, nel periodo di riferimento, tenuto conto del contesto geopolitico e demografico assai complesso, nonché delle conseguenze del cambiamento climatico, è proseguito il processo di graduale rimozione (*phasing-out*) di misure di sostegno all'energia ed è stato rimodulato e integrato – con l'inserimento del nuovo capitolo relativo a REPowerEU – il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui attuazione è nel frattempo proseguita.

Passando alla illustrazione dei contenuti del Documento al nostro esame, e rinviando per ogni approfondimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che, in relazione alle tematiche della transizione ecologica e della sicurezza energetica, nel Programma nazionale di riforma (PNR) viene sottolineato che, nell'ultimo anno, sono state adottate misure volte a rinforzare una strategia che poggia su quattro assi principali: 1) la transizione energetica; 2) il potenziamento delle infrastrutture di energia; 3) la trasformazione del sistema di produzione, trasporto e consumo; 4) l'acquisizione di nuove competenze per i lavoratori che dovranno contribuire a realizzare tale transizione. Sul fronte della transizione energetica, rivestirà grande importanza la revisione in corso dei documenti programmatici in materia di energia e clima, quali il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e la Strategia di lungo termine sulla riduzione dei gas ad effetto serra. Il Documento evidenzia, inoltre, che il Governo continua a lavorare alla definizione di un Testo Unico in materia di energie rinnovabili, che possa permettere la semplificazione normativa dei procedimenti. Nel corso del 2024 proseguiranno, inoltre, gli sforzi per un rapido recepimento delle nuove norme europee in materia di Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'UE (la delega per il recepimento delle nuove direttive EU ETS è recata dalla legge di delegazione europea 2022-2023). Al fine di promuovere ulteriormente l'efficienza energetica, il documento precisa poi che il Governo sta lavorando alla definizione di una serie di misure anche sulla riqualificazione energetica degli edifici e che, in tale ambito, è in corso l'istruttoria per la definizione del Piano Sociale per il Clima, che permetterà di finanziare azioni che mitighino l'impatto sociale del sistema ETS per gli edifici e il trasporto su strada.

Un altro tassello importante è costituito dalle misure volte all'innovazione dei sistemi di consumo, trasporto e riciclo, nel cui ambito si evidenzia il ruolo importante svolto dal Programma nazionale di gestione dei Rifiuti (PNGR), approvato nel giugno 2022, e si ricorda che nel 2024 diverrà operativo il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).

Passando ai contenuti del PNR relativi al percorso dell'Italia verso l'attuazione dell'Agenda 2030 e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), il documento segnala, per la « dimensione Sostenibilità ambientale », che la Relazione Paese 2023 indica miglioramenti riguardo alla maggior parte degli indicatori. In particolare, rispetto all'energia pulita e accessibile, i sistemi di consumo e produzione responsabili e alla vita sott'acqua (OSS 7, 12 e 14), l'Italia, già al disopra della media europea, continua a registrare progressi. Diversamente, per quanto riguarda città e comunità sostenibili, azione per il clima e vita sulla terra (OSS 11, 13 e 15), l'Italia lamenta ancora un ritardo rispetto alla

media europea. In relazione a tale ultimo obiettivo, la Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030, adottata nel 2023, cruciale per la definizione degli interventi di particolare interesse per la tutela del suolo e la tutela degli ecosistemi prevede, tra le altre cose, l'approvazione di una legge nazionale sul consumo del suolo che segue alle misure della legge di bilancio del 2023 che ha istituito un fondo per il contrasto del consumo di suolo.

Prima di passare all'illustrazione dei contenuti dei due Allegati richiamati all'inizio della sua relazione, segnala che il Governo conferma tra i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica indicati in allegato al DEF 2024 i medesimi indicati nel precedente documento programmatico tra i quali rientrano disegni di legge di competenza della VIII Commissione (ad esempio, il disegno di legge in materia di realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e di altri interventi strategici in materia di lavori pubblici).

La Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas serra, per la situazione emissiva rispetto agli obiettivi per il periodo 2021-2030, ricorda le disposizioni che ridisegnano l'ambito di applicazione del sistema ETS che andrà da subito ad integrare le emissioni provenienti dalla navigazione e, dal 2027, quelle provenienti dal riscaldamento degli edifici e dal traffico stradale che, sebbene regolate con lo strumento ETS, rimarranno comunque incluse nell'*Effort Sharing – ESR* (regolamento sulla condivisione degli sforzi). Viene altresì evidenziato che mentre per le emissioni soggette ad ETS l'obiettivo è a livello europeo, essendo il sistema applicato a tutti gli Stati membri in maniera armonizzata e centralizzata, per le emissioni ESR l'obiettivo di riduzione entro il 2030 viene suddiviso tra i vari Stati membri e per l'Italia è fissato un obiettivo di riduzione del 43,7 per cento rispetto ai livelli del 2005: si tratta di un obiettivo molto impegnativo e sfidante a fronte del quale sarà necessario avviare da subito una significativa riduzione delle emissioni pari a oltre il 30 per cento rispetto ai livelli del 2021, da conseguirsi prevalentemente nei settori trasporti e civile (in particolare residenziale e terziario). Conclusivamente, la relazione sullo stato di attuazione degli impegni di riduzione delle emissioni evidenzia che: le misure attualmente vigenti appaiono efficaci soprattutto in termini di incremento di rinnovabili nel *mix* di generazione elettrica, che determina, certamente, una riduzione delle emissioni ETS; tuttavia, la modifica solo della generazione se non accompagnata dalla necessaria evoluzione dei consumi determinerebbe vantaggi contenuti in termini di riduzioni che devono avvenire nei settori ricadenti in ambito *effort sharing*; anche considerando le politiche aggiuntive, per le emissioni ESR permane « una certa distanza dagli obiettivi di riduzione che indica la particolare difficoltà ad incidere efficientemente su alcuni settori, in particolare Trasporti e Civile, per i quali non risultano riduzioni significative delle emissioni a partire dal 2013 e, sebbene le nuove politiche ipotizzate nella bozza di aggiornamento del PNIEC vadano a incidere anche su di essi, l'efficacia delle stesse non appare ancora sufficiente al raggiungimento degli obiettivi. Pertanto, al fine di conseguire gli obiettivi fissati dalle norme europee sarà necessario incrementare gli sforzi in tali due settori; per il settore LULUCF (emissioni da uso del suolo e silvicoltura) gli assorbimenti al 2030 sono pari a −34,9 $MtCO_2eq.$ (milioni di tonnellate di CO_2 equivalente) e quindi vicini al nuovo obiettivo pari a −35,8 $MtCO_2eq.$ previsto dall'UE ».

Infine, un particolare rilievo per la nostra Commissione riveste l'Allegato « Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica », che rappresenta il documento programmatico sulla base del quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiorna il quadro generale degli investimenti infrastrutturali di propria competenza.

Ricorda che il 2023 è stato un anno di transizione normativa, tenuto conto dell'approvazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici che ha previsto anche i criteri per l'individuazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale.

Alla luce di questi presupposti, nella pianificazione di medio-lungo periodo delle infrastrutture di propria competenza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) si concentrerà: sul completamento degli investimenti programmati; sulla messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti; sul continuo monitoraggio, nel prossimo triennio, delle modifiche al Codice dei contratti pubblici; sullo sviluppo delle ulteriori opere individuate come strategiche; sulla necessità di realizzare opere di qualità.

Per quanto riguarda le modalità di individuazione delle infrastrutture strategiche, ricorda che l'articolo 39, commi 2 e 3, del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede la relativa disciplina, sulla base, tra l'altro, del rendimento atteso dell'opera declinato, in termini di sviluppo infrastrutturale del Paese, riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, sostenibilità ambientale, garanzia della sicurezza strategica, contenimento dei costi di approvvigionamento energetico del Paese e adeguamento della strategia nazionale a quella della rete europea delle infrastrutture. Al fine di meglio definire i criteri per la valutazione del « rendimento atteso » è stato definito uno schema di metodologia che, per ciascuno dei suddetti 6 macro-criteri, suggerisce i criteri e sottocriteri (quantitativi o qualitativi) per fornire un supporto decisionale alla individuazione delle priorità di investimento, criteri che sono dettagliati nell'allegato.

Nel capitolo « Il contesto di riferimento » dell'Allegato infrastrutture si passano in rassegna i singoli programmi di intervento infrastrutturale.

Quanto ai programmi di competenza della VIII Commissione, viene ricordato che nel contesto riguardante il tema dell'edilizia statale e della rigenerazione urbana si collocano il Programma Nazionale Innovativo per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) e il Programma ERP – Sicuro Verde Sociale, che utilizzano i finanziamenti del PNRR e del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari). Tali programmi mirano ad intervenire sul patrimonio immobiliare, con interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico, coinvolgendo i servizi e le attrezzature, la qualità dell'ambiente urbano, l'accessibilità materiale e immateriale, l'attenzione alla dimensione dell'urbanità.

L'Allegato segnala, poi, che il Piano Casa, previsto dalla legge di bilancio per il 2024 (articolo 1, commi 282-284 della legge n. 213 del 2023), le cui linee guida saranno emanate attraverso un decreto ministeriale, si svilupperà secondo i seguenti indirizzi: riordino e semplificazione delle procedure relative alla disciplina edilizia/urbanistica; riordino delle attività degli enti strumentali regionali (IACP comunque denominati); quantificazione del fabbisogno abitativo di edilizia residenziale pubblica (ERP) ed edilizia residenziale sociale (ERS); e nuova edilizia residenziale (ERP-ERS).

L'Allegato segnala inoltre che la disciplina in materia urbanistica, incardinata nella legge n. 1150 del 1942 e nel decreto ministeriale n. 2 aprile 1968, n. 1444, risulta inadeguata ai più recenti (e futuri) modelli di sviluppo; si specifica, quindi, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l'obiettivo di avviare una nuova riforma urbanistica, sta attivando una serie di azioni per regolare la materia e le politiche di sviluppo urbano.

Per le infrastrutture idriche l'Allegato infrastrutture mette in luce come il settore idrico italiano sia caratterizzato da un ingente fabbisogno di investimenti, anche al fine di colmare il *gap* infrastrutturale fra il Nord e il Sud del Paese, che dovrebbe consentire, prioritariamente, di rendere le infrastrutture idriche primarie (grandi adduttori, invasi, grandi derivazioni) efficienti e resilienti, in un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici; programmare e attuare gli interventi indispensabili di manutenzione necessari soprattutto per l'adeguamento e il mantenimento in sicurezza delle grandi e piccole dighe; completare (eventualmente riprogettandoli) i grandi schemi idrici ancora incompiuti soprattutto nel Mezzogiorno. A tal fine viene ricordata l'istituzione di un'apposita Cabina di regia e che è in corso di predisposizione il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (PNISSI).

Per quanto concerne gli aspetti finanziari il documento ricorda che, ad oggi, per il PNISSI, a fronte di una dotazione finanziaria complessiva pari a pari a 3.367,21 milioni di euro sono stati impegnati circa 2,2 miliardi di euro e che, in relazione allo stato di attuazione del PNIISSI, sono pervenute 562 proposte, per un fabbisogno complessivo stimato di oltre 13,5 miliardi di euro, sulle quali il MIT sta effettuando una valutazione secondo un'analisi multicriteriale.

Quanto alle strade e autostrade, l'Allegato ricorda che nel Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT) sono presenti la rete stradale e autostradale di rilevanza nazionale e internazionale che si estende per circa 30.600 km. Di tale rete si è definita la sottorete di primo livello, la cui estensione è di circa 15.300 km, che è stata integrata dalle direttrici di connotazione europea TEN-T « *Core* » e « *Comprehensive* ».

Segnala che il Contratto di Programma MIT ANAS 2021 – 2025, che regola i rapporti tra lo Stato e ANAS S.p.A., contiene il Piano degli investimenti, con l'importo a vita intera degli interventi la cui appaltabilità è contemplata nel periodo regolatorio 2021-2025 e la cui realizzazione è prevista in un arco temporale che si protrae sino al 2032.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanzia gli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di ponti e viadotti della rete stradale secondaria, in gestione di Regioni, Province e Città metropolitane, ripartendo, fino all'anno 2029, oltre 4,6 miliardi di euro. Il fabbisogno stimato, aggiuntivo rispetto alle somme sopra indicate, è di circa 2,4 miliardi di euro.

Per quanto concerne invece le autostrade, secondo i dati attualmente disponibili, per i relativi investimenti già assentiti al complesso delle concessionarie autostradali è prevista una spesa pari a circa euro 38,338 miliardi, di cui euro 15,402 miliardi trovano copertura nei piani finanziari vigenti, mentre euro 22,935 miliardi devono essere reperiti nei successivi aggiornamenti convenzionali.

L'Allegato infrastrutture contiene poi diversi Focus.

Limitando l'illustrazione a quelli di competenza della VIII Commissione, il primo focus descrive, in merito alla realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina, l'*iter*, i costi e le prestazioni attese. Il costo risulta complessivamente pari a 13,5 miliardi di euro. La « Relazione del Progettista » di completamento del progetto definitivo predisposta da Stretto di Messina Spa ha prodotto, con le stime di dettaglio ad oggi disponibili, un costo di investimento per i lavori di realizzazione dell'opera pari a circa 12 miliardi di euro, finanziati con la legge di bilancio per il 2024 e con il fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC 21-27), compresa una quota di pertinenza delle Regioni Calabria e Sicilia. Per quanto riguarda le opere di connessione al Ponte, la cui realizzazione è a carico di RFI e di ANAS, i finanziamenti vengono regolati tramite i rispettivi Contratti di Programma. Al momento, sono previsti 1,1 miliardo di euro per le connessioni ferroviarie.

Gli altri focus su temi di competenza della VIII Commissione riguardano le concessioni autostradali e i Giochi olimpici Milano-Cortina 2026.

Quanto al primo, si preannuncia la predisposizione di una proposta di revisione organica del sistema delle concessioni autostradali, volta a superare le criticità dell'attuale regolamentazione, al fine di permettere una equa perequazione economica all'interno dell'intera rete autostradale e consentire i necessari investimenti, per riportare alla piena efficienza funzionale le infrastrutture in tempi certi, con una definizione inderogabile dei rischi e dei soggetti che devono accollarseli, nel pieno rispetto dell'apertura del mercato e della concorrenza. La revisione del sistema concessorio autostradale porterebbe a un riordino a livello normativo della materia del rilascio delle concessioni autostradali, ma soprattutto è finalizzata a rafforzare il ruolo di concedente e gli strumenti di *governance* in capo alla parte pubblica.

Nel focus sui Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026 si sottolinea che il Piano complessivo delle opere da realizzare

è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 e che nei due allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono previsti 111 interventi, di cui al 31 dicembre 2023 ne risultano avviati 13. Il valore complessivo dei 111 investimenti ammonta a 3,6 miliardi (413,8 milioni ancora da finanziare).

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere che tenga conto anche degli elementi che emergeranno nel corso del dibattito in Commissione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
C. 1665 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianangelo BOF (LEGA), *relatore*, segnala che la Commissione è chiamata ad esprimersi sul disegno di legge n. 1665, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Il provvedimento – che consta di 11 articoli – è stato approvato dal Senato, che ha apportato al disegno di legge consistenti modifiche.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione complessiva del testo in esame, se ne descrivono sinteticamente i contenuti per i profili di interesse della VIII Commissione.

L'articolo 1 indica le finalità del provvedimento, precisando come lo stesso sia volto a definire i principi generali per l'attribuzione, su iniziativa delle Regioni a statuto ordinario interessate, di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Il medesimo articolo 1 subordina l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione.

L'articolo 3 delinea quindi la procedura per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, la quale ruota intorno al potere del Governo di adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi, i cui schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché di quelle competenti per i profili finanziari. Ai suddetti decreti viene inoltre demandata la determinazione delle procedure e delle modalità operative per il monitoraggio dell'effettiva garanzia, in ciascuna Regione, dell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

La disposizione in esame specifica inoltre quali sono, tra le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, quelle in riferimento alle quali si debba provvedere alla previa determinazione dei LEP.

Tra esse, segnala le seguenti materie di interesse della Commissione: tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; governo del territorio; grandi reti di trasporto e di navigazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

La disposizione fa salva la determinazione dei LEP operata ai sensi della procedura prevista dalla legge di bilancio 2023 – che prevede che la determinazione dei LEP sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo in esame.

L'articolo 4 stabilisce i princìpi per il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, attinenti a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, prevedendo che esso possa avvenire soltanto dopo la determinazione dei LEP medesimi e dei relativi costi e fabbisogni standard, e nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio.

L'articolo 5 disciplina l'istituzione di una Commissione paritetica Stato–Regione-Autonomie locali, con il compito di formulare proposte per l'individuazione dei beni e delle risorse necessarie per l'esercizio da parte della Regione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, mentre l'articolo 8 definisce procedure di monitoraggio da parte della Commissione paritetica degli aspetti finanziari connessi all'attuazione dell'intesa (commi 1 e 2).

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'applicazione del provvedimento e di ciascuna intesa che ne derivi.

L'articolo 10, al comma 1, stabilisce che, per le finalità indicate nella norma, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili, tra le quali, segnala, per i profili di interesse della Commissione: l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate – tra l'altro – all'eliminazione del deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale; l'unificazione delle risorse di parte corrente e la semplificazione delle relative procedure amministrative; l'effettuazione di interventi speciali di conto capitale, ivi compresi quelli finalizzati ad eliminare il deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale e a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, da individuare mediante gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio; l'individuazione di misure che concorrano a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità per tutte le isole, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi nell'ambito delle risorse compatibili con i saldi di finanza pubblica.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

C. 1691 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, ricorda che il disegno di legge originario era stato inserito nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023 tra i provvedimenti « collegati alla decisione di bilancio ».

Il disegno di legge, approvato dal Senato, si compone di quattro articoli e reca l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, con l'obiettivo di incrementare l'efficacia della riforma degli istituti tecnici e professionali, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e attuata dagli articoli 26, 27 e 28 del decreto-legge n. 144 del 2022, in tal modo contribuendo a quello che è il potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione.

Tale filiera è costituita da percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, percorsi formativi degli Istituti tecnologici

superiori (ITS Academy), percorsi di istruzione e formazione professionale e percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). Al fine di promuovere la filiera formativa tecnologico-professionale, è prevista una struttura tecnica appositamente istituita, al cui interno opera un Comitato di monitoraggio nazionale.

Nell'ambito di detta filiera, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS Academy, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in funzione delle esigenze specifiche dei territori. I predetti accordi possono prevedere altresì l'istituzione di reti, denominate « campus », eventualmente afferenti ai poli tecnico-professionali, laddove presenti sul territorio, di cui possono far parte i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale e percorsi di IFTS, gli ITS Academy, gli istituti che erogano i percorsi sperimentali, le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i predetti altri soggetti pubblici e privati.

Per quanto di competenza della Commissione viene in rilievo a tal riguardo l'articolo 4, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un « Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale » per la progettazione di fattibilità tecnico-economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri di valutazione delle proposte progettuali, ai fini del successivo riparto. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Lunedì 22 aprile 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Coldiretti nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.

Audizione informale, in videoconferenza, del Capo del Dipartimento della Protezione civile nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.10.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.20.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Croce Rossa Italiana (CRI) nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.40.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 413

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2, e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 413

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 432

ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dai deputati De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Peluffo) 434

ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara) 438

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 421

ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) 442

ALLEGATO 5 (Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara) 443

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 424

ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione) 446

ALLEGATO 7 (Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara) 447

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 431

AVVERTENZA 431

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 22 aprile 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 16.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che la deputata Eleonora EVI, del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, cessa di far parte della Commissione. Comunica inoltre che entra a far parte della Commissione il deputato Antonio FERRARA, del gruppo Movimento 5 Stelle.

Documento di economia e finanza 2024.
Doc. LVII, n. 2, e Allegati.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, osserva che il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio. Vi si tracciano, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di stabilità e crescita europeo (PSC). Il DEF si colloca al centro del processo di coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE (il cosiddetto Semestre europeo).

Ricorda che secondo quanto stabilito dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), il DEF è trasmesso alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, affinché queste si esprimano sugli obiettivi e sulle strategie di politica economica in esso indicati per il triennio di riferimento. Le Camere si esprimono sul DEF attraverso la votazione di atti di indirizzo (risoluzioni) in tempo utile per l'invio al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, entro il successivo 30 aprile, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma, rispettivamente I e III Sezione del DEF.

Illustra, quindi, in sintesi i contenuti del DEF 2024 che espone nella Sezione I « Programma di stabilità » l'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2023 e le previsioni tendenziali per il 2024 e per il triennio successivo.

Riguardo al quadro programmatico, il Governo ha annunciato che gli obiettivi di politica economica dei prossimi anni saranno definiti nel Piano strutturale di bilancio di medio periodo, in conformità di quanto previsto dalle nuove regole europee, attualmente oggetto delle proposte di riforma della *governance* economica europea.

Per quel che riguarda il quadro macroeconomico tendenziale, lo scenario a legislazione vigente esposto nel DEF 2024 riflette un quadro ancora condizionato dall'incertezza dovuta alle tensioni geopolitiche, ma orientato verso una fase di graduale rafforzamento della crescita.

Il DEF sottolinea come l'economia italiana nel corso del 2023 abbia dimostrato una resilienza superiore alle attese, nonostante un quadro macroeconomico connotato da instabilità politica, elevata inflazione e da un ciclo restrittivo di politica monetaria, registrando un incremento del PIL dello 0,9 per cento, in decelerazione rispetto al 2022, ma superiore a quello della media dell'area euro (+0,4 per cento).

Segnala che sulla base dei più recenti andamenti congiunturali, la crescita tendenziale del PIL per il 2024 è attesa all'1,0 per cento, con una marginale revisione al ribasso di 0,2 punti percentuali rispetto allo scenario programmatico esposto nella NADEF del settembre scorso (+1,2 per cento). Sebbene infatti lo scenario di crescita dell'economia mondiale e le condizioni finanziarie siano lievemente più favorevoli rispetto al quadro su cui si basava la NADEF, i rischi di natura geopolitica e ambientale restano, secondo il DEF, assai elevati.

La nuova proiezione macroeconomica tendenziale per il 2024 si caratterizza altresì per un tasso di inflazione significativamente inferiore a quanto previsto nella NADEF 2023. In particolare, la previsione di inflazione del DEF 2024 stima, per l'indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC), un aumento all'1,1 per cento nel 2024, a fronte del 2,5 per cento ipotizzato nella NADEF, principalmente per via degli effetti della discesa dei prezzi dell'energia e dei prodotti intermedi.

La domanda interna, dunque, nel complesso, risulterebbe tuttavia leggermente meno dinamica rispetto all'anno precedente, condizionata ancora dalle rigide condizioni di accesso al credito presenti sul mercato, sebbene queste ultime appaiano destinate a migliorare gradualmente.

Guardando all'intero periodo di riferimento delle previsioni economiche, nel documento all'esame si prospetta una crescita del PIL per il 2025 all'1,2 per cento. Si tratta di un livello di crescita più sostenuto rispetto al 2024, ma al ribasso rispetto all'1,4 per cento previsto nella NADEF. La nuova stima si fonda, principalmente, su due macro-variabili: la capacità di ripresa

dell'economia italiana e della sua domanda interna; la tenuta del settore estero in relazione all'evoluzione del contesto internazionale.

Nel complesso, le nuove previsioni economiche tendenziali sono indicate nel DEF come prudenziali, in considerazione di un quadro internazionale tendenzialmente improntato al miglioramento – con condizioni finanziarie più favorevoli e la ripresa del commercio internazionale – ma soggetto a rischi particolarmente elevati, specialmente di natura geopolitica.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, il Documento sottolinea i risultati positivi registrati nel 2023, pur evidenziando che non sono ancora stati recuperati i livelli precedenti alla pandemia e che la produttività del lavoro, misurata come rapporto tra PIL e ore lavorate, ha continuato a diminuire, contraendosi dell'1,6 per cento rispetto al 2022.

Il DEF sottolinea come l'occupazione e la disoccupazione sono attese, rispettivamente, in aumento e in diminuzione nell'intero periodo analizzato. In particolare, il tasso di disoccupazione, pari al 7,1 per cento nel 2024 scenderà al 6,8 per cento nel 2027.

Per quando riguarda i profili di finanza pubblica tendenziale, secondo le stime provvisorie diffuse dall'Istat lo scorso 5 aprile, l'incidenza dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche rispetto al PIL si è attestata al 7,2 per cento nel 2023.

Il deficit è risultato superiore di 1,9 punti percentuali rispetto all'obiettivo programmatico fissato nel precedente documento di programmazione (NADEF 2023), in ragione, si spiega nel DEF, dei maggiori costi relativi al *Superbonus* (1,9 per cento del PIL) rilevati dall'Istat in sede di compilazione del conto delle amministrazioni pubbliche, e per Transizione 4.0 (circa lo 0,2 per cento del PIL).

L'aggiornamento del quadro di finanza pubblica a legislazione vigente fissa l'indebitamento netto della PA per il 2024 al 4,3 per cento del PIL, in linea con le previsioni contenute nella NADEF e in netta diminuzione rispetto al consuntivo dello scorso anno (7,2 per cento).

La previsione per il quadriennio 2024-2027 indica un progressivo rientro dell'indebitamento netto sul PIL lungo tutto l'orizzonte di previsione.

Negli anni successivi, infatti, il deficit è previsto in continua riduzione, al 3,7 per cento nel 2025, al 3,0 per cento nel 2026 e, quindi, al 2,2 per cento nel 2027.

Nel 2024 la spesa per interessi è prevista crescere al 3,9 per cento del PIL rispetto al 3,8 del 2023, in primo luogo per via della necessità di finanziare un più elevato fabbisogno del settore statale, che determina quindi maggiori volumi in emissione. Nel triennio dal 2025 al 2027, pertanto, la spesa per interessi continua a crescere marginalmente, mantenendosi in media al 4,2 per cento del PIL.

Per quanto riguarda il debito pubblico, per il 2023, i primi dati ufficiali indicano che il rapporto debito/PIL è sceso al 137,3 per cento, in calo di 3,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Rispetto al massimo storico registrato nel 2020 (154,9 per cento), la riduzione cumulata nei tre anni successivi è stata dunque pari a 17,6 punti percentuali.

Nel DEF si sottolinea che la tendenza alla crescita del debito si ferma nel 2026, sulla base delle stime aggiornate, per poi intraprendere un percorso di riduzione dal 2027. A partire dal 2028, con il venir meno degli effetti di cassa legati al *Superbonus* e a seguito del miglioramento di bilancio conseguente all'adozione delle nuove regole, il rapporto debito/PIL inizierà a scendere rapidamente.

Per quanto riguarda nello specifico le misure di interesse di questa Commissione, il DEF evidenzia come il settore energetico sarà chiamato nei prossimi anni a introdurre processi innovativi radicali, indispensabili per traguardare gli obiettivi climatici, in un'ottica non solo di transizione ecologica, ma anche di sicurezza dei sistemi energetici. Prioritaria, in questa prospettiva, è la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, come raccomandato dal Consiglio UE.

Il Governo ascrive – in questo contesto – grande importanza al processo in corso di revisione dei documenti programmatici

in materia di energia e clima, quali il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), che fissa gli indicatori chiave che il nostro Paese intende perseguire al 2030, e la Strategia di Lungo Termine sulla riduzione dei gas ad effetto serra.

In proposito ricorda che è in corso l'iter di revisione del PNIEC, nell'ambito del quale la Commissione UE, a dicembre 2023, ha adottato una raccomandazione sulla proposta italiana di aggiornamento volta ad indicare al Governo una serie di modifiche ed integrazioni al Documento già presentato. Il PNIEC aggiornato dovrebbe essere adottato, secondo la tabella di marcia delineata nell'articolo 14 del regolamento europeo sulla *governance* dell'energia (regolamento 2018/1999/UE), entro giugno 2024.

Il DEF mette in rilievo il rafforzamento, nell'ultimo anno, dell'impegno nell'avanzamento della transizione ecologica e nella diversificazione degli approvvigionamenti energetici.

Il documento evidenzia che le misure attuate vanno a rinforzare una strategia che poggia su quattro assi principali: la transizione energetica, con il potenziamento dell'impiego di fonti di energia alternative a quelle fossili; il potenziamento delle infrastrutture di energia; la trasformazione del sistema di produzione, trasporto e consumo; l'acquisizione di nuove competenze per i lavoratori che dovranno contribuire a realizzare tale transizione.

Fa presente che funzionale alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, e, dunque alla transizione energetica, è lo sviluppo delle fonti rinnovabili, fortemente sostenuto dal PNRR italiano, in particolare, dalla Missione 2 e dal Capitolo RepowerEU, contenuto nella nuova Missione 7. Il DEF afferma, in proposito, che il Governo continua a lavorare alla finalizzazione di un Testo Unico in materia di energie rinnovabili, che possa permettere la semplificazione normativa dei procedimenti nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, così come previsto dal PNRR.

Osserva che tale processo viene connesso al tema delle aree idonee e sottolinea che il procedimento di individuazione di tali aree è tuttora pendente.

Il DEF segnala – quanto all'incentivazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili – la recente adozione del decreto attuativo della disciplina sulle comunità energetiche rinnovabili e l'autoconsumo diffuso (D.M. MASE 414 del 7 dicembre 2023, cosiddetto decreto CACER) e annuncia che sono in corso di adozione i decreti cosiddetti FER 2 e FER X.

Il D.M. FER X – si evidenzia – prevedrà che il sistema tariffario si faccia carico del rischio dell'inflazione, riducendo i rischi per gli operatori. Particolare attenzione sarà riservata agli impianti da fonte eolica e fotovoltaica. Con tale decreto, l'accesso all'incentivo avverrà tramite presentazione di domanda diretta per impianti di potenza fino a 1 MW e partecipazione a procedure competitive per impianti di potenza superiore a tale soglia.

Il D.M. FER 2 – attualmente all'attenzione della Commissione europea – prevede un meccanismo d'incentivazione basato su aste concorrenziali dedicato a fonti e tecnologie poco competitive per gli elevati costi di esercizio (tra queste, l'eolico *offshore floating*, gli impianti geotermici innovativi, le biomasse e i biogas).

Nel Documento si avverte che è in corso di adozione un ulteriore decreto ministeriale, che introduce un obbligo di vendita di energia da fonte rinnovabile.

Altro aspetto messo in evidenza dal DEF è lo sviluppo della capacità di accumulo, con l'avvio, primo in Europa, di un mercato a termine degli stoccaggi centralizzati, che permetterà di promuovere nuovi investimenti in stoccaggi elettrochimici e pompaggi idroelettrici, per un'energia accumulabile di almeno 70 GWh e per un valore complessivo stimato di circa 17 miliardi di euro nell'arco dei prossimi 10 anni.

Sulla base del principio *energy efficiency first*, il Governo dichiara inoltre di star lavorando alla definizione di una serie di misure, relative all'elettrificazione dei consumi; all'efficienza energetica dei processi e dei prodotti industriali; e alla riqualificazione energetica degli edifici. Le misure non vengono ulteriormente dettagliate.

Si richiama inoltre, l'istruttoria per la definizione del Piano Sociale per il Clima,

grazie al quale l'Italia potrà accedere a un fondo di circa 7 miliardi di euro, che permetterà di finanziare azioni che mitighino l'impatto sociale del sistema di scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto su strada.

Circa il potenziamento delle infrastrutture di energia, riferisce che nel DEF si evidenzia che l'Italia ha sviluppato una strategia per l'indipendenza energetica che poggia, per quanto riguarda il gas naturale, su: i) diversificazione delle importazioni; ii) potenziamento della produzione nazionale; iii) rafforzamento delle infrastrutture di trasporto e di stoccaggio.

Per quanto riguarda le misure per diversificare la provenienza del gas importato, il Documento ricorda che sono stati siglati accordi con vari Paesi, per oltre 10 miliardi di metri cubi, in particolare con l'Algeria, per un graduale aumento delle forniture di gas, che consentirà di massimizzare l'impiego degli attuali gasdotti. Sono state inoltre avviate le interlocuzioni con l'Azerbaijan per il raddoppio delle importazioni dal gasdotto TAP.

Il DEF segnala altresì che al fine di incrementare nell'immediato le importazioni di gas, sono stati poi sviluppati nuovi rigassificatori, utilizzando strutture galleggianti (*off-shore*), Un terminale di rigassificazione situato nel porto di Piombino è in esercizio da metà del 2023 e sarà dislocato nei prossimi anni in Liguria. Il secondo entrerà in esercizio a Ravenna nel primo trimestre del 2025.

Il progetto della Rete Adriatica, con alcuni tratti già in fase di realizzazione, viene poi segnalato come di fondamentale importanza per il superamento delle strozzature sulla rete di trasporto del territorio nazionale e per garantire il trasporto delle ulteriori forniture dal sud Italia, funzionali alla sicurezza degli approvvigionamenti.

Gli interventi citati, afferma il Governo nel DEF, permetteranno di sostituire più di 20 miliardi di metri cubi di gas russo entro il 2025. Il potenziamento infrastrutturale e l'elevata diversificazione delle fonti potranno poi consentire all'Italia di divenire un *hub* europeo per l'energia e, in futuro, anche per l'idrogeno.

Quanto alla produzione nazionale di gas, funzionale anche ad evitare la volatilità dei prezzi, si richiamano nel DEF le recenti misure finalizzate ad un suo incremento e contenute nell'articolo 2 del decreto-legge n. 181 del 2023. Il DEF prevede, con tali interventi, un incremento complessivo della produzione nazionale di gas di circa 6,5 miliardi di metri cubi da destinare, a prezzi calmierati, al settore industriale italiano.

Per quel che riguarda la strategia di trasformazione del sistema di produzione, trasporto e consumo, nel contesto degli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti, il DEF dichiara necessario adottare una strategia di supporto alle imprese, che preveda misure sia trasversali sia specifiche, in grado di: sostenere agli investimenti delle imprese nell'efficientamento energetico e nell'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili; finanziare la ricerca nelle tecnologie sostenibili e la creazione di nuove *start-up* attive nella transizione ecologica; favorire investimenti per lo sviluppo di tecnologie pulite e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche.

Al riguardo, nel Documento si ricorda che con la revisione del PNRR, nell'ambito del Capitolo *RepowerEU*, Missione 7, è stato inserito il nuovo Investimento M7C1-I.8.1, dotato di 50 milioni di euro.

In questo ambito, il DEF considera fondamentale anche l'avvio della misura Transizione 5.0, inserita nella stessa Missione 7 del PNRR.

Segnala che tra gli strumenti rifinanziati al di fuori del perimetro del PNRR – che comunque rientrano nell'alveo del sostegno alla transizione, anche attraverso la promozione dell'economia circolare – il DEF richiama: la cosiddetta Nuova Sabatini, la cui dotazione è stata implementata di 100 milioni di euro per l'anno 2024 dalla legge di bilancio 2024; il Fondo per la crescita sostenibile, dalla medesima legge di bilancio rifinanziato di 110 milioni per l'anno 2024 e di 220 milioni per l'anno 2025; il cosiddetto Fondo *Green New Deal*, a sostegno delle imprese per progetti di investimento verso un'economia pulita e circolare e i cicli produttivi con tecnologie

a basse emissioni, attraverso la concessione di garanzie gestite da SACE s.p.a.

La legge di bilancio 2024 ha disposto una proroga dell'operatività al 2024 della garanzia SACE, a valere sulle risorse residue, rimaste disponibili sul Fondo.

Con la stessa legge bilancio 2024 è stato poi introdotto lo schema di garanzia Archimede SACE, per il sostegno di imprese diverse dalle PMI nella realizzazione di grandi progetti di investimento.

Per quel che riguarda l'ultimo punto della strategia del Governo in materia energetica, ovvero l'acquisizione di nuove competenze per i lavoratori impegnati nella transizione, ricorda che nel DEF viene richiamato l'avvio dell'attuazione dell'investimento del PNRR M7C1 I.15 Transizione 5.0.

Segnala che il DEF informa inoltre che, nel contesto dell'aggiornamento del PNIEC, il Governo ha istituito un tavolo di lavoro interistituzionale per affrontare gli aspetti sociali ed occupazionali legati alla transizione ecologica.

Su altro versante, e precisamente in tema di incremento della produttività, il DEF 2024 sottolinea l'importanza di un quadro regolatorio chiaro e uniforme. A tale esigenza viene ricondotta l'adozione della legge delega n. 160 del 2023 per la revisione complessiva del sistema degli incentivi alle imprese. L'intervento era stato inserito tra i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Riferisce che il DEF 2024 segnala, oltre alla predisposizione degli atti che daranno attuazione alla suddetta riforma organica degli incentivi, l'avvio dei lavori per la stesura della prima legge annuale per le micro, piccole e medie imprese (MPMI) e richiama, inoltre, gli investimenti per il rafforzamento dell'industria cinematografica e per sostenere l'innovazione e l'approccio verde in tutta la filiera culturale e creativa. Per tali finalità, il PNRR, con l'investimento 3.3 della Missione n. 1, Componente n. 3, del PNRR, stanzia 155 milioni di euro.

Segnala poi che il DEF in esame, inoltre, richiama l'approvazione della legge n. 214 del 2023, legge annuale per la concorrenza 2022 e rammenta come la revisione del PNRR abbia modificato i contenuti minimi – previsti dal Piano medesimo – delle leggi annuali per il mercato e la concorrenza 2022 e 2023.

Osserva che un ulteriore tema di interesse, secondo il DEF, riguarda il sostegno all'*export* e all'internazionalizzazione delle imprese.

Conclude ricordando che nel Documento del Governo sono, infine, elencate le misure di politica industriale per l'innovazione adottate (tra e quali il rifinanziamento dei contratti di sviluppo), il completamento della riforma del sistema della proprietà industriale (legge n. 102 del 2023) e le misure di sostegno alla realizzazione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo nazionale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che il gruppo Partito Democratico e il gruppo Movimento 5 stelle hanno presentato ciascuno una proposta di parere alternativa *(vedi, rispettivamente, allegato 2 e allegato 3)*. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) ritiene che il Documento di economia e finanza presentato dal Governo non presenti volutamente alcuna indicazione di natura programmatica, ma si limiti a replicare i dati previsionali già forniti nell'anno passato, manifestando, in maniera inevitabile, una certa distanza dalla realtà. È dell'avviso che il Governo stia presentando in Parlamento un documento vuoto, che non guarda al futuro, soprattutto se si tiene conto del contesto presente in cui, secondo dati ISTAT, a gennaio 2024, per il fatturato dell'industria si riscontra un marcato calo congiunturale.

Evidenzia come si registrino diminuzioni della stessa intensità sul mercato interno e flessioni più accentuate sul mercato estero in un contesto geopolitico internazionale noto a tutti.

Ritiene che, anche in considerazione di ciò, sarebbe richiesto un maggiore sforzo

rispetto all'individuazione di risposte politiche che non sono presenti nel Documento, a partire dalla necessità di affrontare l'aumento dei costi dei carburanti che continuano a salire. Reputa opportuno che il Governo affronti tale problema con una programmazione di interventi efficaci ad iniziare dall'applicazione della dell'accisa mobile – come peraltro previsto nel programma di Governo della destra – che, a suo avviso, può alleggerire il peso del costo dei carburanti per i consumatori.

Rammenta come sinora sia invece stato emanato solo il provvedimento sull'esposizione delle tabelle di prezzi carburanti presso i distributori, che non solo ha complicato la vita delle imprese del settore, ma ha anche contrastato le buone dinamiche di formazione dei prezzi al consumo.

Stigmatizza, in particolare, quanto riportato a pagina 49 del DEF, in cui si riporta la previsione che il passaggio dal mercato tutelato a quello non tutelato possa stimolare una competizione al ribasso tra i fornitori al fine di attrarre i potenziali nuovi clienti uscenti dal mercato tutelato. Ritiene che questa affermazione sia del tutto infondata rispetto alle reali dinamiche che si manifestano nel mercato dell'energia sia del gas, sia elettrico. Secondo i dati Arera in tale ambito vi sarebbe infatti un maggior costo delle offerte presenti nel mercato libero rispetto alle condizioni del mercato tutelato.

Rimarca quindi che oggi i cittadini si trovano ad affrontare i costi di bollette che sono aumentate, evidenziando che tra i fattori che hanno determinano gli aumenti vi è anche quello del passaggio di molti utenti al mercato libero, con il consumatore incapace di difendersi dall'assalto degli operatori, in cui milioni di utenti vengono aggrediti in un mercato « selvaggio » da operatori senza scrupoli.

Pone inoltre in evidenza che nella Relazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, allegata al Def, vi è l'affermazione in cui si evidenzia che gli obiettivi PNIEC sulle emissioni non sono adeguati e pertanto sarà necessario adottare ulteriori politiche e misure aggiuntive, in particolare nei settori civile e dei trasporti, per raggiungere gli obiettivi europei.

Si tratta, a suo avviso, di una palese sconfessione del PNIEC da parte dello stesso Governo che lo ha scritto.

Per evitare che il dibattito sulla transizione ecologica rimanga solo ideologico, ritiene che il Governo avrebbe dovuto impegnarsi ad individuare le risorse per l'applicazione della direttiva casa *green*.

A tal fine, evidenzia come sia possibile utilizzare i fondi europei che riguardano la prossima programmazione, considerato che nell'ultimo settennato di programmazione sono state utilizzate solo a un terzo delle risorse disponibili.

Ritiene peraltro che sarebbe cosa buona se il Governo, già in ritardo nella spesa del *Recovery Plan* – le cui risorse sono state sinora utilizzate per incentivare investimenti fossili – utilizzasse parte di quei fondi e individuasse anche altre risorse per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico che si è data l'Europa.

Segnala che è auspicabile anche evitare di distrarre risorse per armamenti e guerre affinché siano impiegate per la transizione ecologica, sottolineando come aumentando la nostra autonomia energetica ed indipendenza dal petrolio contribuisce ad allontanare i venti di guerra dal nostro Paese.

Al riguardo, fa presente che i dati raccolti da Enea mostrano come la riqualificazione energetica degli edifici ha comportato solo nell'anno 2022 una riduzione della bolletta energetica nazionale di 4 miliardi di euro.

Sottolinea poi che alle minori importazioni di petrolio e gas abbiamo raggiunto una riduzione delle emissioni di CO_2 di circa 6,5 milioni di tonnellate e un risparmio di poco più di 2,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep), un risultato che avvicina sostanzialmente l'Italia agli obiettivi della nuova Direttiva sull'Efficienza energetica. Tali numeri attestano l'importanza di lavorare seriamente per mettere in atto una transizione che può comportare benefici sia sul fronte economico al comparto produttivo – con la ri-

presa della domanda interna – che sul fronte dell'incremento dell'occupazione.

Segnala inoltre che nel DEF c'è un riferimento anche sugli andamenti di ambiti molto differenziati a livello settoriale da cui si riscontra la presenza dell'aumento dei margini in specifici settori, ad esempio quelli dell'industria estrattiva e la fornitura di energia elettrica e gas, nonché dei servizi finanziari e assicurativi, che hanno beneficiato dell'aumento dei tassi d'interesse. Ritiene che ciò renda opportuna la revisione della legislazione sugli extraprofitti, considerato che nel solo ambito del settore energetico abbiamo incassato sui 10 miliardi previsti solamente 6 miliardi.

Evidenzia altresì che si pone un problema di crescita del Prodotto interno lordo che nel DEF è ipotizzata all'1 per cento e di rapporto debito/Pil, valutato al 140 per cento. Pur ritenendo che non si tratti di due stime non del tutto aderenti alla condizione attuale ritiene che il vero problema derivi invece dalla definizione previsionale di un rapporto deficit/Pil al 4,3 per cento, un dato chiaramente disallineato rispetto alla realtà. Sul punto, peraltro, ricorda che la Banca d'Italia fornisce l'indicazione di uno sforamento pari all'8 per cento, quindi doppio. Osserva che i calcoli saranno magari sbagliati ma ricorda che forti critiche sono state sollevate anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) nonché dalle Organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali, a partire da Confindustria.

Ricorda, infine, che solo per quest'anno, sono stati stanziati circa quattro miliardi di euro per ridurre temporaneamente, da quattro a tre, il numero delle aliquote Irpef e per rifinanziare anche il prossimo anno queste due misure – che in base al quadro tendenziale non ci saranno più nel 2025 – il Governo dovrà trovare circa 14 miliardi di euro.

Evidenzia come il mancato rinnovo di queste due misure rischi di essere un duro colpo dal punto di vista politico per il Governo che, a suo avviso, potrebbe aver deciso di posticipare la pubblicazione del quadro programmatico per evitare un impatto sul voto delle elezioni europee non sapendo dove reperire le predette risorse.

Emma PAVANELLI (M5S) associandosi alle valutazioni espresse dal collega Cappelletti, evidenzia che il Documento di economia e finanza sia privo delle indicazioni essenziali concernenti gli investimenti pubblici per uno sviluppo industriale sostenibile, rendendo di fatto impossibile al tessuto produttivo italiano immaginare quale sarà la direzione presa dall'Italia in tale ambito.

Ricorda infatti che il mondo delle imprese lamenta i notevoli ritardi accumulati nell'ambito della Transizione 5.0. Auspica che per la relativa implementazione siano adottati automatismi per l'attribuzione degli incentivi, in modo tale da scongiurare il ripetersi delle difficoltà che le imprese hanno incontrato in occasione dell'applicazione delle misure di Industria 4.0.

Ritiene, inoltre, che l'assenza di proposte di politiche industriali nel Documento di economia finanza siano addebitabili al fatto che la maggioranza spera di poter approvare il disegno di legge sull'autonomia differenziata, rinviando in tal modo scelte fondamentali all'entrata in vigore di una normativa che spaccherà il Paese, creando competizione tra regioni radicalmente diverse per caratteristiche e capacità economiche.

Annuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, raccomandando invece l'approvazione della proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo.

Gianluca CARAMANNA (FDI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Luca SQUERI (FI-PPE) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere del relatore, con l'avvertenza che, ove appro-

vata, sarà preclusa la votazione delle proposte di parere alternative presentate.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato 1)*.

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.
C. 1691 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, in sostituzione della relatrice, onorevole Cavo, impossibilitata ad essere presente alla seduta, espone brevemente il contenuto del disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, composto di 4 articoli, approvato dal Senato il 31 gennaio 2023 e recante l'Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. Ricorda che è stato dichiarato tra i provvedimenti « collegati alla decisione di bilancio », a completamento della manovra di bilancio 2024-2026.

Fa presente che il disegno di legge è volto a istituire la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega, accompagnandola, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 – Riforma 1.1), a cura del Ministero dell'istruzione e del merito, per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori.

Ricorda che la suddetta Riforma 1.1 del PNRR, per la quale non sono previste risorse finanziarie specifiche, mira ad allineare i *curricula* degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese e, in particolare, ad orientare l'istruzione tecnica e professionale verso l'innovazione introdotta da Industria 4.0, incardinandola nel contesto dell'innovazione digitale. Essa aveva un primo traguardo al 31 dicembre 2022, realizzato per mezzo del decreto-legge n. 144 del 2022. Nello specifico, l'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, cosiddetto Aiuti-*ter* (legge n. 175 del 2022) ha previsto misure per la riforma degli istituti tecnici; l'articolo 27 del medesimo decreto reca misure per la riforma degli istituti professionali; l'articolo 28, infine, istituisce l'« Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale ».

Passando all'articolato del provvedimento, composto di quattro articoli, segnala le parti di interesse per la X Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Fa quindi innanzitutto presente che l'articolo 1 reca l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. Nello specifico ciò avviene al comma 1, con una novella che inserisce, nella sezione III del capo III del decreto-legge n. 144 del 2022 (legge n. 175 del 2022) il nuovo articolo 25-*bis*, rubricato: « Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale », composto di 9 commi.

Nel dettaglio, rileva che il comma 1 del predetto nuovo articolo 25-*bis* prevede che, al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale « Industria 4.0 », sia istituita, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione di cui al successivo comma 2, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge n. 99 del 2022, dai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 (composto degli articoli 15-22) e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al DPCM 25 gennaio 2008, recante le « Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costi-

tuzione degli istituti tecnici superiori ». Le regioni attraverso gli accordi di cui al successivo comma 3, possono aderire alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui sopra, assicurando la programmazione dei percorsi della filiera medesima, e ne definiscono le modalità realizzative, operando nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, ferme restando le competenze statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Riferisce poi che il comma 2 del medesimo articolo 25-*bis* dispone che, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui sopra, sono attivati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento.

Evidenzia che ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 25-*bis*, ferme restando le funzioni delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui sopra, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS Academy, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto di cui al successivo comma 8, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali di cui al precedente comma 2 e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in funzione delle esigenze specifiche dei territori. I predetti accordi possono prevedere altresì l'istituzione di reti, denominate « campus », eventualmente afferenti ai poli tecnico-professionali, laddove presenti sul territorio, di cui possono far parte i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale e percorsi di IFTS, gli ITS Academy, gli istituti che erogano i percorsi sperimentali di cui al precedente comma 2, le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i predetti altri soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di integrazione dell'offerta formativa, condivisa e integrata, erogata dai campus stessi, anche in raccordo con i campus multiregionali e multisettoriali, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *f)*, della citata legge n. 99 del 2022.

Osserva quindi che ai sensi del comma 4 del nuovo articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022, le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale possono accedere ai percorsi formativi degli ITS Academy in caso di: *a)* adesione alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui sopra da parte delle istituzioni formative regionali che erogano i predetti percorsi; *b)* validazione dei percorsi attraverso un sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti regionali, basato sugli esiti delle rilevazioni INVALSI. Il comma 5, poi, prevede che i soggetti che hanno concluso i citati percorsi quadriennali come validati, possono sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente.

Riferisce poi che il comma 6 del medesimo nuovo articolo 25-*bis* prevede che, ferme restando le competenze delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, le sperimentazioni di cui al precedente comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, prevedano tra l'altro: il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili; la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento e di formazione nonché di addestra-

mento nell'ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni; *f)* la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di orientare gli studenti nei percorsi sperimentali e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi, anche attraverso i servizi di collocamento mirato per studentesse e studenti con disabilità.

Segnala che il comma 7, inoltre, dispone che le sperimentazioni e gli accordi di cui sopra, ove stipulati, possono, altresì, prevedere anche la promozione di accordi di partenariato, volti a definire le modalità di co-progettazione per la realizzazione dell'offerta formativa, di attuazione dei PCTO nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente e di stipula dei contratti di apprendistato, la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale nonché il trasferimento tecnologico verso le imprese.

Rileva che il comma 8, poi, rinvia a un decreto ministeriale la definizione dei criteri di stipula degli accordi, le modalità di adesione alle reti di cui al precedente comma 3 e le relative condizioni di avvio, nonché delle altre modalità attuative mentre il comma 9 del nuovo articolo 25-*bis* esclude nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sempre relativamente all'articolo 1 del provvedimento in titolo, ricorda che il comma 2 prevede che il citato decreto ministeriale di cui all'articolo 25-*bis*, comma 8, del decreto-legge n. 144 del 2022, introdotto dalla disposizione in commento, sia adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge.

Segnala poi che il comma 3 del medesimo articolo 1 del disegno di legge, dispone infine che, in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui ai citati commi 4 e 5 del nuovo articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022 possano essere applicate ai percorsi quadriennali già attivati nell'ambito del progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, attivato per l'anno scolastico 2024/2025 dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Quanto ai restanti articoli del progetto di legge in esame ricorda che l'articolo 2 regola la struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, l'articolo 3 disciplina il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale, mentre l'articolo 4, infine, reca ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale. In particolare, ai sensi del comma 1, si prevede che, al fine di promuovere l'istituzione dei *campus* di cui al nuovo articolo 25-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 144 del 2022, attraverso l'integrazione, anche infrastrutturale, dei soggetti che vi aderiscono, sia istituito il « Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale » per la progettazione di fattibilità tecnico-economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

Avverte, inoltre, che i deputati Pavanelli, Appendino, Cappelletti e Ferrara hanno presentato proposta di parere alternativa *(vedi allegato 5)* che sarà posta in votazione solo nel caso in cui non fosse approvata la proposta di parere da egli formulata in sostituzione della relatrice, intendendosi la predetta proposta alternativa altrimenti preclusa.

Emma PAVANELLI (M5S) esprime forti riserve sul disegno di legge, sottolineando come esso sconti una serie di criticità, puntualmente elencate nella loro proposta alternativa di parere, a partire dalla completa assenza di una regolamentazione che garantisca la peculiarità del processo educativo-didattico statale nella sua interezza.

Evidenzia infatti che il provvedimento va nella direzione di equiparare i centri di formazione professionale regionali e provinciali agli istituti statali tecnici e profes-

sionali, integrandoli all'interno della stessa « filiera ».

Si creano quindi legami stretti e stabili con le aziende del territorio e con gli Istituti Tecnici Superiori, senza tuttavia agire all'interno del settore produttivo nazionale, ma anzi contribuendo ad accrescere le disuguaglianze e ad acuire le già enormi disparità che ci sono tra contesti territoriali diversi. Per tali ragioni, ritiene che tale progetto sia inaccettabile e annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, raccomandando invece l'approvazione della proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato 4)*.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
C. 1665 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, espone in sintesi il contenuto del provvedimento in titolo. Rileva, innanzitutto, che il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio. Vi si tracciano, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di stabilità e crescita europeo (PSC).

Segnala che il DEF si colloca al centro del processo di coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE (il cosiddetto Semestre europeo).

Ricorda che secondo quanto stabilito dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), il DEF è trasmesso alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, affinché queste si esprimano sugli obiettivi e sulle strategie di politica economica in esso indicati per il triennio di riferimento. Le Camere si esprimono sul DEF attraverso la votazione di atti di indirizzo (risoluzioni) in tempo utile per l'invio al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, entro il successivo 30 aprile, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma, rispettivamente I e III Sezione del DEF.

Fa presente che il DEF 2024 espone nella Sezione I « Programma di stabilità » l'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2023 e le previsioni tendenziali per il 2024 e per il triennio successivo.

Sottolinea che, riguardo al quadro programmatico, il Governo ha annunciato che gli obiettivi di politica economica dei prossimi anni saranno definiti nel Piano strutturale di bilancio di medio periodo, in conformità di quanto previsto dalle nuove regole europee, attualmente oggetto delle proposte di riforma della *governance* economica europea.

Per quel che riguarda il quadro macroeconomico tendenziale, lo scenario a legislazione vigente esposto nel DEF 2024 riflette un quadro ancora condizionato dall'incertezza dovuta alle tensioni geopolitiche, ma orientato verso una fase di graduale rafforzamento della crescita.

Il DEF sottolinea come l'economia italiana nel corso del 2023 abbia dimostrato una resilienza superiore alle attese, nonostante un quadro macroeconomico connotato da instabilità politica, elevata inflazione e da un ciclo restrittivo di politica monetaria, registrando un incremento del PIL dello 0,9 per cento, in decelerazione rispetto al 2022, ma superiore a quello della media dell'area euro (+0,4 per cento).

Sulla base dei più recenti andamenti congiunturali, la crescita tendenziale del PIL per il 2024 è attesa all'1,0 per cento, con una marginale revisione al ribasso di 0,2 punti percentuali rispetto allo scenario programmatico esposto nella NADEF del settembre scorso (+1,2 per cento).

Sebbene infatti lo scenario di crescita dell'economia mondiale e le condizioni fi-

nanziarie siano lievemente più favorevoli rispetto al quadro su cui si basava la NADEF, i rischi di natura geopolitica e ambientale restano, secondo il DEF, assai elevati.

La nuova proiezione macroeconomica tendenziale per il 2024 si caratterizza altresì per un tasso di inflazione significativamente inferiore a quanto previsto nella NADEF 2023.

In particolare, la previsione di inflazione del DEF 2024 stima, per l'indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC), un aumento all'1,1 per cento nel 2024, a fronte del 2,5 per cento ipotizzato nella NADEF, principalmente per via degli effetti della discesa dei prezzi dell'energia e dei prodotti intermedi.

La domanda interna, dunque, nel complesso, risulterebbe tuttavia leggermente meno dinamica rispetto all'anno precedente, condizionata ancora dalle rigide condizioni di accesso al credito presenti sul mercato, sebbene queste ultime appaiano destinate a migliorare gradualmente.

Guardando all'intero periodo di riferimento delle previsioni economiche, si prospetta una crescita del PIL per il 2025 all'1,2 per cento. Si tratta di un livello di crescita più sostenuto rispetto al 2024, ma al ribasso rispetto all'1,4 per cento previsto nella NADEF.

La nuova stima si fonda, principalmente, su due macro-variabili: la capacità di ripresa dell'economia italiana e della sua domanda interna; la tenuta del settore estero in relazione all'evoluzione del contesto internazionale.

Nel complesso, le nuove previsioni economiche tendenziali sono indicate nel DEF come prudenziali, in considerazione di un quadro internazionale tendenzialmente improntato al miglioramento – con condizioni finanziarie più favorevoli e la ripresa del commercio internazionale – ma soggetto a rischi particolarmente elevati, specialmente di natura geopolitica.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, il Documento sottolinea i risultati positivi registrati nel 2023, pur evidenziando che non sono ancora stati recuperati i livelli precedenti alla pandemia e che la produttività del lavoro, misurata come rapporto tra PIL e ore lavorate, ha continuato a diminuire, contraendosi dell'1,6 per cento rispetto al 2022.

Il DEF sottolinea come l'occupazione e la disoccupazione sono attese, rispettivamente, in aumento e in diminuzione nell'intero periodo analizzato. In particolare, il tasso di disoccupazione, pari al 7,1 per cento nel 2024 scenderà al 6,8 per cento nel 2027.

Per quando riguarda i profili di finanza pubblica tendenziale, secondo le stime provvisorie diffuse dall'Istat lo scorso 5 aprile, l'incidenza dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche rispetto al PIL si è attestata al 7,2 per cento nel 2023.

Il deficit è risultato superiore di 1,9 punti percentuali rispetto all'obiettivo programmatico fissato nel precedente documento di programmazione (NADEF 2023), in ragione, si spiega nel DEF, dei maggiori costi relativi al *Superbonus* (1,9 per cento del PIL) rilevati dall'Istat in sede di compilazione del conto delle amministrazioni pubbliche, e per Transizione 4.0 (circa lo 0,2 per cento del PIL).

L'aggiornamento del quadro di finanza pubblica a legislazione vigente fissa l'indebitamento netto della PA per il 2024 al 4,3 per cento del PIL, in linea con le previsioni contenute nella NADEF e in netta diminuzione rispetto al consuntivo dello scorso anno (7,2 per cento).

La previsione per il quadriennio 2024-2027 indica un progressivo rientro dell'indebitamento netto sul PIL lungo tutto l'orizzonte di previsione.

Negli anni successivi, infatti, il deficit è previsto in continua riduzione, al 3,7 per cento nel 2025, al 3,0 per cento nel 2026 e, quindi, al 2,2 per cento nel 2027.

Nel 2024 la spesa per interessi è prevista crescere al 3,9 per cento del PIL rispetto al 3,8 del 2023, in primo luogo per via della necessità di finanziare un più elevato fabbisogno del settore statale, che determina quindi maggiori volumi in emissione. Nel triennio dal 2025 al 2027, pertanto, la spesa per interessi continua a crescere marginalmente, mantenendosi in media al 4,2 per cento del PIL.

Per quanto riguarda il debito pubblico, per il 2023, i primi dati ufficiali indicano che il rapporto debito/PIL è sceso al 137,3 per cento, in calo di 3,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Rispetto al massimo storico registrato nel 2020 (154,9 per cento), la riduzione cumulata nei tre anni successivi è stata dunque pari a 17,6 punti percentuali.

Nel DEF si sottolinea che la tendenza alla crescita del debito si ferma nel 2026, sulla base delle stime aggiornate, per poi intraprendere un percorso di riduzione dal 2027. A partire dal 2028, con il venir meno degli effetti di cassa legati al *Superbonus* e a seguito del miglioramento di bilancio conseguente all'adozione delle nuove regole, il rapporto debito/PIL inizierà a scendere rapidamente.

Per quanto riguarda nello specifico le misure di interesse di questa commissione, il DEF evidenzia come il settore energetico sarà chiamato nei prossimi anni a introdurre processi innovativi radicali, indispensabili per traguardare gli obiettivi climatici, in un'ottica non solo di transizione ecologica, ma anche di sicurezza dei sistemi energetici. Prioritaria, in questa prospettiva, è la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, come raccomandato dal Consiglio UE.

Il Governo ascrive – in questo contesto – grande importanza al processo in corso di revisione dei documenti programmatici in materia di energia e clima, quali il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), che fissa gli indicatori chiave che il nostro Paese intende perseguire al 2030, e la Strategia di Lungo Termine sulla riduzione dei gas ad effetto serra.

In proposito ricordo che è in corso l'iter di revisione del PNIEC, nell'ambito del quale la Commissione UE, a dicembre 2023, ha adottato una raccomandazione sulla proposta italiana di aggiornamento volta ad indicare al Governo una serie di modifiche ed integrazioni al Documento già presentato. Il PNIEC aggiornato dovrebbe essere adottato, secondo la tabella di marcia delineata nell'articolo 14 del regolamento europeo sulla *governance* dell'energia (regolamento 2018/1999/UE), entro giugno 2024.

Il DEF mette in rilievo il rafforzamento, nell'ultimo anno, del proprio impegno nell'avanzamento della transizione ecologica e nella diversificazione dei propri approvvigionamenti energetici.

Le misure attuate vanno a rinforzare una strategia che poggia su quattro assi principali: la transizione energetica, con il potenziamento dell'impiego di fonti di energia alternative a quelle fossili; il potenziamento delle infrastrutture di energia; la trasformazione del sistema di produzione, trasporto e consumo; l'acquisizione di nuove competenze per i lavoratori che dovranno contribuire a realizzare tale transizione.

Funzionale alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, e, dunque alla transizione energetica, è lo sviluppo delle fonti rinnovabili, fortemente sostenuto dal PNRR italiano, in particolare, dalla Missione 2 e dal Capitolo RepowerEU, contenuto nella nuova Missione 7. Il DEF afferma, in proposito, che il Governo continua a lavorare alla finalizzazione di un Testo Unico in materia di energie rinnovabili, che possa permettere la semplificazione normativa dei procedimenti nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, così come previsto dal PNRR.

Tale processo viene connesso al tema delle aree idonee. Il procedimento di individuazione di tali aree è tuttora pendente.

Il DEF segnala – quanto all'incentivazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili – la recente adozione del decreto attuativo della disciplina sulle comunità energetiche rinnovabili e l'autoconsumo diffuso (D.M. MASE 414 del 7 dicembre 2023, cosiddetto decreto CACER) e annuncia che sono in corso di adozione i decreti cosiddetti FER 2 e FER X.

Il D.M. FER X – si evidenzia – prevedrà che il sistema tariffario si faccia carico del rischio dell'inflazione, riducendo i rischi per gli operatori. Particolare attenzione sarà riservata agli impianti da fonte eolica e fotovoltaica. Con tale decreto, l'accesso all'incentivo avverrà tramite presentazione di domanda diretta per impianti di potenza fino a 1 MW e partecipazione a procedure competitive per impianti di potenza superiore a tale soglia.

Il D.M. FER 2 – attualmente all'attenzione della Commissione europea – prevede un meccanismo d'incentivazione basato su aste concorrenziali dedicato a fonti e tecnologie poco competitive per gli elevati costi di esercizio (tra queste, l'eolico *off-shore floating*, gli impianti geotermici innovativi, le biomasse e i biogas).

È in corso di adozione un ulteriore decreto ministeriale, che introduce un obbligo di vendita di energia da fonte rinnovabile.

Altro aspetto messo in evidenza dal DEF è lo sviluppo della capacità di accumulo, con l'avvio, primo in Europa, di un mercato a termine degli stoccaggi centralizzati, che permetterà di promuovere nuovi investimenti in stoccaggi elettrochimici e pompaggi idroelettrici, per un'energia accumulabile di almeno 70 GWh e per un valore complessivo stimato di circa 17 miliardi di euro nell'arco dei prossimi 10 anni.

Sulla base del principio *energy efficiency first*, il Governo dichiara inoltre di star lavorando alla definizione di una serie di misure, relative all'elettrificazione dei consumi; all'efficienza energetica dei processi e dei prodotti industriali; e alla riqualificazione energetica degli edifici. Le misure non vengono ulteriormente dettagliate.

Si richiama inoltre, l'istruttoria per la definizione del Piano Sociale per il Clima, grazie al quale l'Italia potrà accedere a un fondo di circa 7 miliardi di euro, che permetterà di finanziare azioni che mitighino l'impatto sociale del sistema di scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto su strada.

Circa il potenziamento delle infrastrutture di energia, nel DEF si evidenzia che l'Italia ha sviluppato una strategia per l'indipendenza energetica che poggia, per quanto riguarda il gas naturale, su: *i)* diversificazione delle importazioni; ii) potenziamento della produzione nazionale; *iii)* rafforzamento delle infrastrutture di trasporto e di stoccaggio.

Per quanto riguarda le misure per diversificare la provenienza del gas importato, sono stati siglati accordi con vari Paesi, per oltre 10 miliardi di metri cubi, in particolare con l'Algeria, per un graduale aumento delle forniture di gas, che consentirà di massimizzare l'impiego degli attuali gasdotti. Sono state inoltre avviate le interlocuzioni con l'Azerbaijan per il raddoppio delle importazioni dal gasdotto TAP.

Al fine di incrementare nell'immediato le importazioni di gas, sono stati poi sviluppati nuovi rigassificatori, utilizzando strutture galleggianti (*off-shore*), Un terminale di rigassificazione situato nel porto di Piombino è in esercizio da metà del 2023 e sarà dislocato nei prossimi anni in Liguria. Il secondo entrerà in esercizio a Ravenna nel primo trimestre del 2025.

Il progetto della Rete Adriatica, con alcuni tratti già in fase di realizzazione, viene poi segnalato come di fondamentale importanza per il superamento delle strozzature sulla rete di trasporto del territorio nazionale e per garantire il trasporto delle ulteriori forniture dal sud Italia, funzionali alla sicurezza degli approvvigionamenti.

Gli interventi citati, afferma il Governo nel DEF, permetteranno di sostituire più di 20 miliardi di metri cubi di gas russo entro il 2025. Il potenziamento infrastrutturale e l'elevata diversificazione delle fonti potranno poi consentire all'Italia di divenire un *hub* europeo per l'energia e, in futuro, anche per l'idrogeno.

Quanto alla produzione nazionale di gas, funzionale anche ad evitare che la volatilità dei prezzi, si richiamano le recenti misure finalizzate ad un suo incremento e contenute nell'articolo 2 del decreto-legge n. 181 del 2023. Il DEF prevede, con tali interventi, un incremento complessivo della produzione nazionale di gas di circa 6,5 miliardi di metri cubi da destinare, a prezzi calmierati, al settore industriale italiano.

Per quel che riguarda la strategia di trasformazione del sistema di produzione, trasporto e consumo, nel contesto degli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti, il DEF dichiara necessario adottare una strategia di supporto alle imprese, che preveda misure sia trasversali sia specifiche, in grado di: sostenere agli investimenti delle imprese nell'efficientamento energetico e nell'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili; finanziare la ricerca nelle

tecnologie sostenibili e la creazione di nuove *start-up* attive nella transizione ecologica; favorire investimenti per lo sviluppo di tecnologie pulite e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche.

Al riguardo, ricorda che con la revisione del PNRR, nell'ambito del Capitolo *RepowerEU*, Missione 7, è stato inserito il nuovo Investimento M7C1-I.8.1, dotato di 50 milioni di euro.

In questo ambito, il DEF considera fondamentale anche l'avvio della misura Transizione 5.0, inserita nella stessa Missione 7 del PNRR.

Tra gli strumenti rifinanziati al di fuori del perimetro del PNRR – che comunque rientrano nell'alveo del sostegno alla transizione, anche attraverso la promozione dell'economia circolare – il DEF richiama: la cosiddetta Nuova Sabatini, la cui dotazione è stata implementata di 100 milioni di euro per l'anno 2024 dalla legge di bilancio 2024; il Fondo per la crescita sostenibile, dalla medesima legge di bilancio rifinanziato di 110 milioni per l'anno 2024 e di 220 milioni per l'anno 2025; il cosiddetto Fondo *Green New Deal*, a sostegno delle imprese per progetti di investimento verso un'economia pulita e circolare e i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni, attraverso la concessione di garanzie gestite da SACE s.p.a.

La legge di bilancio 2024 ha disposto una proroga dell'operatività al 2024 della garanzia SACE, a valere sulle risorse residue, rimaste disponibili sul Fondo.

Con la stessa legge bilancio 2024 è stato poi introdotto lo schema di garanzia Archimede SACE, per il sostegno di imprese diverse dalle PMI nella realizzazione di grandi progetti di investimento.

Per quel che riguarda l'ultimo punto della strategia del Governo in materia energetica, ovvero l'acquisizione di nuove competenze per i lavoratori impegnati nella transizione, nel DEF viene richiamato l'avvio dell'attuazione dell'investimento del PNRR M7C1 I.15 Transizione 5.0.

Il DEF informa inoltre che, nel contesto dell'aggiornamento del PNIEC, il Governo ha istituito un tavolo di lavoro interistituzionale per affrontare gli aspetti sociali ed occupazionali legati alla transizione ecologica.

Su altro versante, e precisamente in tema di incremento della produttività, il DEF 2024 sottolinea l'importanza di un quadro regolatorio chiaro e uniforme.

A tale esigenza viene ricondotta l'adozione della legge delega n. 160 del 2023 per la revisione complessiva del sistema degli incentivi alle imprese. L'intervento era stato inserito tra i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Il DEF 2024 in esame segnala, oltre alla predisposizione degli atti che daranno attuazione alla suddetta riforma organica degli incentivi, l'avvio dei lavori per la stesura della prima legge annuale per le micro, piccole e medie imprese (MPMI).

Richiama, inoltre, gli investimenti per il rafforzamento dell'industria cinematografica e per sostenere l'innovazione e l'approccio verde in tutta la filiera culturale e creativa. Per tali finalità, il PNRR, con l'investimento 3.3 della Missione n. 1, Componente n. 3, del PNRR, stanzia 155 milioni di euro.

Il DEF 2024 in esame, inoltre, richiama l'approvazione della legge n. 214 del 2023, legge annuale per la concorrenza 2022 e rammenta come la revisione del PNRR abbia modificato i contenuti minimi – previsti dal Piano medesimo – delle leggi annuali per il mercato e la concorrenza 2022 e 2023.

Un ulteriore tema di interesse, prosegue il DEF, riguarda il sostegno all'*export* e all'internazionalizzazione delle imprese.

Nel Documento del Governo sono, infine, elencate le misure di politica industriale per l'innovazione adottate (tra e quali il rifinanziamento dei contratti di sviluppo), il completamento della riforma del sistema della proprietà industriale (legge n. 102 del 2023) e le misure di sostegno alla realizzazione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo nazionale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 6)*.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di parere alternativa *(vedi allegato 7)* che sarà posta in

votazione solo nel caso in cui non fosse approvata la proposta di parere formulata dalla relatrice, intendendosi la predetta proposta alternativa altrimenti preclusa.

Emma PAVANELLI (M5S) esprime forti critiche al provvedimento all'esame in quanto il testo presenta criticità assai rilevanti, emerse anche durante le numerose audizioni nella Commissione referente nel corso delle quali la quasi totalità dei soggetti uditi e comunque svariate associazioni del settore produttivo hanno evidenziato la totale mancanza di valore strategico, i forti limiti e l'inadeguatezza di tutto l'impianto normativo, sia nel suo complesso che in ordine a profili specifici. Rileva infatti che l'attuazione dell'autonomia differenziata appare anacronistica, anche considerati i contesti di crisi nazionale ed internazionale più recenti, che hanno evidenziato l'importanza del potere centrale e di una cornice normativa unitaria, in termini di coordinamento ed operatività.

Tale circostanza va ribadita soprattutto in considerazione delle diverse materie oggetto di *devolution*, che vanno dall'energia ai trasporti, dalla politica industriale alla ricerca. Reputa infatti difficile rendere tali devoluzioni compatibili con il piano di ammodernamento del Paese richiesto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come pure con l'esigenza di un Piano energetico nazionale volto a migliorare il mix energetico e a ridurre la dipendenza nazionale da pochi Paesi esportatori e contestualmente contribuire agli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione e ambiente.

Sottolinea, peraltro, che il dettato costituzionale stabilisce che l'iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente, mentre solo recentemente è stato introdotto in Costituzione il valore della difesa e della tutela ambientale: si domanda quindi, ad esempio, come si affronteranno le problematiche di un inquinamento generato in una regione che si ripercuote e produce effetti in un'altra.

Segnala che le intese andrebbero finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, che devono essere effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale, quale condizione preliminare per l'attribuzione di nuove funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni ma che non è chiaro se e come lo Stato possa modificare unilateralmente gli elementi delle intese per far fronte in modo adeguato all'esigenza di rispondere in maniera tempestiva a necessità urgenti, sia di carattere nazionale che sovranazionale. Una di tale materie ad esempio è l'export con l'estero: si chiede in tal senso come potrebbero le singole regioni affrontare la competizione internazionale e stringere accordi in un sistema così asimmetrico, essendo evidente che la problematica sarebbe particolarmente grave per tutte le imprese e soprattutto per quelle che hanno sedi in diverse regioni e che dovranno agire in contesti anche normativi diversi. È come se non si avesse contezza che le filiere produttive sono normalmente interregionali, per non dire internazionali. Queste sono, evidenzia, criticità che non sono state prese in considerazione. Fa presente poi che non è detto che ogni regione acceda a speciali autonomie su tutte e 23 le materie possibili, alcune chiederanno poteri solo su alcune altre magari su tutte o su nessuna. Ciò produrrebbe un caos totale e le imprese non saprebbero come raccapezzarsi. Tutto ciò mentre, invece, bisognerebbe ammodernare l'Italia e crede che il testo all'esame sia in tal senso antitetico.

Per quanto riguarda la ricerca scientifica, ricorda che recentemente la ministra Bernini ha avuto modo di affermare, in audizione presso questa Commissione, che l'autonomia differenziata non avrebbe avuto ripercussioni su tale materia mentre, invece, dal testo emerge che anche tale materia ricade tra quelle oggetto possibile di autonomia differenziata.

Si chiede quindi come le singole regioni possano svolgere attività di ricerca industriale e occuparsi opportunamente del trasferimento tecnologico per ogni settore/filiera produttiva, quando è evidente che questo tema richiede uno sforzo centralizzato, soprattutto con riguardo a specializzazioni territoriali, come ad esempio l'aerospazio, che non sopporterebbero frontiere regionali. Aggiunge inoltre che anche

in questo caso la competizione tra regioni piccole e regioni grandi, in termini di possibilità economica e di abitanti, sarebbe deleteria. Invita a pensare quale competizione vi potrebbe essere tra una piccola regione come l'Umbria con una grande regione, un colosso economico, come la Lombardia: ritiene che sia evidente quale delle due resterebbe indietro.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) evidenzia la rilevanza politica del parere alternativo presentato dal suo gruppo in quanto volto a dare una risposta alle imprese rispetto alle preoccupazioni derivanti dalla introduzione dell'autonomia differenziata. Segnala di avere provato ad avere un'interlocuzione con il ministro Calderoli nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione Affari costituzionali, senza avere però ottenuto alcuna risposta concreta.

Rileva l'assenza di chiarezza sulla reale portata del provvedimento in discussione, ricordando che la ministra Bernini ha escluso implicazioni per quanto riguarda il settore della ricerca che invece è anch'esso interessato dalla riforma che si vuole portare avanti. Ricorda che il Movimento 5 Stelle non è pregiudizialmente ostile alle autonomie regionali e che anzi vi sono previsioni in tal senso all'interno del programma elettorale, che per il proprio gruppo assume un carattere vincolante. Vi è però una contrarietà rispetto a una riforma come quella concepita dalla maggioranza in merito alla quale non si è svolto alcun confronto reale all'interno del contesto parlamentare.

Passando alle tematiche che investono più direttamente le competenze della Commissione, sottolinea che per essere competitive le politiche energetiche hanno bisogno di accordi di natura transfrontaliera, quindi esattamente l'opposto di quanto può accadere favorendo una frammentazione delle decisioni a livello regionale. Un discorso sostanzialmente analogo può esser fatto, a suo avviso, anche per quanto riguarda la ricerca scientifica.

Segnala che nel corso delle oltre 50 audizioni svolte al Senato nell'ambito dell'esame del provvedimento sono state sottolineate, in maniera pressoché unanime, le criticità del testo in discussione, rispetto alle quali non è stata fornita alcuna risposta. Manifesta al riguardo il proprio timore per le difficoltà nella quale potranno trovarsi numerose imprese a fronte di un quadro regolatorio estremamente variegato.

Comunica di avere chiesto nel corso dell'audizione svolta presso la Commissione competente in sede referente al presidente della regione Veneto Zaia quali fossero le motivazioni alla base della decisione di procedere con queste modalità all'introduzione della autonomia differenziata e di avere ricevuto una risposta nella quale si sottolineava la maggiore efficacia ed efficienza delle decisioni politiche adottate a livello regionale.

Dichiara di avere segnalato in quella sede l'assenza di dati fattuali a conferma di questa visione, richiamando, a titolo d'esempio, il caso della Pedemontana veneta, realizzata dalla stessa regione Veneto, con un costo oltre sei volte superiore rispetto a quello preventivato. Segnala, inoltre, che il governatore Zaia ha ritenuto di poter vantare una presunta efficienza dell'azione regionale durante l'emergenza pandemica, trascurando, a suo avviso in maniera inaccettabile, che nel corso della cosiddetta seconda ondata il Veneto è stata la regione che tragicamente ha registrato il maggior numero di decessi. Infine, dichiara di trovare assai curioso che lo stesso Zaia abbia pensato di inserire tra i meriti della regione anche la realizzazione del MOSE, alla luce del fatto che si tratta di un'opera di carattere nazionale e ricordando, inoltre, che l'attuale Ministro della giustizia ha più volte segnalato che si tratta dell'infrastruttura pubblica rispetto alla quale probabilmente sono state pagate il maggior numero di tangenti nella storia del Paese.

In conclusione, segnala nuovamente il fatto che purtroppo non c'è stato un dialogo e un confronto reale all'interno della Commissione di merito e si sia dunque persa l'occasione per un coinvolgimento di tutte le forze parlamentari rispetto a problemi oggettivi per risolvere i quali si sarebbe potuto più opportunamente procedere con una politica dei piccoli passi.

Sulla base di tale considerazione ribadisce che è stato inevitabile per il proprio gruppo presentare una proposta alternativa di parere, che invita ad approvare mentre annuncia voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Salvatore Marcello DI MATTINA annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice *(vedi allegato 6)*.

La seduta termina alle 17.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 22 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.25 alle 17.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattati:

INDAGINE CONOSCITIVA

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2, e Allegati.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2 – Allegati);

preso atto che, riguardo al quadro programmatico, il Governo ha annunciato che gli obiettivi di politica economica dei prossimi anni saranno definiti nel Piano strutturale di bilancio di medio periodo, in conformità di quanto previsto dalle nuove regole europee, attualmente oggetto delle proposte di riforma della *governance* economica europea;

considerato che il DEF ascrive grande importanza al processo in corso di revisione dei documenti programmatici in materia di energia e clima, quali il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e la Strategia di Lungo Termine sulla riduzione dei gas ad effetto serra;

rilevato che il DEF mette in rilievo il rafforzamento, nell'ultimo anno, dell'impegno nell'avanzamento della transizione ecologica e nella diversificazione degli approvvigionamenti energetici, l'attuazione delle cui misure rafforzano la strategia che poggia sulla transizione energetica, sul potenziamento delle infrastrutture di energia sulla trasformazione del sistema di produzione, trasporto e consumo e sull'acquisizione di nuove competenze per i lavoratori che dovranno contribuire a realizzare tale transizione;

valutato con favore che per quel che riguarda la strategia di trasformazione del sistema di produzione, trasporto e consumo, nel contesto degli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti, il DEF dichiara necessario adottare una strategia di supporto alle imprese, che preveda misure sia trasversali sia specifiche, in grado di sostenere gli investimenti delle imprese nell'efficientamento energetico e nell'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili; finanziare la ricerca nelle tecnologie sostenibili e la creazione di nuove *start-up* attive nella transizione ecologica; favorire investimenti per lo sviluppo di tecnologie pulite e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche;

preso atto degli strumenti rifinanziati dalla legge di bilancio 2024 al di fuori del perimetro del PNRR richiamati dal DEF quali la cosiddetta Nuova Sabatini, la cui dotazione è stata implementata di 100 milioni di euro, il Fondo per la crescita sostenibile, il cosiddetto Fondo *Green New Deal*, a sostegno delle imprese per progetti di investimento verso un'economia pulita e circolare e i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni, attraverso la concessione di garanzie gestite da SACE s.p.a.;

evidenziato che il DEF segnala – quanto all'incentivazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili – la recente adozione del decreto attuativo della disciplina sulle comunità energetiche rinnovabili e l'autoconsumo diffuso e annuncia che sono in corso di adozione i decreti cosiddetti FER 2 e FER X;

apprezzata la messa in evidenza dello sviluppo della capacità di accumulo, con l'avvio, primo in Europa, di un mercato a termine degli stoccaggi centralizzati, che permetterà di promuovere nuovi investimenti in stoccaggi elettrochimici e pompaggi idroelettrici;

condivisa e sottolineata l'importanza di un quadro regolatorio chiaro e uniforme in tema di incremento della produttività, esigenza a cui viene ricondotta l'adozione della legge delega n. 160 del 2023 per la revisione complessiva del sistema degli in-

centivi alle imprese, e per la quale il DEF 2024 segnala, oltre alla predisposizione degli atti che daranno attuazione alla suddetta riforma organica degli incentivi, l'avvio dei lavori per la stesura della prima legge annuale per le micro, piccole e medie imprese;

apprezzata l'intenzione dichiarata nel DEF riguardante l'adozione di misure di sostegno all'*export* e all'internazionalizzazione delle imprese;

preso atto, per quanto di interesse per la Commissione, che il Governo conferma quali collegati alla decisione di bilancio, a completamento della manovra 2025-2027, i disegni di legge già indicati nel precedente Documento programmatico aggiungendovi un Disegno di legge recante norme di principio in materia di Intelligenza artificiale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2, e Allegati.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI DEPUTATI DE MICHELI, DI SANZO, GNASSI, ORLANDO, PELUFFO

La X Commissione,

esaminato, per gli aspetti di competenza, il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2025-2027 (Doc. LVII, n. 2 e Allegati);

premesso che:

nel contesto del cosiddetto Semestre europeo, il Documento di economia e finanza traccia una prospettiva di medio-lungo termine degli impegni, sul piano della politica economica e della programmazione finanziaria, e degli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, al fine di promuovere il coordinamento e la convergenza delle politiche economiche degli Stati membri dell'Unione europea e garantire la stabilità;

in questo contesto il Governo Meloni ha presentato per il 2024 un Documento con il solo quadro tendenziale senza offrire, come invece dovrebbe, a norma dell'articolo 10, comma 2, lettera *e)* della legge di contabilità e finanza pubblica (la legge 31 dicembre 2009, n. 196) un quadro programmatico di finanza pubblica per i prossimi tre anni che è stato invece rinviato al prossimo Piano fiscale-strutturale di medio termine che sarà presentato il prossimo 20 settembre;

il Governo non offre alcun dettaglio delle misure da confermare denotando qui l'incapacità di affrontare il futuro e dimostrando di avere idee poco chiare nel merito;

la decisione del Governo di non presentare un documento programmatico è stata scelta in passato da governi dimissionari che non avevano titolo a presentare programmi pluriennali; al contrario, la scelta del Governo, nel pieno delle sue funzioni, è senza precedenti e si pone in violazione delle citate norme sul processo di formazione del bilancio;

l'incertezza che il Governo non intende affrontare nel Documento, in pieno clima elettorale, in vista delle prossime elezioni europee, in realtà, riguarda la decisione, di rifinanziare le cosiddette politiche invariate che andranno a scadenza a fine anno; basti ricordare che le principali misure introdotte nella scorsa legge di bilancio solo per il 2024 che sono il taglio dei contributi previdenziali e l'accorpamento dei primi due scaglioni dell'Irpef, insieme ammontano a circa 15 miliardi di euro annui, ai quali si aggiungono ulteriori misure a scadenza per un totale di circa 20 miliardi di euro: la detassazione del *welfare* aziendale e dei premi di produttività, la riduzione del canone Rai, il differimento (di sei mesi) di *plastic* e *sugar tax*, l'azzeramento dei contributi previdenziali per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con due figli, il credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale del Mezzogiorno, il rifinanziamento della legge Sabatini per gli investimenti e la proroga dei bonus edilizi Ecobonus e Sismabonus che in assenza scenderanno al 36 per cento;

se come affermato in conferenza stampa dal Ministro dell'economia e delle finanze le prime due saranno rifinanziate senza incidere sul disavanzo e mantenendo perciò i saldi sui valori del tendenziale, occorre che il Governo fornisca un quadro delle misure di entrate e di spesa necessaria a reperire per il 2025 coperture finanziarie ad oggi ancora non definite;

il rifinanziamento delle politiche invariate non tiene nemmeno conto delle spese per la sanità che nel tendenziale proposto dal Governo scende ancora rispetto ad oggi al 6,2 per cento del Pil alla fine del periodo;

già nel quadro tendenziale è evidente che la crescita 2024 sarà più debole del previsto; il Governo aveva programmato una crescita del Pil dell'1,2 per cento e il documento riduce all'1 per cento la previsione che comunque è un dato superiore e ottimistico rispetto a quello dei principali previsori che si attestano tra lo 0,5 e lo 0,7 per cento per il 2024 (Banca d'Italia ad inizio aprile stima 0,6 per cento la crescita per il 2024);

nel 2024 l'impatto del Pnrr è stimato in 0,9 punti percentuali di Pil aggiuntivi rispetto lo scenario base; pertanto la quasi totalità della crescita è dovuta sostanzialmente all'attuazione del Pnrr;

anche per gli anni successivi la crescita è dovuta sostanzialmente all'effetto positivo dovuto all'attuazione del Pnrr che però terminerà nel 2026; mancando il quadro programmatico il Governo non fornisce alcuna indicazione su quali saranno le direttici di intervento per sostenere la crescita, anche in assenza del Pnrr, dal 2027;

sul fronte della finanza pubblica, l'ISTAT ha rilevato che il rapporto tra l'indebitamento delle amministrazioni pubbliche e il PIL è stato pari al 7,2 per cento nel 2023; i dati ISTAT riportati nel DEF risultano molto peggiorati rispetto le previsioni programmatiche della NADEF 2023 che stimavano un rapporto deficit/Pil 2023 al 5,3 per cento;

sul differenziale di 1,9 punti percentuali, equivalente a quasi 40 miliardi di euro hanno inciso varie voci di spesa tra cui i contributi agli investimenti e in questi rientrano le spese per l'efficientamento energetico degli edifici, ma anche la spesa per interessi sul debito pubblico; quando il Governo si è insediato, nell'ottobre 2022, la spesa stimata per il cosiddetto Superbonus ammontava a 60 miliardi di euro mentre l'ultimo *report* Enea conferma una spesa complessiva di 122 miliardi di euro;

nel contesto qui delineato, il Governo in carica, nei 18 mesi di guida, ha assistito immobile all'esplosione dei costi che ha provocato l'impennata del rapporto deficit/pil e gli effetti di trascinamento sul debito per i prossimi anni mettendo in atto solo due interventi contenitivi (il decreto-legge n. 11 di febbraio 2023 e il decreto-legge n. 39 di marzo 2024) nonostante l'allarme lanciato dalla reportistica mensile sull'andamento dei conti pubblici legati al Superbonus; per contro si può affermare che nel 2023, la crescita maggiore della media europea pari 0,9 per cento (rispetto allo 0,5 per cento delle media UE) è dovuta alla spesa di circa 70 miliardi di euro di bonus edilizi equivalenti a circa 3 punti percentuali di Pil senza i quali avremmo registrato una recessione (senza tener conto che gli altri paesi europei non hanno avuto la spessa spesa in agevolazioni edilizie);

il peso del debito, torna a salire, di circa 2,5 punti percentuali dal 2023 al 2026, passando dal 137,3 per cento del PIL del 2023 al 139,6 per cento del 2026 e modificando il sentiero di stabilizzazione tracciato lo scorso settembre nella Nadef che riportava un obiettivo per il 2026 in diminuzione in rapporto al Pil di mezzo punto rispetto al dato del 2023;

la differenza tra il costo del debito (tasso di interesse implicito del debito), pari al 3 per cento e il tasso di crescita dell'economia (pil nominale), che scende sotto al 3 per cento comporta la crescita del rapporto debito/pil anche in un quadro tendenziale e in assenza di interventi programmatici;

la procedura di infrazione per deficit eccessivo (PDE) annunciata sia dal Ministro dell'economia e delle finanze, sia dal Commissario europeo potrebbe chiedere una correzione di almeno lo 0,5 per cento del Pil sul disavanzo primario (quindi senza considerare le variazioni dei tassi di interesse) all'anno per i prossimi tre anni;

la riforma fiscale volta a reperire risorse per il prossimo avvenire non ha prodotto i risultati auspicati proponendo solo misure temporanee e sanatorie di cartelle e

debiti erariali: è una riforma molto deludente dal punto di vista dell'equità e dell'efficienza e non attua alcuno degli obiettivi di una riforma organica del sistema fiscale;

il Governo non esplicita alcuna decisione sulle grandi priorità di politica economica sul versante delle spese per quanto riguarda la sanità, la scuola, le politiche per il lavoro, gli investimenti e la politica industriale e gli enti locali che saranno anch'essi interessati dalla declinazione nazionale delle nuove regole del patto di stabilità e crescita;

a marzo l'inflazione nell'Eurozona è scesa al 2,4 per cento tuttavia il segnale di riduzione dell'inflazione non si è ancora tradotto in un taglio dei tassi da parte della BCE; la stretta monetaria sta riducendo il tasso di investimento delle imprese, che nel 2023 scende al 18,7 per cento del Pil, in calo di 1,2 punti dal 19,9 per cento del 2022; il perdurare della stretta monetaria aggrava le condizioni finanziarie delle imprese italiane, maggiormente colpite dal caro tassi; secondo l'ABI il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese a marzo 2024 è pari al 5,26 per cento; il calo dei volumi di credito è coerente con il rallentamento della crescita economica che contribuisce a deprimere la domanda di prestiti: sempre i dati riferiti a marzo 2024 riportano che i prestiti a imprese e famiglie sono scesi del 2,6 per cento rispetto a un anno prima;

è urgente definire in tempi brevi una efficace strategia per attuare la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, cosiddetta « Case *Green* », entrata in vigore già nello scorso mese di ottobre 2023, la quale prevede una diminuzione dell'energia utilizzata di almeno il 16 per cento entro il 2030 e di almeno il 20-22 per cento entro il 2035. Si stima che siano 9,5 milioni (37,1 per cento) le abitazioni occupate collocate nella classe energetica meno efficiente (G); previsto inoltre l'obbligo per gli Stati membri di riqualificare almeno il 3 per cento l'anno della superficie degli edifici pubblici;

dopo 17 anni i livelli del Pil sono ritornati, nel 2023, ai livelli del 2008, (circa 2 mila miliardi di euro), con circa 600 mila occupati in più ma le ore lavorate sono sostanzialmente rimaste invariate il che significa che in 17 anni la produttività oraria del lavoro non è cresciuta e che il recupero fatto in termini di costo del Lavoro per Unità Prodotta (CLUP) è ascrivibile ad una compressione del costo del lavoro e dei salari;

in riferimento al settore industriale italiano, si rileva solo la produzione di decreti di corto respiro, miopi e incapaci di affrontare le problematiche di natura produttiva, ambientale, sanitaria e occupazionale (si veda quanto fatto sui cartelloni dei prezzi dei carburanti piuttosto che sulla tutela del *made in Italy*, sugli stabilimenti ex-Ilva, su TIM, solo per citare alcuni provvedimenti all'esame della Commissione) mentre l'assenza di politiche industriali è evidente e sta procurando effetti disastrosi per il Paese: siamo in presenza di due trasformazioni epocali che avvengono con una velocità impressionante, la transizione energetica e quella digitale e sbagliare le politiche industriali in questo contesto rischia di collocare fuori mercato la gran parte del tessuto industriale italiano, così come non fare politica industriale comporta un declino inevitabile e progressivo che impedisce la costruzione o la riconversione di nuovi ambiti produttivi, delle filiere industriali strategiche per il futuro del Paese e per la creazione di posti di lavoro. Non fare politica industriale comporta la rinuncia alla salvaguardia di importanti imprese di interesse strategico nazionale determina la perdita di migliaia di posti lavoro e di qualificati centri di produzione e di ricerca;

nel Documento all'attenzione della Commissione, nella Parte III al capitolo 7, sono indicati « Investimenti e riforme per la crescita e la produttività. Competitività. Proprietà industriale »: si citano l'adozione della legge delega n. 160 del 2023 per la revisione complessiva del sistema degli incentivi alle imprese, poi l'avvio dei lavori per la stesura della prima legge annuale per le micro, piccole e medie imprese

(MPMI), gli investimenti per il rafforzamento dell'industria cinematografica e per sostenere l'innovazione e l'approccio verde in tutta la filiera culturale e creativa, il sostegno all'export e all'internazionalizzazione delle imprese, la riforma del sistema della proprietà industriale. Questo il pacchetto di misure per le imprese, che riteniamo decisamente insufficiente per le sfide che il nostro sistema industriale deve affrontare;

se l'Italia vuole avere credibilità ed un ruolo attivo in Europa deve assumersi le proprie responsabilità;

tutto ciò premesso,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2, e Allegati.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI DEPUTATI PAVANELLI, APPENDINO, CAPPELLETTI, FERRARA

La Commissione X,

esaminato, per le parti di competenza, Il Documento di Economia e Finanza 2024 (DOC LVII, n. 2), presentato dal Governo il 9 aprile 2024,

considerato che:

appare irrituale l'assenza, all'interno del documento in esame, di un'indicazione chiara sul disavanzo pubblico previsto per l'anno prossimo, impedendo di fatto al mondo economico e produttivo di programmare le proprie strategie in base all'andamento dei conti pubblici;

il Documento di Economia e Finanza 2024 consta del solo quadro di finanza pubblica cosiddetto tendenziale per il 2025, cioè il disavanzo previsto sotto l'ipotesi che, per il prossimo anno, il Governo non adotti alcuna nuova misura legislativa che abbia effetto sulla finanza pubblica;

il Governo, sulla base di una previsione attendibile – con riferimento alle analisi e alle previsioni economiche di tutti gli istituti di ricerca più autorevoli – sull'andamento dell'economia mondiale, europea e nazionale nell'anno in corso e in quelli immediatamente seguenti, si limita a descrivere un quadro di finanza pubblica a legislazione vigente, senza alcuna ipotesi di carattere programmatorio, svilendo in sostanza il ruolo del principale documento di finanza pubblica;

in una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata, ben rappresentata dai dati ISTAT, secondo cui, a gennaio 2024, per il fatturato dell'industria si riscontra un calo congiunturale sia in valore (-3,1 per cento) sia in volume (-2,6 per cento), ed apparentemente inadeguata ad invertire la preoccupante tendenza al ritorno a stagioni segnate dalla stagnazione, dall'erosione del potere di acquisto degli stipendi a causa del caro vita e dalla riduzione delle prestazioni sociali effettive, il Governo Meloni nel DEF 2024 sceglie di non esprimere obiettivi programmatici, sulle sue riforme, sulle modificazioni alle leggi di entrata e di spesa in vigore sì da compilare la seconda caratteristica tabella del Documento, ossia il « Quadro di finanza pubblica programmatico », quello che corrisponde alle intenzioni del Governo e della sua maggioranza parlamentare;

rilevato che:

per quanto riguarda le politiche energetiche e ambientali, il Documento fornisce importanti indicazioni programmatiche nella Sezione III, relativa al Programma di Riforma, da cui emerge quanto segue:

viene ribadita la necessità della transizione ecologica per il raggiungimento della neutralità climatica e della sicurezza energetica, attraverso investimenti e riforme che permettano la decarbonizzazione del sistema energetico, il potenziamento delle infrastrutture, la trasformazione del sistema produttivo e di consumo;

vengono recepite le indicazioni del Consiglio dell'Unione Europea, che con la raccomandazione del 14 luglio 2023 sul Programma Nazionale di Riforma dell'Italia ha sottolineato l'esigenza di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili; in tal senso dovranno essere rivisti i documenti programmatici in materia di energia e clima, quali il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e la Strategia di Lungo Termine sulla riduzione dei gas ad effetto serra (LTS);

viene annunciata la definizione di una serie di misure relative all'elettrificazione dei consumi, all'efficienza energetica dei processi e dei prodotti industriali e alla riqualificazione energetica degli edifici;

viene comunicata la predisposizione del Piano Sociale per il Clima, previsto dal Regolamento UE 2023/955, attraverso il quale saranno definite azioni per mitigare l'impatto sociale del sistema di scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto stradale;

viene annunciata una paradossale strategia per l'indipendenza energetica, basata sulla diversificazione delle importazioni, su un potenziamento della produzione nazionale pari a circa il 10 per cento del fabbisogno, sul rafforzamento delle infrastrutture di trasporto e stoccaggio, sottolineando l'importanza della realizzazione di nuovi rigassificatori;

si indica la promozione del trasporto e della mobilità sostenibile come « asse portante » nella strategia italiana di decarbonizzazione;

si prevede l'adozione di una strategia finalizzata all'efficientamento energetico degli edifici, sia pubblici sia privati;

vengono condivisi gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, anche alla luce dell'orientamento dell'Unione Europea che ha individuato lo sviluppo sostenibile come principio fondamentale del trattato sull'Unione europea e obiettivo prioritario delle politiche interne ed esterne dell'UE;

in particolare il Documento evidenzia l'importanza del raggiungimento degli obiettivi: 2, in materia di sicurezza alimentare e promozione dell'agricoltura sostenibile; 9, sulla realizzazione di infrastrutture resilienti e di un'industrializzazione equa, responsabile e sostenibile; 11, sulla qualità della vita e sostenibilità degli agglomerati urbani; 13, sulle misure da adottare per combattere il cambiamento climatico;

la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra evidenzia in primo luogo che la finestra temporale per il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi è sempre più stretta e che sono necessarie azioni più incisive e che bisogna impegnarsi per ottenere riduzioni delle emissioni significativamente maggiori rispetto a quelle previste dagli attuali impegni;

in buona sostanza, dalla lettura del Documento di Economia e Finanza 2024, traspare la consapevolezza della assoluta necessità ed improrogabilità dell'implementazione di politiche energetiche ed ambientali strutturali ed efficaci, ma l'azione programmatica e normativa svolta dal Governo appare in netta antinomia;

la transizione energetica, l'obiettivo dell'autosufficienza energetica e le politiche di decarbonizzazione mal si conciliano con la previsione di realizzare nuove infrastrutture per il trasporto e la distribuzione del gas nonché degli impianti di rigassificazione, senza considerare l'ampio spazio dedicato alle tecnologie di cattura e stoccaggio geologico del carbonio (Ccs) nel processo di decarbonizzazione, tecnologie che come noto presentano notevoli limiti e richiedono ancora un'attenta valutazione dei potenziali effetti ambientali ed economici;

come correttamente rilevato dal Servizio Studi, non si evincono dettagli in merito all'iter del procedimento di revisione del più rilevante strumento di pianificazione della politica energetica in chiave di contrasto ai cambiamenti climatici, il PNIEC, anche avendo riguardo all'attuale interlocuzione con la Commissione UE, la quale, a dicembre 2023, ha adottato una raccomandazione sulla proposta italiana di aggiornamento volta ad indicare al Governo una serie di modifiche ed integrazioni al Documento già presentato;

le politiche poste in essere rivelano la completa assenza di « azioni più incisive » e di sforzi necessari « per ottenere riduzioni delle emissioni significativamente maggiori rispetto a quelle previste dagli attuali impegni » per il raggiungimento dell'Accordo di Parigi, in materia di lotta ai cambiamenti climatici. Manca del tutto una stra-

tegia nazionale per l'indipendenza energetica orientata verso un ulteriore potenziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante un quadro regolatorio certo e appropriato di misure di semplificazione procedurale, anche al fine di creare un sistema interconnesso e sempre più slegato dagli approvvigionamenti di fonti fossili, all'interno di uno scenario che, nel prossimo futuro, vede il ridursi della domanda di gas ma anche di GNL, come previsto dal rapporto « European Lng Market Monitoring » (Mmr) dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);

l'obiettivo dell'elettrificazione dei consumi non solo andrebbe inserito in una strategia energetica che punti prevalentemente alla citata produzione di energia da fonti rinnovabili, ma dovrebbe essere legata a doppio filo con l'elettrificazione del parco veicolare pubblico e privato, mentre è del tutto evidente come le politiche del Governo – anche in ambito europeo – risultino del tutto prive di coraggio e di coerenza nel condurre il nostro Paese verso la diffusione dei veicoli elettrici e la decarbonizzazione dei trasporti;

a quest'ultimo riguardo, giova evidenziare come, in base alle analisi effettuate da *Tranport & Environment*, l'Italia risulti essere il fanalino di coda nel mondo per investimenti nella transizione verso la mobilità elettrica, compromettendone in modo significativo la futura competitività, con gravi ripercussioni sul tessuto industriale, produttivo e sociale; il quadro negativo è confermato dallo stesso Documento di Economia e Finanza, nella cui sezione di approfondimento sulle misure adottate in relazione alle raccomandazioni specifiche, per quanto riguarda la *Country-specific Reccomandation* CSR 3.6 – « Promuovere la mobilità sostenibile, anche eliminando le sovvenzioni dannose per l'ambiente e accelerando l'installazione delle stazioni di ricarica » – si registra la totale assenza di misure da parte dell'Italia;

appare, poi, difficile immaginare come possa essere conseguito l'obiettivo dichiarato dell'efficientamento energetico degli edifici in un Paese che sta smantellando le politiche di incentivazione degli interventi per la riqualificazione energetica degli immobili e ha deciso di opporsi – unico in Europa insieme all'Ungheria – all'approvazione della direttiva sulle « Case *Green* ». È innegabile che il nostro Paese sarà chiamato ad affrontare una sfida piuttosto complessa – quale risulta essere la riqualificazione del nostro vetusto patrimonio immobiliare – che richiederà misure ed un piano d'azione ad hoc, data la concreta impossibilità di raggiungere gli obiettivi richiesti unicamente con finanziamenti pubblici né tanto meno con interventi a solo carico dei proprietari di immobili. Tuttavia non vanno sottovalutate le conseguenti opportunità di medio-lungo periodo in termini non solo di riduzione della dipendenza energetica e di riduzione della bolletta energetica delle famiglie, ma altresì in termini di business per le imprese nazionali, di sviluppo e potenziamento della filiera delle costruzioni e delle relative competenze nonché di maggiore competitività del comparto;

si aggiunga come la stessa Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra allegata al DEF predisposta dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica evidenzi la mancanza di « riduzioni significative delle emissioni a partire dal 2013 » e « sebbene le nuove politiche ipotizzate nella bozza di aggiornamento del Pniec vadano a incidere anche su di essi, l'efficacia delle stesse non appare ancora sufficiente al raggiungimento degli obiettivi (...) ». A tal fine si prevede la necessità di « adottare ulteriori politiche e misure aggiuntive per raggiungere gli obiettivi europei che si applicano all'Italia »;

per quanto attiene ai clienti finali non vulnerabili nei rispettivi mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, si sottolinea come la dichiarata previsione per la quale « il passaggio dal mercato tutelato a quello non tutelato possa stimolare una competizione al ribasso tra i fornitori al fine di attrarre i potenziali nuovi clienti uscenti dal mercato tutelato » non trovi corrispondenza con quanto sta accadendo nei predetti mercati caratterizzati, secondo dati

diffusi da Arera, da un maggior costo delle offerte presenti nel mercato libero rispetto alle condizioni del mercato tutelato e dall'incapacità dei consumatori di orientarsi tra le svariate offerte e di difendersi dall'assalto degli operatori. Con riferimento specifico, poi, ai clienti vulnerabili, emerge la necessità di dover affrontare in modo puntuale e attento anche il dilagante fenomeno della povertà energetica attraverso interventi razionali mirati alla riduzione strutturale della spesa per le forniture, anche attraverso l'emanazione del decreto ministeriale per la predisposizione della Strategia nazionale contro la povertà energetica del quale non si rinviene alcuna traccia nella già citata Relazione del MASE allegata al DEF;

rileva evidenziare inoltre il riferimento sugli andamenti di ambiti molto differenziati a livello settoriale da cui si riscontra, *inter alia*, una crescita marcata dell'« industria estrattiva e la fornitura di energia elettrica e gas, a cui si affiancano da metà del 2022 i servizi finanziari e assicurativi, che hanno beneficiato dell'aumento dei tassi d'interesse ». Una scelta ponderata e consapevole del Governo avrebbe quantomeno suggerito di perseguire e incrementare una politica fiscale volta a contenere gli effetti distorsivi conseguenti a eventi straordinari di carattere economico o emergenziale, tali da alterare significativamente l'equilibrio economico tra domanda e offerta ai danni del consumatore e a vantaggio degli operatori economici, soprattutto in termini di maggiore profitto, anche attraverso la previsione di forme di prelievo, a carattere solidaristico, sul margine di profitto inatteso e non connesso al rischio di impresa, destinando il maggior gettito conseguito a misure per il contenimento degli effetti negativi dell'aumento dei prezzi dei servizi offerti e a vantaggio del consumatore;

con riferimento, infine, agli investimenti pubblici e le politiche dell'innovazione per favorire la crescita economica, la digitalizzazione, l'industrializzazione equa, responsabile e sostenibile, risulta fondamentale riattivare il Piano Transizione 4.0 rendendolo maggiormente fruibile dalle micro, piccole e medie imprese, rafforzando gli incentivi fiscali, con particolare riferimento a quelli per gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, formazione del personale, sostenendo i processi di innovazione e trasferimento tecnologico e sviluppando politiche industriali per i settori di punta nonché dare piena ed efficace attuazione alla nuova misura Transizione 5.0, cruciale per l'ammodernamento, anche in chiave *green*, del tessuto produttivo, auspicando il pieno automatismo degli incentivi da questa previsti;

le considerazioni fin qui operate sono tanto più attuali avuto riguardo all'autonomia differenziata che renderebbe meno sostenibile il debito pubblico italiano riducendo le già ridotte opportunità di crescita con l'eventuale rischio che i mercati finanziari perdano fiducia nella capacità dello Stato italiano di ripagare il predetto debito, tenuto conto della minore capacità fiscale del Governo e l'indebolimento dell'economie di scala in rilevanti settori dell'economia;

tutto ciò premesso,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 4

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale (C. 1691 Governo, approvato dal Senato);

considerato che il suo contenuto si collega, accompagnandola, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 – Riforma 1.1), che mira ad allineare i *curricula* degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese e, in particolare, ad orientare l'istruzione tecnica e professionale verso l'innovazione introdotta da Industria 4.0, incardinandola nel contesto dell'innovazione digitale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI DEPUTATI PAVANELLI, APPENDINO, CAPPELLETTI, FERRARA

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge AC 1691 « Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale »;

premesso che:

il disegno di legge *de quo*, composto di 4 articoli, è volto a istituire la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega, accompagnandola, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 – Riforma 1.1), a cura del Ministero dell'istruzione e del merito, per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori;

la suddetta Riforma 1.1 del PNRR si propone di allineare i *curricula* degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze provenienti dal tessuto produttivo del Paese e, in particolare, ad orientare l'istruzione tecnica e professionale verso l'innovazione introdotta da Industria 4.0, incardinandola nel contesto dell'innovazione digitale;

la *ratio* alla base del provvedimento in esame è, dunque, quella di creare l'interconnessione tra l'offerta formativa e il sistema delle imprese, mediante la ridefinizione e l'ampliamento dei contenuti, in modo tale che essi contribuiscano costantemente a costruire le competenze in rapporto alle esigenze economico sociali e, soprattutto, alle caratteristiche dei territori;

per quanto attiene alle disposizioni di interesse della Commissione X,

considerato che:

il disegno di legge *de quo* sconta una serie di criticità, prima fra tutte la completa assenza di una regolamentazione che garantisca la peculiarità del processo educativo-didattico statale, laddove il processo nel suo insieme è demandato a forme di partenariato le cui espressioni saranno, immancabilmente, fedeli alle esigenze contingenti del tessuto imprenditoriale che stanzia le risorse, a prescindere dalla reale capacità di dare riposte adeguate, da parte della filiera tecnologico-professionale, alle varie e diversificate possibilità di utilizzo del *know-how* che la stessa filiera dovrebbe produrre per rispondere alle necessità, anche nazionali, in tutte le sue varie e diversificate possibilità;

il provvedimento, infatti, va nella direzione di equiparare i centri di formazione professionale regionali e provinciali e gli istituti statali tecnici e professionali, integrandoli all'interno della stessa « filiera » nonché di creare dei legami stretti e stabili con le aziende del territorio e con gli Istituti Tecnici Superiori, senza tuttavia agire all'interno del settore produttivo nazionale ma anzi contribuendo ad accrescere le disuguaglianze e ad acuire le già enormi disparità che ci sono tra contesti territoriali diversi;

una scelta ponderata e consapevole da parte del legislatore nel quadro della formazione tecnico-professionale avrebbe suggerito quantomeno il mantenimento dell'e-

guaglianza formativa – al di fuori di qualsiasi meccanismo competitivo, di mercato e di « esternalizzazione » dei processi educativo didattici proiettati verso la netta prevalenza di indirizzi costruiti sul mondo dell'imprenditoria – di estrema importanza per il nostro Paese e per quei territori, soprattutto del mezzogiorno d'Italia, dove l'amplio dislivello economico e sociale si riverbera a tutt'oggi sui livelli di formazione;

a quest'ultimo riguardo, giova evidenziare come le norme del provvedimento, sembrino deviare la direzione della scuola verso enti, privati e aziende e come la frammentazione della formazione e l'assenza di una attività e di un'offerta formativa comune, con standard uguali su tutto il territorio nazionale, vada a creare profonde differenze tra i percorsi professionali realizzati nelle aree poco industrializzate del sud Italia e quelli realizzati nei grandi distretti industriali del nord. Una differenziazione su base territoriale che crea diverse « opportunità » in base al contesto geografico e produttivo in cui si svolge l'offerta formativa;

quanto sopra sembra desumersi dallo stesso ricorso, nel titolo del provvedimento, al concetto di « filiera », termine questo che, se apparentemente sembra alludere ad un *matching* tra il contenuto dell'offerta formativa e le esigenze delle imprese, ad una analisi più attenta delle disposizioni contenute nel provvedimento si rivela piuttosto orientato ad indicare una « produzione », svolta in successione attraverso diversi stadi del medesimo ciclo produttivo, per la « trasformazione » di un materiale grezzo in un prodotto formativo finito adatto al territorio locale;

è del tutto evidente, infatti, così come evidenziato dai sindacati di categoria e dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, come il disegno di legge *de quo* propugna una visione ideologica nella quale tra la formazione tecnica professionale e le necessità aziendali vi sia piena sovrapposizione, introducendo una serie di nuovi strumenti che *de facto* pongono il sistema scolastico in una condizione di totale subalternità al mondo delle esigenze imprenditoriali e del mercato, teso alla creazione di lavoratori in serie utili solo per soddisfare la necessità momentanee e contingenti delle imprese medesime senza legare il percorso formativo ai continui cambiamenti che investono queste ultime in un contesto di sviluppo economico-sociale come quello odierno;

nonostante il dichiarato intento, in astratto condivisibile, di raccordare meglio l'istruzione e i percorsi professionali con il mondo del lavoro per rispondere alle inderogabili richieste di qualificazione specialistica provenienti dal settore imprenditoriale, la metodologia scelta dal disegno di legge per attuare questa sinergia tra formazione e imprese risulta affrettata, pericolosa e lacunosa oltre ad abbassare la qualità dell'istruzione tecnica e professionale, disperdere le competenze e rischiare di fornire al tessuto produttivo e imprenditoriale manodopera a basso costo e poco qualificata per via di un percorso formativo poco lungimirante e limitato ad accompagnare precocemente gli studenti verso il mondo del lavoro, ben prima che acquisiscano abilità e competenze specifiche;

sarebbe stato auspicabile mantenere gli attuali percorsi quinquennali proprio al fine di non assottigliare l'offerta formativa rivolta a un settore, quello produttivo, costantemente sottoposto alla trasformazione tecnologica e all'assidua modifica delle competenze necessarie alla tenuta, alla resilienza e allo sviluppo industriale ed economico. Nel contesto odierno, le competenze acquisite divengono rapidamente obsolete e, a tal fine, risulta cruciale implementare percorsi formativi atti a preparare gli studenti alla complessità e alla costante trasformazione che investe il settore produttivo;

tali considerazioni sono tanto più attuali avuto riguardo alla necessità da parte delle imprese di manodopera con competenze sempre più evolute e capaci di porsi al passo e adattarsi ad una politica di sviluppo economico e sociale sempre più complessa, globalizzata ed in continuo divenire. Ne sono esempio la transizione di-

gitale ed ecologica che richiedono l'acquisizione di un'ampia gamma di competenze inerenti alla sostenibilità energetica, ambientale e digitale atte a promuovere la resilienza economica e sociale dei modelli organizzativi delle imprese nazionali;

atteso pertanto che:

il provvedimento in esame non offre alcuna soluzione all'attuale mancanza di sinergia tra il mondo delle imprese e il sistema formativo scolastico, anzi pone ulteriori limitazioni che ne accentuano gli effetti negativi, e non prefigura alcuna strategia di lungo periodo in grado di allineare, su scala nazionale, i *curricula* degli istituti tecnici e professionali alle esigenze del mondo produttivo;

tutto ciò premesso,

esprime

PARERE CONTRARIO

Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

ALLEGATO 6

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (C. 1665 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI DEPUTATI PAVANELLI, APPENDINO, CAPPELLETTI, FERRARA

La Commissione X,

esaminato, per quanto di competenza, l'Atto Camera n. 1665, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione »,

premesso che:

il testo in valutazione presenta criticità rilevanti emerse anche durante le numerose audizioni nella Commissione referente nel corso delle quali sindacati dei lavoratori e svariate associazioni del settore produttivo hanno evidenziato la totale mancanza di valore strategico, i forti limiti e l'inadeguatezza di tutto l'impianto normativo, sia nel suo complesso che in ordine a profili specifici;

il progetto attuativo di un'autonomia differenziata appare anacronistico, anche considerati i contesti di crisi nazionale ed internazionale più recenti che hanno evidenziato l'importanza del potere centrale e di una cornice normativa unitaria, in termini di coordinamento ed operatività;

se si considerano le diverse materie oggetto di *devolution*, dall'energia ai trasporti, dalla politica industriale alla ricerca, appare assai difficile rendere tali devoluzioni compatibili con il piano di ammodernamento del Paese richiesto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza come pure con l'esigenza di un Piano energetico nazionale volto a migliorare il mix energetico e a ridurre la dipendenza nazionale da pochi paesi esportatori e contestualmente contribuire agli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione e ambiente;

l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione non può che essere subordinata alla definizione di una cornice legislativa statale che determini, oltre ai livelli essenziali delle prestazioni – per i quali deve essere assicurato lo stanziamento di risorse necessario a garantirne l'attuazione in concreto – anche le leggi concernenti i principi fondamentali per tutte le materie di legislazione esclusiva statale e di legislazione concorrente cui, in ogni caso, nessuna istituzione territoriale può derogare;

un eccessivo approfondimento degli ambiti di autonomia, in assenza di adeguati interventi di riequilibrio, anche di tipo perequativo, e di presidi unificanti, potrebbe infatti condurre ad uno svuotamento delle previsioni contenute negli articoli 9 e 32 della Costituzione;

secondo il consolidato indirizzo interpretativo elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di una valutazione unitaria del sistema « ambiente », inteso come valore primario e assoluto, così come della biodiversità e degli ecosistemi, assurti al piano dei princìpi fondamentali per effetto della recente modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, richiede livelli di protezione, non solo adeguati, ma anche uniformi, tali da salvaguardare l'organicità della tutela complessiva, fungendo così da limite invalicabile per la legislazione regionale, alla quale residua solo la facoltà di derogare *in melius* mediante norme di tutela più elevate (*inter alia*, sentenze n. 104 del 2008, n. 12 del 2009, n. 232 del 2009, n. 67 del 2011, n. 133 del 2012);

il citato articolo 41 della Carta Costituzionale, prevede, inoltre, che l'iniziativa

economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente e che la legge determini i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini ambientali;

tali garanzie di unitarietà ed equivalenza dei livelli di tutela, che si traducono in una regolamentazione uniforme, appropriata e coerente rispetto allo scopo, rappresentano una precondizione per qualunque devoluzione del sistema delle autonomie, certamente non derogabile né dalla legge, che deriverà dal provvedimento in esame, e tanto meno dalle successive leggi rinforzate di approvazione delle intese tra il Governo e le Regioni richiedenti una maggiore autonomia;

le sopracitate intese andrebbero finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, che devono essere effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale, quale condizione preliminare per l'attribuzione di nuove funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni;

non è altresì chiaro se e come lo Stato, eventualmente su iniziativa del Governo o delle Camere, possa modificare unilateralmente gli elementi delle intese per far fronte in modo adeguato all'esigenza di rispondere in maniera tempestiva a necessità urgenti, sia di carattere nazionale che sovranazionale;

rileva menzionare, inoltre, con particolare riferimento al piano delle risorse, il rischio, soprattutto negli anni successivi alla stipula delle summenzionate intese, che il meccanismo di finanziamento basato su quote di compartecipazione dei tributi riscossi sul territorio possa determinare un extra-finanziamento per le regioni « forti » creando spazi per politiche aggiuntive a favore delle imprese locali, tese ad aumentarne la competitività rispetto a quelle che operano in territori a minore capacità fiscale. Basti pensare alle politiche sul trasporto merci, l'export con l'estero, la dotazione infrastrutturale, così sperequata nel nostro Paese, e il rifornimento energetico che vedrebbe penalizzate le aree interne delle regioni più svantaggiate nonché le regioni senza sbocco sul mare, con un potere negoziale minore, nelle dinamiche competitive e nelle sfide di natura commerciale e di accesso ai servizi energetici sostenibili, in particolare sotto il profilo dell'approvvigionamento e dei conseguenti limiti derivanti dalle opzioni di trasporto energetico, acutizzando la marginalità di questi territori;

anche in tema di ricerca industriale e tecnologica – settore sovente finanziato da strutture e fondi comunitari – ci si chiede come l'Europa possa leggerne la trasformazione in materia di competenza regionale e come le singole regioni possano svolgere attività di ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per ogni settore/filiera produttiva;

in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, appare lecito domandarsi se, alla luce delle disposizioni del provvedimento in esame, quella largamente prodotta dalle regioni del sud del Paese – che *inter alia* le rende autonome nel loro fabbisogno – implichi il pagamento di *royalties* o di dazi di importazione da parte delle regioni del nord alle quali la predetta energia viene ceduta. Da considerare poi anche la questione tassazione delle imprese laddove le diverse Regioni potrebbero avere regolamenti e leggi differenti che costringerebbero le aziende a dover adattarsi alle diverse normative, con conseguenti costi aggiuntivi per la conformità e la gestione delle operazioni in più sedi collocate in ambiti geografici diversi nonché nei tempi di consegna, costi di trasporto e logistica della propria catena di approvvigionamento;

le diverse normative regionali, inoltre, potrebbero confondere i consumatori e generare incertezza su una serie di questioni quali, ad esempio, i diversi requisiti per la certificazione di prodotti sostenibili, per la qualità dei prodotti o dei servizi e/o standard diversi e una concorrenza disomogenea atte a influenzare la disponibilità di prodotti o servizi sostenibili. Con riguardo poi al comparto turistico, rileva segnalare

come la carenza di collegamenti infrastrutturali di alcune regioni – per favorire in modo diretto l'incremento della produzione, di beni e servizi, compreso evidentemente il turismo, potrebbe disintentivarne la crescita a detrimento dello sviluppo economico locale nonché far risentire quei territori di una condizione di parcellizzazione e precarietà del lavoro e del nanismo dell'industria turistica;

considerato che:

una scelta ponderata e consapevole del legislatore avrebbe quantomeno suggerito, nell'ambito della gradualità del processo, di escludere dal possibile riconoscimento di ulteriori e particolari forme di autonomia alle regioni le materie di legislazione esclusiva statale, tra cui le norme generali sull'istruzione e la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, e alcune delle materie di legislazione concorrente, per le quali, un'ulteriore devoluzione comporterebbe un rischio di disarticolazione di diritti fondamentali delle persone e dello sviluppo economico unitario del Paese, si pensi alla materia della « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », al « governo del territorio » « alle grandi reti di trasporto e navigazione », alla « valorizzazione dei beni culturali e ambientali »;

a quest'ultimo riguardo, giova evidenziare come le norme del provvedimento *de quo* non offrano strumenti adeguati per valutare gli esiti attesi sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale, anche prevedendo che al monitoraggio delle risorse e del livello dei servizi sia ricollegata l'attivazione dei necessari poteri sostitutivi dello Stato al verificarsi di inadempienze regionali lesive dei principi, a garanzia dei diritti e dell'eguaglianza dei cittadini, in aggiunta al già previsto potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;

si aggiunga che manca totalmente un'analisi dei risultati del trasferimento di poteri alle regioni già avvenuto su materie ambientali di grande importanza quali il trasporto pubblico, le infrastrutture, la diffusione delle energie rinnovabili;

l'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema energetico nazionale è impossibile senza unità e coordinamento nella pianificazione e nello sviluppo delle infrastrutture necessarie per la loro produzione e per la loro distribuzione nonché per una uniformità del processo autorizzativo su tutto il territorio nazionale. Anche la notevole differenza di disponibilità finanziarie tra regioni, che si accentuerebbe con l'Autonomia differenziata a causa della compartecipazione dei gettiti fiscali molto diversi tra regione e regione, creerebbe ulteriori ostacoli al loro coerente sviluppo, renderebbe la diffusione delle stesse ancora più complicata e difficile da realizzare e presupporrebbe scelte territoriali differenti circa le politiche in materia di energia, di reti di trasporto, di governo del territorio, di tutela dell'ambiente, di contrasto all'impatto dei cambiamenti climatici e di riduzione delle emissioni climalteranti, anche declinate attraverso una miriade di regolamentazioni autorizzative degli impianti produttivi e delle infrastrutture necessarie ad affrontare la sfida della transizione ecologica, energetica e produttiva, in un contesto in cui molte di queste materie sono delegate alla competenza sovranazionale dell'Unione Europea;

sotto il profilo dei controlli ambientali, l'esigenza di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, ha reso necessario l'istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali al quale è stata altresì demandata la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi di attività che devono essere garantite in modo omogeneo a livello nazionale;

una attuazione efficace dell'autonomia richiederebbe anche, tra i principi di unità preminenti ed invalicabili, quello di partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche onde evitare che i negoziati non tengano conto dei corpi sociali, dei cittadini, delle associazioni e delle imprese. La promozione di pratiche sostenibili e di solidarietà interterritoriale dovrebbe parimenti figurare tra gli elementi fondamentali ispiratori della norma in esame. Andrebbe, pertanto, assicurata, in ogni fase, tanto a livello regionale che nazionale, la partecipazione civica attraverso il dibattito pubblico, secondo i principi di governo aperto e trasparenza;

la promozione di pratiche ambientalmente sostenibili e di solidarietà interterritoriale dovrebbe parimenti figurare tra gli elementi fondamentali ispiratori della norma in esame;

stando al testo del disegno di legge, la Repubblica si potrebbe ritrovare un *corpus* normativo frammentato tra regioni ordinarie ad autonomia differenziata, regioni ordinarie ad autonomia non differenziata e regioni a statuto speciale per tutte o ciascuna di tali materie. Ne risulterebbe un mosaico incomprensibile ed ingestibile che nulla ha a che vedere con l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, tale da generare asimmetrie, inefficienze e difficoltà regolatorie per i cittadini e le imprese in termini di coordinamento normativo e amministrativo;

ne risultano lesi il principio di coesione sociale di cui all'articolo 119, Cost., seppur formalmente richiamato nel testo, e dei sopracitati articoli 9, 32, 33 e 41 Cost.. Sotto il profilo della sostenibilità, anche finanziaria, del progetto sotteso al disegno di legge, esso potrebbe avere gravi ricadute riducendo le opportunità di crescita del Paese, se lo Stato centrale dovesse perdere parte rilevantissima della propria capacità di intervento, impositiva, redistributiva e di spesa, a vantaggio di una miriade di regioni « sovrane », ciascuna con leggi, funzioni e risorse differenti, pregiudicando, in ultima analisi, la funzione perequativa statale finalizzata alla rimozione degli squilibri economici e sociali imposta dal citato articolo 119 della Costituzione;

l'autonomia differenziata, così come delineata dal testo in esame, espone l'intero Paese ai rischi di un indebolimento della capacità competitiva per effetto di una frammentazione insostenibile delle politiche pubbliche, tracciando in sostanza uno scenario di crescente « specialità » delle regioni a statuto ordinario con una conseguente impossibilità di definire politiche coordinate per la crescita e il rafforzamento del sistema delle imprese;

è evidente come alcune materie abbiano diretto impatto sul mondo delle imprese, con conseguenze rilevanti in termini di diversificazione delle politiche di intervento e sul sistema di regolazione dei mercati, con conseguente incremento della complessità istituzionale e burocratica. Un contesto di autonomia legislativa regionale assoluta ci proietterebbe infatti in uno scenario più critico di quello attuale per le difficoltà che uno spezzettamento dello Stato comporterebbe nel contrasto alla crisi climatica, ambientale ed energetica;

giustizia energetica e giustizia ambientale devono procedere parallelamente per poter garantire un benessere *equo*, diffuso, duraturo e condiviso a livello nazionale. Soltanto un cambiamento radicale del tessuto produttivo, con particolare riguardo alla eliminazione dei combustibili fossili dalla produzione di energia e dai processi produttivi, pianificato e progettato a livello nazionale, in sintonia con l'Unione Europea e nel rispetto degli accordi internazionali siglati, può mitigare gli effetti della crisi e consentire la giusta resilienza del nostro sistema produttivo;

tutto ciò premesso,

esprime

PARERE CONTRARIO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 451

Audizione di Emiliano Fittipaldi, direttore del quotidiano *Domani*, nell'ambito del filone di inchiesta sulle vicende relative al cosiddetto dossieraggio di esponenti politici e del mondo economico *(Svolgimento e conclusione)* 451

AUDIZIONI

Lunedì 22 aprile 2024. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Emiliano Fittipaldi, direttore del quotidiano *Domani*, nell'ambito del filone di inchiesta sulle vicende relative al cosiddetto dossieraggio di esponenti politici e del mondo economico.

(Svolgimento e conclusione).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione del direttore del quotidiano *Domani*, Emiliano Fittipaldi, nell'ambito del filone di inchiesta sulle vicende relative al cosiddetto « dossieraggio » di esponenti politici e del mondo economico.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Intervengono per formulare quesiti: Chiara COLOSIMO, *presidente*, i deputati Mauro D'ATTIS (FI-PPE), Giandonato LA SALANDRA (FdI), Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), Riccardo DE CORATO (FdI), Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), Pietro PITTALIS (FI-PPE), e i senatori Gianluca

CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az), Maurizio GASPARRI (FI-PPE), Walter VERINI (PD-IDP), Salvatore SALLEMI (FdI), Sergio RASTRELLI (FdI).

Emiliano FITTIPALDI, *direttore del quotidiano Domani*, intervenendo a più riprese, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia il dottor Fittipaldi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 453

Audizione del Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, Roberto Di Bella, in videoconferenza *(Svolgimento e conclusione)* 453

Audizione del Consigliere del Ministro per gli affari giuridici e Responsabile dell'Ufficio legislativo del Ministero della salute, Massimo Lasalvia *(Svolgimento e conclusione)* 454

Audizione del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Giuseppe Zuccaro *(Svolgimento e conclusione)* 454

Audizione del Capo dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia e Presidente dell'Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica, istituito presso il Ministero della giustizia, Maria Rosaria Covelli, e del Sostituto Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione, Giuseppina Casella *(Svolgimento e conclusione)* 454

AUDIZIONI

Lunedì 22 aprile 2024. — Presidenza del vicepresidente Elena LEONARDI.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Elena LEONARDI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Audizione del Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, Roberto Di Bella, in videoconferenza.

(Svolgimento e conclusione).

Elena LEONARDI, *presidente*, introduce l'audizione.

Roberto DI BELLA, *Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Elena LEONARDI, *presidente*, e la senatrice Anna BILOTTI (M5S).

Roberto DI BELLA, *Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania,* risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Elena LEONARDI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15.40, riprende alle 15.45.

Audizione del Consigliere del Ministro per gli affari giuridici e Responsabile dell'Ufficio legislativo del Ministero della salute, Massimo Lasalvia.

(Svolgimento e conclusione).

Elena LEONARDI, *presidente*, introduce l'audizione.

Massimo LASALVIA, *Consigliere del Ministro per gli affari giuridici e Responsabile dell'Ufficio legislativo del Ministero della salute,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Elena LEONARDI, *presidente*.

Massimo LASALVIA, *Consigliere del Ministro per gli affari giuridici e Responsabile dell'Ufficio legislativo del Ministero della salute,* risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Elena LEONARDI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 16.20, riprende alle 16.30.

Audizione del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Giuseppe Zuccaro.

(Svolgimento e conclusione).

Elena LEONARDI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giuseppe ZUCCARO, *Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Elena LEONARDI, *presidente*.

Giuseppe ZUCCARO, *Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,* risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Elena LEONARDI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 17, riprende alle 17.30.

Audizione del Capo dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia e Presidente dell'Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica, istituito presso il Ministero della giustizia, Maria Rosaria Covelli, e del Sostituto Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione, Giuseppina Casella.

(Svolgimento e conclusione).

Elena LEONARDI, *presidente*, introduce l'audizione.

Maria Rosaria COVELLI, *Capo dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia e Presidente dell'Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica, istituito presso il Ministero della giustizia,* e Giuseppina CASELLA, *Sostituto Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione,* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Elena LEONARDI, *presidente,* e la deputata Martina SEMENZATO, *presidente della Commissione parlamentare*

di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

Maria Rosaria COVELLI, *Capo dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia e Presidente dell'Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica, istituito presso il Ministero della giustizia,* e Giuseppina CASELLA, *Sostituto Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione,* rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Elena LEONARDI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATI RIUNITI (Comitato per la legislazione della Camera dei deputati e Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 3

Sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione, audizione della prof.ssa Roberta Calvano, ordinaria di diritto costituzionale dell'Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza e del prof. Massimo Carli, ordinario di istituzioni di diritto pubblico dell'Università degli Studi di Firenze *(Svolgimento e conclusione)* 3

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5ª Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 5

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti del CNEL *(Svolgimento e conclusione)* 5

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, e della Conferenza delle regioni e delle province autonome *(Svolgimento e conclusione)* 5

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia *(Svolgimento e conclusione)* 6

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Corte dei conti *(Svolgimento e conclusione)* 6

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti dell'ISTAT *(Svolgimento e conclusione)* 7

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione della presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari *(Svolgimento e conclusione)* 7

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 7

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma

3, del Regolamento del Senato: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di Rete professioni tecniche *(Svolgimento e conclusione)* 7

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane, CONFAPI, Confprofessioni *(Svolgimento e conclusione)* 8

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL *(in videoconferenza)*, UGL, CISAL, CONFSAL *(Svolgimento e conclusione)* 8

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti di Confcommercio-Imprese per l'Italia, Confesercenti, Confartigianato, CNA, Casartigiani *(Svolgimento e conclusione)* 8

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria *(Svolgimento e conclusione)* 9

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti di Confagricoltura, CIA-Agricoltori italiani, Coldiretti, COPAGRI *(Svolgimento e conclusione)* 9

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 9

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti *(Svolgimento e conclusione)* 9

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 11

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 12

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 19

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 14

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 14

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2, Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 404

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 409

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) *(Esame e rinvio)* 410

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Coldiretti nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità 411

Audizione informale, in videoconferenza, del Capo del Dipartimento della Protezione civile nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità 411

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità 411

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità 412

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Croce Rossa Italiana (CRI) nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità 412

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 413

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2, e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 413

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 432

ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dai deputati De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Peluffo) 434

ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara) 438

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 421

ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) 442

ALLEGATO 5 (Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara) 443

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 424

ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione) 446

ALLEGATO 7 (Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara) 447

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 431

AVVERTENZA 431

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 451

Audizione di Emiliano Fittipaldi, direttore del quotidiano *Domani*, nell'ambito del filone di inchiesta sulle vicende relative al cosiddetto dossieraggio di esponenti politici e del mondo economico *(Svolgimento e conclusione)* 451

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 453

Audizione del Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, Roberto Di Bella, in videoconferenza *(Svolgimento e conclusione)* 453

Audizione del Consigliere del Ministro per gli affari giuridici e Responsabile dell'Ufficio legislativo del Ministero della salute, Massimo Lasalvia *(Svolgimento e conclusione)* 454

Audizione del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Giuseppe Zuccaro *(Svolgimento e conclusione)* 454

Audizione del Capo dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia e Presidente dell'Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica, istituito presso il Ministero della giustizia, Maria Rosaria Covelli, e del Sostituto Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione, Giuseppina Casella *(Svolgimento e conclusione)* 454

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

19SMC0087820